COLLEZIONE
DI
SCRITTURE
DI REGIA
GIURISDIZIONE.

Tom. XXIV.

MDCCLXXIII.

N O T A

Delle Scritture contenute in questo Tomo.

SCRITTURA

DEL SEGRETARIO

PIETRO FRANCESCHI

SOPRA LE MESSE TESTAMENTARIE

AL N. H.

MARC' ANTONIO GRIMANI

Savio del Consiglio Sopraintendente alla Revisione dei Brevi 28. Settembre 1763.

Num. LXXXI.

ECCELLENZA.

FRa le Carte, che sogliono capitare frequentissimamente alla Revisione, sembrano degne di molto riflesso quelle, che riguardano le assoluzioni, e le riduzioni delle Messe dipendenti da Testamentarie disposizioni. Le prime assolvono dagli obblighi in passato non soddisfatti, e le seconde permettono, che il numero delle Messe lasciate sia minorato, e ridotto nel piede della moderna elemosina. Le cause, che si adducono per conseguirle sono la perdita, o il peggioramento dei fondi, la diminuzione dei frutti, e specialmente dei pubblici depositi per alcune mansionarie dello Stato, la povertà della elemosina assegnata, l'alterazione delle monete, ed il rialzamento dei prezzi in tutte le cose necessarie alla vita. Non può in vero negarsi, che quando siano vere, e provate legittimamente simili cause, non debbano esigere una qualche provvidenza conveniente, e proporzionata alle circostanze di ciascheduno; ma deve altresì

venire in considerazione per quali mezzi debba ciò effettuarsi, e se li modi tenuti in presente corrispondono agli oggetti della giustizia, e possono indurre alcun pregiudizio all'autorità del Principe, ovvero ruina alle sostanze dei sudditi. Se guardiamo a' primi tempi, siccome queste facoltà furono usate dagli Ecclesiastici parcamente, e quasi di nascosto, così non eccitarono l'altrui osservazione, nè avvennero mali di tal natura, che richiedessero medicine palesi, e robuste. Ma la dissimulazione allora usata, la piega dei nostri tempi avendo fatta apertura a maggiori progressi, camminò tanto innanzi, che la licenza di alterare le pie volontà dei Defonti oggidì è salita per gradi a quella esorbitanza, che è veduta, e compianta da tutti i buoni, e che abbisogna di qualche riparo, che respinga dentro i confini dell'onesto, e del giusto. E perchè la materia è della delicatezza, e importanza ben nota, perciò è necessario maneggiarla bensì con molta prudenza, e circospezione, ma insieme con sincero zelo, e candore. Lasciate pertanto tutte le sottigliezze, e le questioni dei Curiali, e dei Moralisti, si fermerà il presente ragionamento sopra due punti molto semplici, e chiari. Il primo ci porgerà una ge-

generale, ma breve idea dell' origine delle Mansionarie, e dell' indole di tale indulto. L' altro condurrà il pensiero a considerare i mali, e pericoli gravissimi, che dalla introdotta facilità di conceder questi, ed instituir quelli, soprastano tanto all' autorità di chi regge, quanto all' economia di tutto lo Stato.

Per più secoli nella Chiesa di Dio fu ignoto l' uso d' istituire Legati di Messe, e di fondar Mansionarie perpetue, o temporanee, il che si osserva tuttora in quelle Chiese di Oriente, dove non è affatto smarrita la memoria dei primitivi Istituti. Donavano i Fedeli alla Chiesa, e agli Ecclesiastici le proprie facoltà, e beni liberamente in remissione dei loro peccati, nè lasciavano agli Eredi l' obbligo di far celebrar Messe, ed Anniversarj, come si pratica in presente. Chiunque è versato nella Storia, e nel maneggio de' Diplomi, e documenti antichi troverà questa manifesta verità, e riconoscerà esser questo uno dei primi frutti degli acquisti Ecclesiastici. La Messa Parrocchiale in quei tempi era la sola, che per lo più si celebrava, ed alla quale per gli antichi Canoni erano tenuti d' intervenire i Fedeli dell' istessa Parrocchia nei giorni festivi. I Sacerdoti non prendevano altra limo-

mosina, che quella, la qual'era offerta dal popolo presente all' atto della celebrazione. Tali offerte poi consistevano sino al secolo VI. in pane, e vino, e nei posteriori si convertirono in denari, i quali s' impiegavano in aiuto del Presbiterato, e dei poveri, e nei bisogni della Chiesa. Pare, che nel secolo IX. solamente avessero principio le Messe private, le quali usate prima dai Monaci, a poco a poco fecero passaggio ancora ai Preti Secolari; nè in quei tempi furono vedute senza rumore, perchè sembravano al zelo di molti poco consone al primario Istituto delle Messe, e dei Riti Ecclesiastici. Maggior poi fu il lamento quando di private erano divenute solitarie, come le chiamano i Canoni d' allora, perchè erano celebrate dal solo Sacerdote senza l' intervento, e l' assistenza di alcun altro.

Ma cessando quel primo fervore, e moltiplicandosi per varie guise il numero dei Sacerdoti, l' uso introdotto specialmente nelle regioni Occidentali di celebrar più Messe in una medesima Chiesa, indusse ancora la consuetudine, che abbandonata la solennità della Messa Parrocchiale, e della Colletta, si dasse mano più volentieri alla celebrazione delle Messe private, secondo l' intenzione particola-

la-

fare del divoto offerente. Così a poco a poco fu stabilita l'elemosina delle Messe, e da questa poi nacque l'onorario, o sia stipendio dei Sacrifizj, come lo chiamano i moderni Canonisti, che ora si corrisponde al Sacerdote celebrante. E sebbene alcuni Scrittori s' ingegnino con molta fatica di provare originato un tale uso prima del secolo nono; nondimeno confessano, che allora fu detestata questa introduzione da alcuni Concilj, e dai Sommi Pontefici Eugenio II. e Leone IV. Ma la più comune opinione sostiene, che solamente dopo il secolo XII. abbiano avuto generale stabilimento le Mansionarie.

Comunque la cosa sia quanto al preciso tempo del loro cominciamento, è sufficiente al nostro proposito sapere, che queste istituzioni non sono fondate in alcuna legge divina, nè canonica, ma realmente, e nella loro origine derivano dalle pie ordinazioni dei fedeli Defonti; il che non potendo in fatto esser contradetto, si vedrà poi in punto di diritto a chi appartenga lo scioglierle da que' vincoli, che le hanno legate. E siccome non entrarono negli Ecclesiastici le ricchezze tutte insieme per una cagione, ma in varj tempi, e per varie occasioni, così in

un secolo crebbero per li pellegrinaggi, e per li Santuarj, in un altro per le Crociate, e per le Decime, e in questi ultimi tempi per la introduzione d'innumerabili Confraternite, e per l'incremento eccessivo delle Messe.

Stabilite pertanto a questo modo le Mansionarie non si dee concepir maraviglia, se essendo opera delle umane menti, soggiacquero esse pure a molti difetti, vicende, ed abusi, ai quali per rimediare furono fatte molte zelanti provvisioni e dalla Chiesa, e dai Principi.

Lasciando gli altri Concilj, l'ultimo celebrato in Trento comanda ai Vescovi di proibire, e togliere di mezzo tutte quelle cose, che nella celebrazione di questo Divin Sacrifizio fossero introdotte dall'avarizia, dalla irriverenza, e dalla superstizione: e al capo dell'avarizia si riferiscono principalmente le condizioni di qualunque genere di mercedi, di patti, e ciò che dato viene per le Messe novelle. Con altri Decreti lo stesso Concilio raccomanda a' Vescovi l'adempimento delle ultime volontà, nè vuole, che siano alterate senza giusta, e necessaria cagione. E ragionando chiaramente delle Messe, e delle altre opere di pietà disposte in suffragio dei Fedeli, comanda, che abolito

tut-

tutto ciò, che ha odore di turpe lucro, o di fcandalo, fiano quelle foddisfatte dagli Ecclefiaftici con diligenza, ed accuratezza. E perchè fin d'allora cominciavano a perire le divote difpofizioni de'Morti, o per mancamento dei Sacerdoti non fufficienti al numero dei pefi lafciati, o per la piccolezza della limofina, dà facoltà ai Vefcovi, che nei Sinodi Diocefani, ed agli Abati Generali degli Ordini Regolari nei loro Capitoli Generali, provedano per loro cofcienza a quefta difficoltà in guifa, che ne derivi l'onor di Dio, il bene della Chiefa, e ne fia fatta perpetua commemorazione dei Teftatori defonti.

Anche i Sommi Pontefici, che vennero dopo il Concilio, con più Decreti, e Decifioni fi affaticarono di metter' argine all'enormità dei nuovi abufi, che fi commettevano, e di toglier la mercanzia introdotta fopra la limofina delle Meffe. Di che ognuno può chiarirfi nella lezione de' Bollarj Romani, e nelle collezioni delle propofizioni condannate dalla Sede Apoftolica: nè altro certamente fpirano tanti provvedimenti, fe non uno fpirito verace, e coftante nella S. Chiefa di mantenere la dignità, e fantità di quefto tremendo Sacrifizio nella debita riverenza

presso il Popolo fedele, allontanando da quello ogni sospetto di avara cupidità, o di altra malvagia passione. E purè per colmo di nostra vergogna, e miseria estrema si vede così profanato, che i Sacerdoti tanto secolari, quanto regolari hanno introdotto senza rispetto alcuno a guisa di mercenarj, e di artefici di tassare, e calcolare gli stipendj delle Messe colle misure della fatica, e del tempo da spendersi nella loro celebrazione. E in fatti qual cosa avviene di più familiare, e frequente quanto il tassare maggiori gli stipendj per la Messa cantata, ovvero per celebrare in questo, o in quell'altro Altare, profittando così della divozione del Popolo verso un Santo, una Reliquia, o una immagine miracolosa? Quindi succede, che a questi luoghi concorre copia di Sacerdoti grande, i quali soffrono volentieri il fastidio di aspettare, perchè quello viene compensato da un profitto maggiore. E chi non avrà in orrore, che le cose siano giunte a tal segno, che questo Divinissimo, ed Augustissimo Mistero della nostra Santa Religione sia divenuto un oggetto di tale utilità, che debba a guisa di lavoro mercenario servire di mezzo ad acquistare non solo il giornaliero alimento, ma i comodi, e talvolta an-

ancora il lusso, e i piaceri della vita? Dal che ne nasce, che i Sacerdoti allettati dai nuovi proventi delle Messe si accostano in ciascun giorno a celebrare piuttosto per umano affetto, e per consuetudine, che per verun impulso di divozione, e di religioso fervore.

Quanto ai Principi, senza entrare in dettaglio delle pratiche tenute dagli altri Dominj, basta riflettere colla religiosa massima della Repubblica in tutti i tempi osservata di custodire inviolate le ultime volontà dei Defonti, e quelle specialmente, che sono destinate in opere pie, fino al secolo XIV. non si trova memoria nei vecchi Registri, che fosse permessa alcuna alterazione, nè gli uomini di allora erano di genio tanto inclinato a lasciare abbondanti Legati di Messe, come si usa oggidì. Le loro caritatevoli, e doviziose disposizioni miravano principalmente a promuovere il vantaggio della società comune, e l'ajuto dei più bisognosi, nel farle si mostravano a un tempo stesso veri seguaci dell' antico spirito della Chiesa, ed amatori fedeli della loro Patria. E se in allora fosse stato aperto l'adito facile, e pronto ad alterare i Testamenti, e le moderne costumanze avessero presa radice, ora non vedremmo in questa Città, e in tutto lo

Stato eretti tanti Ospitali, Scuole grandi, fraterne, ed altre grandiose fabbriche, e Congregazioni Secolari per dar ricetto, soccorso, ammaestramento, e stato ai miserabili vecchi, ad invalidi della persona, a fanciulle periclitanti, ad orfani abbandonati, a bambini di padre incerto, e in una parola ad ogni condizione di persone. Le quali opere, quanto siano meritorie presso Dio, e quanto sollievo rechino a tutta la società, la quale altrimenti sarebbe costretta a rovinare sotto un trabocchevole peso di poveri, è veduto, e inteso da ognuno senza bisogno di molta riflessione.

Ma stabiliti nella Città gli Ordini Mendicanti non solo cominciò a disseccarsi questo fonte, ma come gli uomini sono facilmente condotti dall' amore della novità, così nuove fogge di Legati furono trovate in favore dei medesimi Ordini, e facendosi ogni giorno maggiore il numero dei Sacerdoti si udirono più ubertose, e più frequenti di prima le restituzioni delle Mansionarie. Nè questi effetti solamente si risentirono, ma la mutazione delle cose indusse ancora la necessità di doversi talvolta metter mano nelle pie disposizioni dei Morti. Ciò però di rado avveniva, e si faceva con molta circospezione, e solen-

lennità dall' autorità pubblica, la quale conosciute le cause, concedeva quelle alterazioni, o commutazioni, che richiedeva l' urgente bisogno di quel caso particolare. Quindi è, che s' incontrano nei libri del M.C. tre Decreti degli anni 1390. 1391. e 1392. coi quali furono alterate, e commutate in favore dei Frati Domenicani, e Minori Conventuali alcune pie ordinazioni: e tanto religiosa, e severa era riputata l' osservanza dei Testamenti, che il Senato nel 1446. abolì con grave risentimento una Terminazione del Podestà di Padova, colla quale era stata permessa la esecuzione di una Bolla del Papa per commutare in sovvenimento di una povera giovine alcuni legati lasciati ad un Ospitale. La qual massima, e consuetudine passò anche in Legge scritta, e stampata nello Statuto Veneto sotto il dì 22. Dicembre 1480. La quale sebbene non nomina precisamente le Messe, nondimeno le abbraccia sotto la generale inibizione di ricorrere a Roma per alterare le pie volontà dei Defonti. In questo senso fu sempre intesa dai Pubblici Consultori, i quali nelle risposte sopra le suppliche toccanti le riduzioni delle Messe l' hanno costantemente citata, e ricordata. E questa pratica, e questa Legge è fondata nel

più

più giusto diritto, perchè il Principe da tutte le leggi del Mondo è fatto protettore delle ultime volontà, e maggiormente di quelle, che sono per Cause pie.

Da questi principj derivano le molte deliberazioni emanate in più tempi per tutelare l'esecuzione, e la soddisfazione dei Legati pii, e specialmente delle Mansionarie, le quali in Venezia sono raccomandate alla vigilanza del Magistrato sopra Monasteri. Ma quanto inutili cadessero tante provvidenze e della Chiesa, e della Repubblica, è mostrato chiaramente dalla infelice condizione dei tempi nostri, nei quali si vede la maggior parte degli Ecclesiastici così applicata, ed intenta all'ubertà dei nuovi legati di Messe, che gli procaccia con tutta l'opera, e resistente si mostra nell'adempimento degli antichi men pingui. Dal che ne avviene, che non solamente di nuovi pesi son caricate ognora le facoltà delle private famiglie, ma spesse volte restano prive di quelle eredità, che per natura, e per le leggi umane dovrebbero in loro passare, ma che per questa via sono raccomandate negli Ecclesiastici. I quali modi certamente non possono riuscire di molta edificazione, ma bensì generare odio, e dolore in chi sente il danno sopra di se. Nè miglior ventu-

tu-

tura incontrano le volontà dei Testatori, poichè fabbricandosi ogni giorno Istituzioni sopra Istituzioni restano le più vecchie abbandonate in maniera, che o assai tardi, o in numero molto minore, o in luogo diverso dall'istituito, e talvolta non mai si veggono soddisfatte. Sono questi fatti notorj, e tanto palesi, che essendo vedutj, e conosciuti da tutti, non hanno bisogno di maggior pruova. Ma gli Ecclesiastici ben prevedendo da lontano la ragione, che nascerebbe dai Secolari di reclamare contro sì fatte direzioni, e lo scandalo, che ne sorgerebbe, cercano di coprirle col manto Apostolico di alcuni indulti, l'effetto dei quali è di due qualità, come a principio si è accennato. La prima è, che restano assoluti dal debito di risarcire i difetti incorsi di qualunque somma, e grandezza, celebrando una, o più Messe, che la volgar gente con voce irrisoria chiama il *Messone*, ovvero contribuendo nella fabbrica di S. Pietro di Roma una certa quantità di denaro, che i Curiali dicono *componenda*, o composizione. L'altra è, che sotto colore di render sicura in avvenire la soddisfazione delle Messe si concede facoltà ai Vescovi, e ad alcuni Superiori Regolari di minorare il numero, e di ridurle

sul

ſul piano delle nuove limoſine, le quali dall' attenzione Eccleſiaſtica ſi procura ſempre di rialzare in proprio vantaggio. Nelle aſſoluzioni è degna di oſſervazione la diverſità dello ſtile, che ſuol tenere la Corte. Imperocchè quanto ai Frati, Monaci, ed altri Corpi Religioſi ha ella in coſtume di concedere le aſſoluzioni, e di liberarli da infinito numero di obblighi non ſoddisfatti col ſemplice compenſo di una Meſſa annualmente cantata in qualche loro Chieſa della Provincia. Il qual modo, o ſomigliante alcuna volta fu tenuto ancora per li difetti commeſſi nelle Meſſe manuali, ai quali per altro fu poſto in' queſti ultimi tempi qualche riparo dalla pietà del Senato, nè mancarono in queſte occaſioni voci coraggioſe, le quali metteſſero in deriſione queſto canto, e queſta funebre pompa dei Frati come un vano, e burleſco trionſo recitato alle ſpalle di buoni Teſtatori dopo avere ingojate le loro ſoſtanze. Ad altri poi parendo, che foſſe debita la ſodisfazione, diſpiaceva come troppo lungo, o poco pio il modo impoſto per adempirla, poichè il difetto incorſo per eſempio di centom la Meſſe non poteva ſecondo la loro intelligenza reſtar eſtinto ſe non dopo lo ſpazio di centomila anni. Altri trovavano contraria

a que-

a queste concessioni la Decisione fatta nell' anno 1625. dalla Congregazione del Concilio coll' autorità di Urbano VIII. , per cui fu dichiarato ,. che dai Sacerdoti, Chiese , Capitoli , Monasteri , Società , e Luoghi pii dovessero anche assolutamente celebrarsi le Messe , sebben lo stipendio fosse in qualunque modo incongruo , e tenue , e che altrimenti facendo gravemente peccavano ; ed erano tenuti alla restituzione.

Ma alcuni altri camminando più oltre formavano questione , se veruna potestà possa assolvere dall' obbligo di risarcire il frutto con frode percetto , e ingiustamente , come avviene in chi piglia la limosina , e non celebra poi la Messa ; e se in una Messa sola possa trasferirsi l'effetto , e il valor di molte ; le quali questioni, quanto fossero feraci di scandalo , e di pericolo, lo può cgnuno per se stesso considerare , e noi come aliene dall' ufizio, ed istituto nostro dobbiamo lasciarle sotto prudente silenzio. Ma per le persone secolari defettive dalla contribuzione , e per conseguenza colpevoli della sospesa celebrazione , si tiene dalla Corte altra regola . Imperocchè vengono per lo più simili indulti dalla Congregazione della Fabbrica di S. Pietro di Roma , che assolve li

ri-

ricorrenti difettivi col ricevere, come si è detto, una certa quantità di denaro, che si chiama composizione; quando questa composizione non sia per grazia ben rara, e speciale dal Papa concessa, ed applicata all' erezione di qualche altra Chiesa insigne, come seguì nel 1738. per la Chiesa di Brescia, e in questi ultimi tempi per quella di Padova.

Così l' emenda dei primi è riposta nella lor voce, e quella dei secondi nelle lor sostanze. La qual disuguaglianza, e distribuzione, quanto si assomigli alle esazioni, che per motivo delle indulgenze, e di altre dispensazioni Apostoliche si facevano sotto nome della medesima Fabbrica di S. Pietro nel principio del secolo XVI. e dalle quali fu presa cagione di suscitare tante travagliose turbolenze di religione in Germania, e nelle altre Provincie Oltramontane, può farne confronto chiunque ha lette le Storie di quei tempi.

E ritornando alle riduzioni delle Messe, due riflessi non possono trascurarsi. Il primo è, che i Vescovi ricevendo da Roma questa facoltà, confessano di aver perduta quella, che è stata loro concessa dal Concilio di Trento, il quale fu accettato, e pubblicato solennemente dalla Repubbli-

blica, e però con questa sottile maniera si dà ingresso, ed esecuzione alle nuove decisioni della Curia, che hanno alla prima facoltà derogato, quantunque non siano esse mai state riconosciute, ed ammesse giuridicamente dalla pubblica Podestà. Di quanto danno sia, che resti diminuita l'autorità dei Vescovi, quali conseguenze seco tragga questo portare i negozi a Roma, e quanta offesa ne riceva la dignità, e il servizio dello Stato dall'eseguirsi Carte straniere senza il pubblico esame, e ricevimento, è stato detto da molte Scritture dei Consultori, e dichiarato da moltissime Leggi.

L'altro è l'equivoco, che si sparge nel popolo di assicurarsi con tali riduzioni per l'avvenire la soddisfazione delle Messe, quando in realtà non si assicura, che una sola porzione, troncandosi l'altra parte. Così per esempio in una vecchia Mansionaria di cento Messe si assicura coi nuovi ragguagli la celebrazione di 70., e 30. cessano in benefizio dell'Officiatore, che tanto, e tanto conseguisce dall'Erede, e dal fondo legato l'intiera limosina lasciata, e convenuta; nè le 70. che restano sono talmente sicure, che non possano nel giro di pochi anni soggiacere a nuove diminuzioni, come di moltissime

è av-

è avvenuto. In tal guisa resta sempre sollevato l' Ecclesiastico senza alcun sollievo del Secolare, e le volontà dei pii Testatori sono involte in continua procella, e sovvertimento. Il primo Indulto per riduzioni di Messe si legge registrato nelle Filze della Revisione sotto il dì 30. Dicembre 1645. a favore dei PP. Serviti di Madorno, e da quel tempo fino al principio del secolo presente assai rari s' incontrano simili indulti, e quasi circoscritti a Chiese, o Famiglie particolari.

Venne finalmente l' anno 1723. quando nel mese di Settembre piacque al Sommo Pontefice Innocenzio XIII. di spalancare le porte, e con Rescritti di una grazia fece assolti in un colpo tutti li Frati Agostiniani, i Minori Conventuali, i Serviti, i Carmelitani Scalzi, i Domenicani, i Minimi di S. Francesco di Paola, ed i Canonici Regolari Lateranensi dall' omessa celebrazione delle Messe perpetue, le quali erano arrivate a somme grandiose, col solo obbligo di celebrare ogni anno un Anniversario funebre fra l' ottava de' Morti in un Convento di ciascuna Provincia, e per rimedio al male dell' avvenire aggiunse a ciascun Ordine la facoltà di esaminare col mezzo dei Frati Commissarj a ciò deputati i Testamenti, Libri, Tabel-

le,

le, ed altre Scritture, perchè formassero le riduzioni delle Messe sulla Tassa delle nuove limosine. Nell'anno seguente 1724. Benedetto XIII. concesse nel mese di Luglio simili indulti ai Gerolimini del Beato Pietro da Pisa, ai Monaci Cassinensi, ai Francescani, agli Agostiniani, agli Olivetani, ed ai Camaldolensi, deducendone pur' egli il motivo della povertà di questi Ordini, e della perdita, e peggioramento dei fondi: motivo, che a dir vero non sarà stato facilmente creduto rispetto ai Benedettini, ed a qualche altro Ordine abbondantissimo di ricchezze, e di tutte le delizie desiderabili in questa vita. Col fondamento pertanto di queste concessioni eressero i Frati ben tosto i loro Tribunali, e vennero alla Revisione in molta copia i Decreti, Ordini, e Commissioni dei PP. Generali, perchè fosse data pronta mano all' esecuzione, oltrepassando i confini del ridurre, si avanza ancora ad abolire, e cassare le intiere Mansionarie, come si scorge specialmente dal foglio dell' Abate Generale dei Monaci Camaldolensi 12. Gennajo 1726. che in questo solo Monastero di S. Gio. Batista della Giudecca annullò due Mansionarie, e fece la riduzione di altre sei. Tutte queste Carte poi con stupore si ve-

do-

dono licenziate senza alcun previo Decreto del Senato, e senza che il Revisore ricordasse nella sua relazione le leggi pubblicate circa l'esecuzione dei Testamenti, ed i ricorsi delle Comunità, come in qualche rescritto a favore di persone secolari avevano con incorrotto zelo praticato i suoi antecessori. La semplice clausula da lui suggerita fu questa: *Per quello spetta solamente al foro interno*. La quale quanto inutile, e delusoria fosse, ognuno per se stesso comprende, poichè la facoltà ottenuta, e il modo, con cui furono eseguite, miravano direttamente non ad assolvere solamente nel foro della coscienza i difetti passati, ma a metter mano nei Testamenti, ed a sovvertire lo stato esteriore delle Mansionarie, che rimasero intieramente esposte all' arbitrio, e alla licenza dei Frati. In questa guisa esercitarono essi un' autorità non mai competente all' umiltà del loro Istituto, e si tentò con astuzia di chiuder l'adito all' ascolto degli Eredi interessati nelle volontà de'loro Maggiori. Quindi però nacquero gravi doglianze dei sudditi costretti d'incontrare litigj tanto nei Fori Ecclesiastici, quanto nei Secolari con scandalo, e con dolore di chi vedeva, che quelli stessi, sotto la fede dei quali il divoto Testatore avea spe-

ſperato di laſciar raccomandata la ſua volontà, erano quelli appunto, che per avidità di maggior profitto trovata aveano queſta via per deluderla. Molti ſono i ricorſi notati nella Cancelleria Ducale in più tempi, e dei litigj ne fecero relazione altre volte i pubblici Conſultori; però ſi laſciano a ſtudio di brevità. Anche ad alcuni Veſcovi ſono ſtati conceſſi ſimili indulti per farne uſo nelle loro Diogeſi. Quelli, che intervennero ad un Concilio tenuto in Roma nell' anno 1725. ma non accettato in Venezia, tra le altre grazie diſpenſate in quella occaſione da Benedetto XIII. fecero acquiſto ancora di queſta, e quelli, che a sì fatta adunanza non erano intervenuti, come furono i Veſcovi di Caorle, di Breſcia, e di Padova, l' hanno poſcia procurata, e ricevuta qual dono ſpeciale della Pontificia predilezione, e condiſcendenza.

Pare, che nel Pontificato di Clemente XII. ſi procedeſſe con qualche ritegno, poichè aſſai rare, modificate, e circoſcritte a particolari Chieſe vennero queſte conceſſioni

Ma giunto alla Sede Apoſtolica Benedetto XIV. celebre Decretaliſta, ſi allargò un' altra volta la mano, e ſi leggono conceſſi nuovi indulti ai Domenica-

ni,

ni, agli Agostiniani, ai Serviti, ai Minori Osservanti, e ad altri, sicchè furono assoluti i nuovi difetti, e si piantarono riduzioni sopra riduzioni. Ai Vescovi parimente furono di nuovo spedite queste facoltà con molta ampiezza, e si stèsè la mano ancora a permettere ad alcuni Monasterj di far celebrare a migliaja le Messe fuori della Chiesa, a cui sono annesse, come fecero i PP. Gerolimini di S. Bastiano, i Minori Conventuali di S. Niccolò della Latuca, ed i Canonici Lateranensi della Carità. Ridotte in questo stato le cose, e stabilito nella Corte questo nuovo fonte di concessioni in favore del Corpo Ecclesiastico, oggidì li ricorsi di ogni ordine di persone sono divenuti tanto frequenti, che si potrebbero chiamar quotidiani, e senza misura. Dalla qual facilità quanto grave ferita ne riceva l'autorità del Governo, e quali danni necessariamente ne debbano provenire all' economia dello Stato, ora è tempo di considerare.

L' autorità del Governo è ferita, perchè facendosi dai Vescovi, e dai Frati con autorità Ecclesiastica nel modo sopraddetto queste riduzioni di Messe sopra le disposizioni Testamentarie dei sudditi, una potestà incompetente viene a formarsi ar-

arbitra dei Testamenti. Di essi il Principe ne è protettore per tutte le Leggi, e però non può comportare, che sotto pretesto di qualunque dispensa, o licenza fatta per qualsivoglia autorità possano essere alterati senza causa da lui conosciuta, e senza suo espreso Decreto, e consentimento. Questo è ufizio suo necessario, che non può tralasciare senza carico di coscienza, ed è con numerabili parole raccomandato dall' accennata Legge 1480. 22. Settembre. La ragione è chiara, perchè sebbene la facoltà, che hanno gli uomini di disporre delle cose proprie per causa di morte, secondo alcuni autori derivi dal jus di Natura, e secondo altri dal jus di Natura, ed insieme da quello delle Genti, nondimeno tutti poi convengono, ed è certo, che la forma, ed il modo di fare il Testamento con una certa solennità, e non altrimenti, è tutto fondato nel jus Civile. Da questo, e non altronde ricevendo vita, e sussistenza le ultime volontà degli uomini, si dicono aver forza di legge privata, nè dallo stato loro possono esser mosse, o immutate legittimamente per altro mezzo che per quello, da cui prendono ogni loro vigore e sostanza. In seno alle leggi, e sulla fede della pubblica protezione, è custodia

formano i moribondi le loro disposizioni, le quali altrimenti non farebbero se le vedessero prive di questa tutela. E perchè talvolta avvengono varj accidenti inopinati, nei quali il Testatore, se fosse in vita, e secondo i fini, ai quali egli inclinava, quelle sue ordinazioni le cambierebbe, come suol fare ogni uomo savio al variar delle circostanze, perciò ai Principi, ai quali per Divino volere appartiene il governo degli uomini, secondo lo stato naturale, e terreno fu riservato di regolare le disposizioni dei sudditi, e di farvi quei cambiamenti, che prudentemente vi farebbe il Defonto. Il conoscer pertanto del valore del Testamento, della sua estensione, della sua esecuzione, e delle cause d' interpetrarlo, di dichiararlo, e di comunicarlo, è potestà intieramente riposta nel Magistrato Civile, che n' è l' autore della Legge, e che deve indirizzar la Repubblica alla felicità naturale, e terrena. Per questa ragione, sebbene in alcuni Dominj è stato permesso ai Giudici Ecclesiastici di conoscere alcune cause sopra i Legati pii provenienti da Testamentarie disposizioni, tali Giudici però non s' intendono esercitare in questa parte la loro giurisdizione come Ministri di Cristo, ai quali secondo S. Pao-

lo

lo è data la sola amministrazione de'Misteri di Dio, ma la esercitano come ministri di chi tiene la suprema potestà nel governo. Al qual diritto corrisponde anche la pratica dei Principi Cattolici. Imperciocche in Francia fra la' libertà di quella Chiesa si legge il cap. 25. col quale fu provveduto, che in queste commutazioni delle ultime volontà tutta la cognizione appartenga al foro secolare, lasciandosi però all' Ecclesiastico il conoscere unicamente ciò che riguardasse la coscienza. La pratica osservata nel Belgio è uniforme a quella di Francia, come si desume dall' interpetre Dottore Van-Espen, nè dissimile è quella della Repubblica Venezina tenuta nei tempi addietro, come si potrebbe mostrare colla induzione di molti esempj, e se tuttavia nel giorno d' oggi occorre traslatare da un luogo a un altro alcuna Mansionaria, prima d' indirizzare i ricorsi all' autorità Ecclesiastica, si dimanda la permissione del Senato, il quale non mai la concede, se non vi concorre una giusta, e ragionevole causa, e non ha inteso le informazioni ancora dei suoi Consultori, nè ciò si fa invero per altra ragione, se non perchè si tratta di alterare, e di commutare la volontà dei Defonti. Ma i Cherici desiderando

 do

do di sottrarsi possibilmente da questa regola, e dipendenza, e deludendo a un tempo medesimo l'autorità dei Principi, e le pie ordinazioni de' Morti hanno trovate alcune loro sottilissime distinzioni tra l'alterare, e il commutare, per cavarne una conseguenza favorevole ai loro profitti, concludendo, che queste riduzioni non sono propriamente commutazioni delle ultime volontà, e che però le cause di farle non meritano di esser sottoposte alla cognizione, e giudizio del Magistrato Secolare. Sembra a dir vero vana tanta fatica, e molto infelice studio di agitare i cervelli per attribuire alle parole una falsa significazione, quando ognuno per se medesimo conosce colla mente, e vede cogli occhi, che queste riduzioni cambiano realmente, e mutano del suo stato la disposizione fatta dal Testatore. Il dire altrimenti sarebbe proprio assomigliare quel ladro, il quale avendo rubato ad un moribondo un prezioso vaso di argento, si riputava dall'obbligo libero di restituirlo agli Eredi, perchè questi lo richiedevano col nome di vaso, quando egli lo chiamava con quello di urna. Ma tra gli altri Dottori, che questa verità confessano dovrebbe pur loro bastare l'autorità di Prospero Fagnano famoso Decre-

cretalista di Roma, e Segretario della Congregazione del Concilio, il quale mostra, che la riduzione delle Messe è propriamente commutazione della pia volontà. Oltre a ciò il buon ordine della giustizia da Dio ai Principi raccomandata richiede, che quando pure occorra giusta ragione di alterarla, e commutarla, siano chiamati, ed ascoltati ancora gli Eredi, o coloro, che in quella volontà interesse ne avessero.

Molte Mansionarie sono state dai loro Fondatori proposte ai Luoghi pii, ai Conventi dei Regolari, e alle Chiese dei Sacerdoti Secolari, e ricevute coi voti della Congregazione del Capitolo, del Collegio, o di chi la Chiesa canonicamente reggeva. Altre furono lasciate in Testamento, e con questo titolo pervennero in diritto del Monastero, della Chiesa, del Luogo pio; cosicchè passò in certo modo un contratto tra il Fondatore, e questi Corpi, dal quale nasce il debito a quello, ed ai suoi Eredi di contribuire l' onorario, o sia stipendio, come lo chiamano i Dottori moderni, a questi di celebrare il numero convenuto, o legato delle Messe. Il qual contratto essendo stabilito con buona fede, e con l' assenso di due, ognuno per se stesso conosce

 che

che egli è obbligatorio per ambedue, nè può essere alterato dall' arbitrio di una sola parte senza il consenso, o citazione dell' altra. Dunque è necessario chiamare, ed udire gli eredi, e gl' interessati, e in mancanza loro il Fiscale del Magistrato sopra Monasteri, al quale è commessa dalle pubbliche leggi l' esecuzione delle Mansionarie. Con questo metodo giuridico, e praticato in altre materie sarebbero riconosciute, e provate legittimamente le cause, che si adducono per venire alle riduzioni, il che sarebbe salva non meno la giurisdizione del Principe, che il retto ordine della giustizia, non potendo continuare senza gravissimi pericoli, e conseguenze l' abuso introdotto di fidare un negozio di tanta importanza alla sola asserzione degli Ecclesiastici, cioè di quella parte, del di cui profitto si tratta. Inoltre la perdita dei fondi, la diminuzione de' frutti, la povertà dell' emolumento, l' alterazione delle Monete, e cause simili, che sogliono addursi in tali occasioni, sono tutti punti di mero fatto, e però il conoscimento di questo fatto non può senza lesione dell' autorità pubblica del foro secolare, al quale per natura sua appartiene, esser trattato dall'Ecclesiastico. Spetta al Principe il conoscere, se per le

nuo-

nuove insorgenze sia il caso, e la ragione di venire alla minorazione degli obblighi ordinati nei Testamenti dei proprj sudditi; ad esso appartiene, e non ad altri compete l'ascoltare, e il definire colla potestà secolare le controversie, e le liti, che per ciò insorgono tra gli stessi sudditi, deve egli invigilare, e vedere, se possano tenersi obbligati, e se abbiano a disobbligarsi i fondi assegnati dai pesi imposti dai Testamenti, e se finalmente possano sottostare al carico, che ne rimane ridotto sulla norma dei nuovi ragguagli. Niun altro può assumere tali cognizioni nel foro esteriore senza commettere un'enorme usurpazione di giudizio forense, e civile sopra i sudditi altrui, e sopra i beni, e le testamentarie disposizioni de' medesimi. Da tutte queste ragioni pertanto chiaro apparisce, che l' Ecclesiastico, il quale si arroga il conoscimento nello Stato di un Principe Sovrano senza sua autorità, e fuori del puro caso, che riguarda la coscienza in materia testamentaria, invade i diritti della Potestà Secolare con offesa, e pregiudizio della di lei giurisdizione.

Ma non sono questi i soli, e gravi mali, che derivano da così fatto rivolgimento, e continue vicende delle pie volon-

lontà. Altre, e maggiori calamità sovrastano all' economia dello Stato, quando si rifletta poter' esser questo un foro, per cui con l' impoverimento del Corpo Secolare si arricchisce l' Ecclesiastico. In fatti esaminando la materia in punto economico si troverà, che l' effetto vero, sostanziale, e costante di somiglianti indulti di assoluzioni, e di riduzioni di Messe è quello di sollevare dai pesi il Clero, e di ritenere in esso le rendite, che per quelli vengono corrisposte; così facendosi luogo ogni giorno nell' accumulare nuovi acquisti, e nuovi proventi, sta sempre aperta una porta, da cui esce perpetuamente il sangue più puro del Corpo Secolare, senza speranza, che per essa entri mai cosa alcuna; però forza è, che per questo perpetuo uscire, il corpo infermi, e soccomba. Quanto importi al ben pubblico, ed al privato, che si conservi questo membro principalissimo dello Stato, lo dimostrano chiaramente le tante provide leggi emanate dal 1333. fino al presente, e sopra tutte quella famosa dell' anno 1605. Conservandosi in esso i beni, si conserva egli attivo egualmente agli ufizj della Patria, che a quelli della famiglia. Ma se questi mancano, periscono ancora i mezzi necessarj per servire alla

Re-

Repubblica, la quale in tal caso rimane spogliata di forze, e di uomini. Per allontanare un male di tanta conseguenza, quale è la morte del Principato, non solo fu provveduto con sapientissime leggi, ma le leggi stesse furono sostenute anco a fronte delle più forti comminazioni, e resistenze della Corte Romana. Ora quando queste riduzioni fossero veramente lasciate in solo arbitrio degli Ecclesiastici, i quali ragione insegna, che le accomoderebbero ai proprj rispetti, sarebbe lo stesso, che mantenere aperta la porta più larga di tutte per introdurre nei luoghi pii, e religiosi i beni secolari; così rovinerebbe dai fondamenti il grande edifizio fabbricato con tanto studio, e fatica dai nostri maggiori, mentre le riduzioni a un tempo medesimo fanno due colpi mortali, poichè feriscono la legge 1480. e distruggono quella 1605. Nella prima è ferita l'autorità del Principe, come si è veduto, e nella seconda è messa in desolazione tutta l' economia dello Stato. Anticamente quando l' Ecclesiastico era governato nella maniera lasciata da' Santi Apostoli, e seguitata dai primi loro successori, era cosa utile, che avesse molti beni, perchè nel corpo della Repubblica era come uno stomaco; il quale prende-

 va

va bensì tutto il cibo, ma ne digeriva poco per se, e molto per gli altri. Ora mutate le cose non avviene così, poichè entrati una volta i beni Ecclesiastici non ritornano più, e molto piccola è quella porzione di rendite, che dai medesimi si dispensa ai poveri Secolari. Per lo che non solo gl' Imperatori d' Oriente, e quelli d' Occidente, ma i Re, ed i Principi delle altre provincie Cristiane fatti accorti del danno pubblico, fecero leggi impeditive del soverchio acquisto dei Cherici, e quelle della Repubblica in questo proposito ebbero cominciamento fin da' tempi più vicini al primo ingresso degli Ordini Mendicanti in Venezia. Le quali leggi oggidì si veggono abusate, e deluse con la perpetuità dei legati, e con la frequenza delle riduzioni, e delle nuove istituzioni non meno degli arbitrj delle genti divote, che delle insinuazioni degli attenti Ecclesiastici. Se i legatarj pii, e religiosi fossero costretti a sodisfare ai pesi delle Messe imposte nei Testamenti colla proporzione corrispondente al loro numero, non ne assumerebbero ognora tante di nuovo, alle quali non possono supplire, nè per questa via entrerebbero in essi altri beni de' Laici, ma quando in loro arbitrio sia riposto, senza che se ne in-

ingerisca il Principe, di tenere i beni, ed i fondi obbligati alle Messe, e di disobbligare con le riduzioni i Luoghi pii, e Religiosi dalla celebrazione di quelle, che corrispondono ai beni, ed ai fondi, la cosa non ha più confine, e devono necessariamente perire tutte le provvidenze. Mancano gli uomini ogni giorno, e lasciano ogni giorno nuovi carichi di Messa perpetue, e temporanee in maniera, che se fosse possibile di formare un esatto calcolo di tutte le Testamentarie disposizioni, e delle Messe manuali, si troverebbe assai maggiore il cumulo delle Messe di quello dei giorni, e dei Sacerdoti per celebrarle. Si troverebbe in molti Monasteri più obblighi che Frati, e si vedrebbe, che li meno indiscreti mandano il denaro fuori dello Stato per soddisfarli, divenendo in certo modo quasi degni di lode quelli, che frangono arditamente le pubbliche leggi. La prudenza del Governo può ravvisare i pericoli di questa infermità nel suo Stato, qualora vede nelle relazioni sincere, e zelanti dell' Eccellentissimo Aluise Contarini primo K. Inquisitore alle Acque, che le somme lasciate dai Testatori di questi ultimi tempi per sole Messe, e Mansionarie ascendono in ragion d' anno a Duc. 430000.

Le Riforme poi degli Ordini Mendicanti, le Riforme delle Riforme, l'introduzione di nuove Congregazioni, e Compagnie Religiose, l'aumento dei Preti fatto maggiore dopo la facilità permessa di ordinarli a titolo di Patrimonio, ovvero di servitù a qualche Chiesa, l'invenzione giornaliera di nuove divozioni, e l'eccessiva propagazione di un prodigioso numero di Confraternite in poco spazio di tempo, ha talmente aumentato il fondo delle Messe, che per soddisfarle non è certamente bastante il numero dei Sacerdoti presenti. Prova evidente di questo fatto sono li disordini scoperti in più Chiese dalla vigilanza del Governo, tra' quali basta accennare il difetto di circa 16400. Messe trovato nella Chiesa de' Frati Domenicani dei SS. Gio. e Paolo l'anno 1743. e quello di 14300. nella Chiesa de' Monaci Cisterciensi della Madonna dell' Orto l'anno susseguente 1744. A tutti ancora sono palesi gli abusi, che si commettevano dai Frati Minori Conventuali sopra le limosine delle Messe offerte dai divoti nella Chiesa di S. Antonio di Padova, e quali rimedj siano stati adoperati dalla prudenza del Consiglio di X. e del Senato negli anni 1757. 1758. onde toglierne lo scandalo, che si era genera-

to

to trai Fedeli. Molte cose nei principj loro sono buone, le quali in progresso alterandosi, ed essendo indirizzate a fine di guadagno, diventano perniciose. Non è certamente cosa più santa del Sacrosanto Sacrifizio della Messa, ma se per occasione, e sotto nome del medesimo resterà privo delle sostanze, e del necessario vigore il Corpo Secolare, e crescerà di soprabbondanti ricchezze l'Ecclesiastico, infiniti rumori, e querele nasceranno feraci di conseguenze dolorose alla Religione, e allo Stato. Non permetta Iddio, che per altrui cupidigia si scemi prima negli uomini la riverenza verso questo altissimo Mistero, e subentrando poi lentamente uno spirito d'interesse, e di avversione non succedano quelle funeste, ed orribili calamità, che hanno inondate le Provincie Oltramontane. Non potrebbero se non che con orrore vedere i Popoli, che i Santuarj di maggior divozione fossero diventati gli Aucupj, nei quali si facessero prede le più feconde di turpi profitti sopra l'innocente pietà dei Secolari devoti, e si verificherebbe in tal caso anche nelle Chiese nostre quello, che mosse a tanto sdegno il Signor nostro Gesù Cristo nel Tempio degli Ebrei, che le Case di Orazione diverrebbero case di nego-

zia-

ziazione, e di traffico. Per doppia cagione adunque di Religione, e di Stato incombe al Principe, e come difensore di quella, e come conservatore di questo l'attendere alla cura di questa infermità prima che si faccia insanabile.

Ma non solamente deve il Principe per le addotte ragioni conoscere le cause, che danno motivo alle riduzioni, ma ancora vedere, ed ovviare, che non si facciano col mezzo dei Testamenti nuove instituzioni di Messe senza licenza, poichè nel primo caso sarebbe riparato a una sola parte del male, restando tuttavia l'infermo in pericolo di soccombere. La ragione nasce dalla stessa legge 1605. il di cui oggetto fu quello di moderare l'acquisto soverchio delle Chiese, e Luoghi Pii, acciò si conservino nel corpo secolare le forze necessarie alla esigenza della Repubblica, e delle Famiglie. Ma questo oggetto perisce, allorchè le facoltà dei sudditi, benchè in apparenza non separate dal domestico patrimonio, sono in sostanza trasferite in persone aliene per instituto dal pubblico servigio. Ben conosce ognuno, che alcuna differenza non passa tra un bene stabile, ed un legato, che sia perpetuo, e che i Secolari col progresso del tempo ricaverebbero poco, o niun be-

benefizio dalla detta Legge, quando in luogo di restar privi della proprietà dei fondi dovessero per sempre restar privi degli usufrutti, il che riesce anzi in maggior loro danno, e in miglior vantaggio del Clero, perchè mentre i Residuarj Secolari del Testatore sottentrono all' obbligo dei pubblici, e privati pesi, ed ai travagli, e pericoli, ai quali stà continuamente soggetta la manutenzione dei fondi, i Cherici ottengano in virtù dei Legati annuali le rendite senza gravami. A questo si aggiunge, che se prima passava in essi per un Legato un sol fondo, e col fondo i carichi suoi naturali, ora non solo hanno reso le loro esazioni immuni da ogni peso, ma col titolo di un Legato tengono a se ipotecate perpetuamente le intiere eredità. Quindi, oltre l' ipoteca universale di tutti i beni, un maggior pregiudizio ne và nascendo, che caricandosi ogni giorno con nuovi Legati i fondi dei Secolari si abbia finalmente ad incontrare la dura necessità di vederli di tanta somma caricati, che si rende impossibile la loro soddisfazione, e restino i sudditi costituiti in quella estrema povertà, a cui si procurò di ovviare cogli accennati provvedimenti. Il qual pericolo egualmente si sarebbe viepiù manifesto, se

se col mezzo del Collegio dei X. Savj, e dei Pubblici Rappresentanti fosse formato coll' ordine dei tempi un esatto calcolo di tutti i Legati perpetui, che a titolo di cause pie si trovano esistere in questo Dominio. E se vero sia, che gli Ecclesiastici soli nel 1605. possedessero già la quarta parte dei fondi dello Stato, il che ha dato motivo a quella Legge, non sarà cosa difficile il riconoscere, che oggidì calcolandosi i fondi ottenuti dopo la medesima Legge dalla pubblica pietà, ed i Legati istituiti in grandissimo numero a carico delle famiglie, essi ora ne sano in possesso di due quarte parti. E pure in queste non si computano i livelli, le doti spirituali, le continue limosine, ed altre sovvenzioni segrete, e palesi, che vengono loro dalle dette famiglie, e da tante confraternite, e dai corpi pubblici per varie guise, e per occasione d' infinite divozioni somministrate.

E' notabile ancora, che dall' anno 1605. fino all' anno 1744. il valore dei nuovi beni da loro trattenuti contro le leggi oltrepassava di molto la somma di sette millioni di Ducati, e quasi tutto ciò fosse poco, fu messa a campo dagli autori moderni una nuova dottrina sopra i lasciti Testamentarj per formare un nuo-

vo

vo aumento alle rendite Ecclesiastiche, poichè non contenti di [illegible]re il Secolare obbligato [illegible] contribuzione, e di [illegible] se stessi dal debito dell' intiera [illegible]zione dei Sacrifizj, hanno trovata un altra distinzione sopra l' espressioni innocenti de' Testatori. Dicono pertanto, che quando il Testatore lascia una certa, e fissa limosina per un determinato numero di Messe, deve restar fermo l' emolumento e peso dell' Erede, e può diminuirsi il numero delle Messe in benefizio del Celebrante, e pretendono anche far grazia al Secolare con questa condizione assai disuguale. Ma quando il Testatore lascia un numero certo di Messe, senza determinare l' elemosina da contribuirsi, pretendono, ed obbligano l' erede ad aumentare la contribuzione a proporzione dei nuovi ragguagli, che si formano dai Tribunali Vescovili. Con questi mezzi si toglie la sostanza più pura ai molti per rimandarla nei pochi, e vanno per necessaria conseguenza mancando le forze ancora del Principato.

Si consideri inoltre, che moltiplicandosi ogni dì con i Legati gli obblighi delle Messe, ed altri suffragj si cade nella necessità o di accrescere continuamen-

te

te il numero dei Cherici per adempirli, ovvero di defraudare alle volontà de' pii Testatori col trascurarli. Alla moltiplicazione dei Cherici la prudenza di ognuno comprende quanti rispetti di Religione, e di Stato si oppongano; imperocchè il vero servizio di Dio Signore non consiste nella quantità, ma nella perfezione dei Religiosi, e il molto numero è certamente contrario alla perfezione, o degenera con facilità in corruttela della disciplina, e in vilipendio del medesimo Sacerdozio, o produce mali effetti nelle coscienze del Popolo. Il servizio poi dello Stato esige la moltiplicazione della prole (alla quale è opposta la perfezione Clericale) e la vita attiva del Suddito nelle funzioni della Patria, dalle quali gli Ecclesiastici sono esenti. Questi mali, che sono comuni a tutti gli Stati diventano maggiori nella Repubblica per il sistema particolare, in cui si tvova costituita, portando la moltiplicità de' Cherici influenze nocive al di lei Istituto, come lo dimostrano tanti esempj, e la quantità delle Leggi emanate per preservarla dai loro tentativi. Il defraudo poi alle volontà dei pii Testatori si oppone alla giustizia, nè può esser tollerato senza abbandonare insieme tutte le leggi, che la tutelano, e senza

spo-

spogliarsi dell' ufizio stesso di Principe. Per così alte ragioni dunque il Governo è indiritto di metter riparo, e termine all'enorme traffico, che si esercita sovra l'elemosine della Messa, e le pie disposizioni dei Sudditi. Per ottener questo fine, e togliere il male dalla radice, pare, che i rimedj siano due, e molto facili, e preveduti anche dalla sapienza dei Legislatori. Il primo riguarda le istituzioni vecchie, sopra le quali appartiene al Principe con l'opera dei suoi Magistrati, e con l'ascolto di ambe le parti interessate conoscer prima le cause per alterarle, e per formare le riduzioni, e permetter poi i ricorsi all' Ecclesiastico, come si usa in somiglianti materie. L'altro è quello d'impedire, che non abbiano effetto le nuove fondazioni di Messe senza licenza del Senato, e le solennità, che sono prescritte nei passaggi dei Beni Laici all' Ecclesiastico.

Il primo è dedotto dalla Legge 1480. e dalla ragione ben chiara di mantenere inviolata la giurisdizione pubblica, e dal debito altresì di proteggger le legittime volontà dei Sudditi. Il secondo nasce dalla legge 1605. la quale estendendo a tutto lo Stato la legge 1136. 31. Dicembre fatta alla Città dominante vieta non so-

lo

lo il lasciare, e donare, ma ancora obbligare i beni in perpetuo a titolo di cause pie. Se grande fu riputato il danno di tramandare con perpetuità i beni dei Secolari nell'Ecclesiastico, i quali finalmente passavano con tutte le naturali loro disavventure, molto maggiore certamente sarebbe quello di ritenere i beni nel Secolare, perchè passassero le rendite nell' Ecclesiastico immuni da ogni vicenda. Non possono imputarsi di tanto erro e quegl' insigni Legislatori, ma bensì dobbiamo piuttosto dolersi della connivenza de' tempi, e della trascuranza nell'osservare le leggi in questa parte, alla quale pare aver favorito ultimamente un Decreto del Senato 1734. 12. Giugno. Con esso fu detto per modo di narrazione, ma non con l'atto deliberativo, che sono esenti dalle dette Leggi oltre i semoventi, anco i Legati annui, o contemporanei lasciati sopra qualche fondo, che resta in mano degli eredi. Eppure questa esenzione non si vede fondata in alcuno Statuto posteriore, ma anzi espressamente inibita dalle medesime Leggi, le quali non solo provvidero al passaggio del fondo, e della proprietà nell' Ecclesiastico, ma eziandio all' ipoteca perpetua dei beni. Lo scopo di tale provvidenza è quello di conser-

fer-

servare, come dice F. Paolo, e regolare
il corpo della Repubblica, acciocchè un
membro non cresca più del dovere, sic-
chè faccia il corpo mostruoso, e prenden-
do più alimento del conveniente, dannifi-
chi le altre membra togliendo loro il ne-
cessario, e per se stesso non potendo di-
gerire il superfluo si riempia di mali u-
mori, onde si generi prima infermità in
lui, e poi corruzione di tutto il corpo.
A niuno dovrebbe dolere, che sia rasso-
data, e rinvigorita per tal mezzo l'esecu-
zione di queste leggi senza co[illegible]i insie-
me dell'onesto, e del giusto. Ma forse
gli Ecclesiastici più interessati sotto colore
di zelo adoperando la solita industria fa-
ranno opposizione, che mettendosi confi-
ni all'istituzione di nuovi legati di Mes-
se si privano le Anime del Purgatorio di
quei bene, che goderebbero in virtù del
lascito. Al che si potrebbe rispondere,
che le Anime non si privano, perchè non
si toglie loro ciò che hanno. Bisognereb-
be, che possedessero per dire che si pri-
vano. Gli Ecclesiastici bensì le privano
colle riduzioni, perchè diminuiscono loro il
bene, di cui sono in possesso, se è lecito di u-
surpare i titoli dei beni mondani quando si
ragiona degli oltrepassati. E se questo
modo è lecito per riparare (parlando a
mo-

modo loro) al danno particolare del Prete, del Frate, o di una Casa Religiosa, molto più sarà lecito il primo, che niente toglie, e che cede finalmente in benefizio di tutta l'universalità, e nella sussistenza dello Stato. I beni di questo mondo non sono del solo Padrone privato, ma anco del Principe. Il privato ha sopra di essi il dominio di proprietà, e il Principe quello d'imperio con questa differenza però, che il Principe vi ha una potestà, alla quale niuna azione del suddito può derogare, quando in contrario il Principe può derogare a quella del privato, e specialmente se la pubblica necessità lo ricerca. E se dalle leggi Ecclesiastiche è vietato agli Ecclesiastici di alienare, disporre, o ipotecare in qualunque modo senza le debite licenze tutti i beni loro, non fece, nè farà mai certamente ingiuria agli Ecclesiastici quel Principe, che forma un simil divieto in favore dei sudditi suoi Secolari. Inoltre, se fosse permesso all'istituto nostro di spingere il pensiero più innanzi, e di fare un confronto dei tempi nostri coi passati, si scorgerebbe, che il numero presente dei Sacrifizj di gran lunga è superiore a quello de' tempi antichi. Imperocchè la disciplina d'allora, e il poco numero dei Sacerdoti non

per-

permetteva se non poche Messe, e quasi tutte applicate per il popolo, quando in oggi le Chiese abbondano di molta copia di Messe non meno per i viventi, che per i Morti, e per la maggior parte sono accompagnate da Indulgenze, e da altre grazie spirituali d'infinito valore. E pure in allora il numero dei Fedeli Defunti superava l'odierno, perchè non erano ancor perdute tante Provincie Cattoliche, quando oggidì la Santa Religione si vede ristretta dentro a picciolissima parte del Mondo. Non sarà invero alcuno tanto imprudente, e temerario, il quale ardisca di proferire, che in mezzo a così grande diversità debba riputare quasi voto il Purgatorio; ma nemmeno sarà empietà, e stoltezza il crederio sollevato di molta porzione dal dolente carico, e sollevarsi ogni giorno senza bisogno di nuovo incremento di Mansionarie, allorchè si rifletta essere ai giorni nostri venuto tanto minore il numero dei Fedeli, e reso tanto maggiore quello dei Sacrifizj, che già si trovano stabiliti. La Cristiana pietà, e la somma fiducia, che si deve riporre nella incomprensibile efficacia di questi Divini Suffragj non possono a meno di non condurre lo spirito nostro a sperare diminuito in gran parte il numero delle anime

pe-

peranti, e fare minori le loro angustie; perciò sebbene molte di esse volaro al Cielo, non per questo già cessano le divote disposizioni già fatte, le quali tuttavia sussistono, e sempre sussisteranno per porgere ajuto, e soccorso alle altre, che restano, e che nuovamente entrano in quelle acerbe miserie. Ingiusta pertanto sarebbe ogni querimonia degli Ecclesiastici, perchè fosse data compita esecuzione alle leggi pubbliche, e bisognerebbe risponder loro con S. Girolamo, il quale parlando della Legge fatta dagl'Imperatori de'suoi tempi, che i Cherici non potessero acquistar cosa alcuna dalle Donne ec. dice, non dolersi della Legge, perchè i Cherici l'avevano meritata, ma dispiacergli l'avarizia loro, che avesse data occasione ai Principi di farla.

Venezia 28. Settembre 1763.

AL-

SCRITTURA

DI

PIETRO FRANCESCHI

Segretario ſopra le Manſionarie Teſtamentarie

A S. E.

ZAN ANTONIO DA RIVA

Provveditore in Zecca 1. Febb. 1763. M.V.

Num. LXXXII.

ECCELLENZA.

SOpra le cose già rassegnate all'Eccellentissimo Sig. Marc' Antonio Grimani Savio del Consiglio, Sopraintendente alla Revisione dei Brevi nel grave argomento delle Mansionarie, mi comanda V. E. di dover brevemente aggiugnere alcune poche notizie sopra due quesiti. L' uno è, se in questo proposito siano corsi maneggi con la Corte di Roma. L' altro è, se dette Mansionarie siano state mai in alcun tempo catasticate. Quanto al primo si legge nei pubblici Registri, che nel 1630. trovandosi la cassa pubblica molto esausta per i gravi dispendj sofferti nelle occorrenze dell' armate, e dell' orribil contagio, che allora infieriva, si pensò di dar mano ad un progetto per accumular denaro. Però fu presa parte dal Senato, confermata anche dal M. C., che chi possedeva facoltà aggravate da Livelli, Censi, Contribuzioni, Mansionarie, e da qualsivoglia obbligazione perpetua, potesse liberarsi depositando

dentro lo ſpazio di ſei meſi nella pubblica Zecca il capitale a ragion di quattro per cento, che poi furono ridotti al 5. con altra Parte ſuſſeguente. Appena uſciti queſti Decreti, il Sommo Ponteſice di allora ne fece graviſſima querimonia con l' Ambaſciatore in Roma, come di Decreti leſivi dei Privilegj della Chieſa, e però riprovati dai Canoni, e Concilj: fece inoltre preſentare Scrittura dal ſuo Nunzio, la qual conteneva in ſoſtanza quattro capi di argomenti.

Il primo era, che tali Decreti foſſero contrarj all' immunità Eccleſiaſtica.

Il ſecondo, che ſi toglieſſero per queſta via agli Eccleſiaſtici le loro ragioni, o ſia dominio diretto, ovvero i fondi, ſopra i quali ſono contribuiti i loro Cenſi, e Livelli.

Il terzo, che contro le leggi Eccleſiaſtiche ſi trasferiſſero le obbligazioni in perſone più grandi, o più potenti, il che foſſe rendere più difficile l' eſazione.

Il quarto, che la valutazione ſtatuita del formento a D. 3. allo ſtaro, e del vino a D. 1. per maſtello foſſe con detrimento dei Livelli Eccleſiaſtici, mentre non ſi può fare alcuna mutazione, o alienazione ſe non con evidente utilità della Chieſa.

Fr.

Fr. Fulgenzio celebre discepolo, e successore di Maestro Paolo fu incaricato di scrivere sopra questa insorgenza. Mostrò, che in una sola parte della Legge consisteva la difficoltà. Che nelle altre parti ella era giustissima, anzi della natura medesima di quella 1605. 23. Maggio già agitata nel 1606. dai Consultori, e Teologi, e dalla Università di Padova, e sostenuta validamente dal Governo. Che questa difficoltà si riduceva soltanto a quella sorte di Livelli, o sian Canoni, e Censi, che sono imposti sopra que' fondi, i quali nel loro principio erano di pieno diritto della Chiesa. Che la ragione di questo era, perchè depositandosi il denaro in Zecca, seguiva propriamente commutazione di fondo, e si toglievano all' Ecclesiastico le sue ragioni, e il dominio diretto sopra quello, che prima era suo, senza che egli ne facesse contratto, e vi assentisse. Che simili cambiamenti, o siano traslazioni essendo della natura medesima del contratto, vi deve necessariamente concorrere la volontà del Padrone. Che quanto ai Beni Ecclesiastici non basta quella del Possessore, ma per gli antichi Canoni, e Gius comune si ricerca ancora l' assenso degli Ordinarj, e per gli moderni quello del Pontefice Romano.

 Che

Che per il Decreto tutto ciò era posto in arbitrio del Secolare, consenta, o reclami l' Ecclesiastico Proprietario. Che però bisognava concepirlo in soli termini generali senza discendere a nominare in individuo gli Ecclesiastici. Per rimedio dunque suggerì di rispondere al Nunzio, che non fu la mente pubblica di levare agli Ecclesiastici le ragioni dirette ove le abbiano, ma anzi di assicurarli maggiormente dalle loro esazioni. A tali riflessi aggiungevansi però le circostanze della cosa, e dei tempi, poichè questo esperimento, per chiamar denaro in queste urgenze, era temporaneo, e circoscritto a pochi mesi, nè recava in effetto l'utilità sperata, perchè sbandate le genti, e rovinate le sostanze per le stragi crudelissime di quel contagio, mettevano pensiero più in salvare la vita, che in migliorare la facoltà domestica, e pochissimo denaro si accumulava di questa ragione. Pareva ancora, che gli animi afflitti da quelle calamità interne, abborrissero grandemente dal commettersi ai disturbi esterni, e specialmente col Papa per la naturale riverenza della Religione, e perchè molto importava acquistare, e non perdere il di lui favore nelle turbolenze da pochi anni insorte nel Patriarcato di Aquileja, al quale

le essendo stato promosso Monsig. Mario Gradenigo si andava da molto tempo dilazionando in Roma la spedizione delle Bolle sotto varj pretesti. Servibile parimente si faceva al Governo l' addossare all' Erario pubblico una gravezza di questa natura con l' obbligo di perpetuità. Per queste ragioni adunque fu deliberato ai 10. Maggio 1631. di rispondere a Roma, che il Senato non intese di pregiudicare alle Chiese, ma di porger loro sollievo, facilitando la consecuzione dei pagamenti, che per ora si differiva di ricever denari di questa ragione nella Zecca, e che per i pochi già depositati si sarebbe fatta considerazione per capitar poi nella risoluzione, che sarà conveniente.

Da tutto ciò tre deduzioni verissime possono formarsi.

I. Che la questione d' allora si riduceva soltanto a quella porzione dei beni, che essendo posseffa dagli Ecclesiastici prima delle Leggi 1546. e 1605. era passata in utile dominio dei Secolari, con l' obbligo del Canone, Censo, o Livello all' Ecclesiastico, che non era il primo possessore, e ne riteneva il diretto dominio.

II. Che di questa natura non sono realmente le nuove corrisponsioni, che si pon-

gono per le Mansionarie istituite dopo quelle Leggi, perchè queste si stabiliscono sopra beni, che sono intieramente secolari, e perchè anzi le dette leggi vogliono disobbligati i fondi laici da ogni ipoteca per motivo di causa pia, che fosse istituita dopo quel tempo.

Terzo, che nel 1630. sebbene le cose non erano giunte all' esorbitanza presente, nondimeno non si volle rinunciare assolutamente al rimedio, ma si riservò ad altro tempo, e modo più conveniente.

Da quel tempo sino all' anno 1724. non ho trovato altro maneggio con la Corte. Venuto il detto anno 1724. ed essendo stato inalzato alla Sede Romana Benedetto XIII. della famiglia Orsini annoverata tra le Patrizie di questa Repubblica, pareva, che la sua buona inclinazione, e la recente memoria dell' ultima guerra col Turco, che avea mostrato col pericolo degli Stati quello ancora della Santa Chiesa Romana, potesse far concepire lusinga di ottener qualche contrassegno di onorificenza, o di utilità alla Repubblica. Tra le cose credute opportune a promuoversi in quella occasione, una fu il suggerimento di stabilire un fondo riguardevole di denaro per premunirsi

nirsi in tempo di nuova guerra, mentre colla difesa degli Stati pubblici si difendono ancora quelli della Sede Apostolica. Ne scrissero tre dei più illustri Soggetti di allora, vale a dire, Z. Marco Foscarini, e Z. Francesco Loredano, ambedue Savj di Terra Ferma, e poi Serenissimi Dogi, e il K. Piero Capello Ambasciatore in Roma, che ne fece un progetto particolare distinto in otto Capitoli, che furono esaminati da tre Cardinali a ciò deputati, e poi dallo stesso Pontefice. Tra i fonti suggeriti allora in questo progetto detto marittimo, occupava il quinto luogo quello di ridurre *ad tempus* i Legati perpetui, ovvero di convertire altre poco utili disposizioni dei Testatori per benefizio del fondo. Al quale espediente il Papa si mostrava disposto di aderire. Il sesto era quello di dar mano alle affrancazioni dei Livelli ad p. c. sopra il quale il Pontefice si era contenuto in silenzio, mostrandosi ignaro della materia.

Non lasciò il Senato di commettere all' Ambasciatore, perchè procedesse innanzi coi suoi maneggi sopra questo affare, e rilevasse fino a qual segno poteva sperarsi il favore della Corte. Ma sebbene egli si adoperasse con tutto il calore, e lo stesso facesse il successore K. Barbon

Morosini, nondimeno la malattia di alcuno dei tre Cardinali, la morte di un altro, ed altri naturali, o ricercati impedimenti fecero differire il negozio per lungo tempo, e finalmente svanire.

Quanto al secondo quesito, si trova, che nel 1695. essendo stato commesso al Magistrato sopra Monasteri di versare per l'adempimento delle Mansionarie, egli volle riconoscere in fatto lo stato delle medesime in questa Dominante, e Contrade annesse. Ne trasse note da quelle Chiese della Città, dove poteva metter piede senza pericolo di moleste frapposizioni, e ne restituì un diligente registro di quelle, che aveva trovate, lasciando luogo di aggiungervi le altre, che nei futuri tempi fossero sopravvenute. Poi ne fece relazione al Senato, esibendo in tre separati fogli lo stato di allora, il quale in sostanza era, che rimanevano inofiziate 42. mila Messe all'anno per conto di Mansionarie nelle sole Chiese visitate dei Preti, Frati, e Monache, e che a 429. mila circa ammontavano quelle, che erano celebrate di questa natura.

L' Eccellentissimo Senato con singolare prudenza volle aver sempre pronti i modi di riconoscer questa materia, lodò in primo luogo con suo Decreto l'istitu-

zione del Regiſtro accennato, perchè aveſſe a continuare ancora nei tempi futuri. In ſecondo luogo per rimediare ai difetti corſi, diede il carico al Magiſtrato di comandare in efficace maniera l'officiatura delle Meſſe a chi ſpettava, e parimente la pronta ſoddisfazione delle limoſine deſtinate dalla volontà dei Defonti. In terzo luogo comandò l'apertura dei Teſtamenti giacenti, acciocchè foſſero adempite le diſpoſizioni dei Teſtatori, non defraudati i Luoghi pii, e corriſpoſto il 5. per cento al Magiſtrato delle Acque.

Se tali provvidenze aveſſero effetto, io non ardirò di affermarlo. Dal regiſtro può darne conto il ſolo Magiſtrato, e quanto alle Manſionarie ſi avverta, che nei calcoli allora prodotti non furono compreſe le Manſionarie della Chieſa di S. Marco, dell' Eccellentiſſime Procuratie, degli Oſpitali, e delle Scuole della Città, le quali eſſendo notorio quanto abbondino di ſimili pie iſtituzioni, ognuno da ſe può comprendere qual numero ſpaventoſo anche allora ſarebbe comparſo alla viſta del Mondo. A tutto ciò ſi aggiungano le iſtituzioni infinite, che dopo quel tempo furono fatte: ſi aggiungano le Manſionarie tutte ſparſe per lo Stato di terra, e di mare; ſi aggiungano tutte l'E-

ſequie, ed Anniverſarj, che per legato, o per divozione ſi pagano dalle Famiglie, e dal compleſſo d' innumerabili Scuole, e Compagnie laiche, e ſi aggiungano finalmente le Meſſe manuali, che in gran copia concorrono alla giornata nelle mani degli Eccleſiaſtici. Poi ſi rifletta, che non eſſendovi nello Stato numero ſufficiente di Sacerdoti a ſoddisfare a tutti queſti carichi, neceſſariamente ne deve ſeguire uno dei due inconvenienti, o che non ſiano adempite in gran parte le ordinazioni legittime dei Teſtatori, o che molta copia di denaro per vie non conoſciute eſca dal Dominio Veneto per ſupplire ai difetti dei Sacerdoti ſudditi. Il primo ripugna a tutte le leggi divine, ed umane. Il ſecondo toglie il nerbo, e la ſuſſiſtenza dello Stato, e progredendo le coſe nella via incominciata, e riducendoſi il Corpo Secolare in ſtato di povertà per la continua diminuzione, che riſente nelle ſue ſoſtanze col mezzo di queſte istituzioni, ſi troverà nel progreſſo del tempo in uno stato violento. E allora ne avverrà un altro genere d' inconveniente peggiore di tutti, vale a dire, o che resterà inofficioſo ai biſogni della Repubblica, e della famiglia, ovvero perderà la riverenza a queſto venerando Sacrifizio con manifesta iattu-

tura della Chiesa di Dio. Il primo è lo stesso che perdere il Principato. Il secondo è perdere la Religione. Il male abbisogna di rimedio, e la mediciua sta riposta nelle mani del Principe, il qnale solo può moderare a norma delle esigenze le leggi civili dei contratti, degli acquisti, delle donazioni, e dei testamenti.

I Padri antichi detestarono la soprabbondanza viziosa delle Chiese, e dei Sacerdoti. Gl' Imperatori ne fecero alle occasioni molti lodevoli provvedimenti.

Dunque con molto più di ragione può la Serenissima Repubblica regolare ogni nociva esuberanza in una materia dove intervengono importantissimi riguardi di Economia, di Religione, e di Stato.

Venezia primo Febbrajo 1763. M. V.

SCRITTURA
INTORNO
AL GIURAMENTO
Che prestano
I VESCOVI.

Num. LXXXIII.

NEl secondo Concilio] Costantinopolitano si era decretato col 5. Canone, che il Patriarca di Costantinopoli avesse l' onore del Primate dopo il Patriarca di Roma, perchè Costantinopoli era la nuova Roma, lo che fu confermato dal Concilio Calcedonese nei Canoni 9. e 16. con altre prerogative. Leone I. Romano Pontefice sul timore, che il Patriarca Notario accresciuto di queste prerogative non volesse estender la sua giurisdizione, creò Vicario Apostolico Anastasio Vescovo di Tessalonica (Salonichio) affinchè vietasse a Notario d' invadere l' Illirico paese confinante alla Chiesa Greca, e paese dipendente dal Patriarcato Romano, e ordinò ad Anastasio il giuramento, che non avrebbe permesso, che nessun Vescovo dell' Illirico si risoggettasse alla Chiesa Costantinopolitana. Questo è il primo giuramento di fedeltà dato al Papa da un Vescovo, an. 444. (Bollar. Rom. t. 1. p. 29.) Vigilio Papa l' anno 545. col disegno di stendere a poco a poco la giurisdizione della Chiesa Ro-

Romana nelle Gallie deputò Auſſarico Mĕtropolitano di Arles Vicario della S. Sede, e ſi fece dare il giuramento, che ſarebbe ſtato fedele alla Chieſa Romana (Bollar. Rom. t. 1. p. 89.) e di queſte elezioni avverte quei Veſcovi delle Gallie acciocchè preſtino onore, e riverenza ad Auſſarico. Lo ſteſſo coſtume ſeguì Pelagio con Sapondo, Gregorio I. col Veſcovo Vigilio (ibid. pag. 92. e 98.) Le formule di queſto giuramento ſottoſcritte dai Veſcovi ſi ponevano ſul Corpo di S. Pietro dai Papi. Gregorio II. eſſendo per mandare Bonifacio a predicare la Fede nella Germania feceſi dare il giuramento, che avrebbe predicato la Dottrina Cattolica pura, che non avrebbe permeſſo, che foſſero violati i diritti della Sede di Roma, che avrebbe riſervate le cauſe maggiori al Ponteſice. (an. 169. Bollar. Rom. t. 1. p. 136.)

Vedendo i Ponteſici, che i Vicarj Apoſtolici aveano troppa autorità, ſtimarono bene ſminuirla, e la ſminuirono con lo ſpedire nelle Provincie dei Legati. Da queſti eſigevano giuramento di fedeltà; e davano a loro ampliſſimi privilegi di preſiedere ai Sinodi, di convocar Metropolitani, d'intervenire all' elezione dei Veſcovi, ed ai Legati mandavano il Pallio

da

da darsi all'eletto Arcivescovo, nè l'Arcivescovo, che riceveva il Pallio, dava verun giuramento. Fu solamente introdotto tal costume nell' 877. in un Sinodo di Ravenna, come leggesi nel Can. 1. e 2. come feci osservare altrove. Nel che s'inganna il celebre Van-Espen (p. 1. t. 15. de Consecr. Episc. §. 3.) il quale attribuisce l'introduzione di simil giuramento a Gregorio VIII. l'anno 1079. Ben' è vero, che su i principj non si riscuoteva il giuramento con tanto rigore, con quanto continuossi ad esigere da Gregorio VII., e dai suoi Successori. Comecchè Gregorio introdusse un nuovo Formulario di giuramento, nè si appagò della sola obbedienza canonica, la qual giuravano alla Santa Sede i Metropolitani per l' innanzi, ma inserì nel Formulario quelle clausole stesse, l' osservanza delle quali giuravano i vassalli ai loro patroni, e fu riflessibile nel volerne il giuramento, e l'esecuzione: così molti, trai quali vi fu il Re di Pollonia, e quel della Sicilia, non vollero, che i Metropolitani lo giurassero, perchè con tale osservanza di questo i Metropolitani divenivano sudditi affatto di Roma anche nel temporale, e così sarebbero stati più parziali di quella Corte, che del naturale loro Principe.

Ten-

Tentò il succeſſor di Gregorio VII. che fu Paſquale, di perſuadere il Metropolitano di Gneſna nella Pollonia, e quel di Palermo nella Sicilia di dare il giuramento conforme il Formulario Gregoriano, ma quei Monarchi mai lo permiſero. (Baron. an. 1102. §. 8.)

Quel giuramento di ubbidienza Canonica, che davano i Metropolitani ai Vicarj Apoſtolici, la qual conſiſteva nel principio in una proteſta di deferenza reverenziale al ſucceſſor di S. Pietro, danno i Veſcovi al loro Metropolitano. Creſciute le facoltà date dai Pontefici ai Legati Apoſtolici, furono i Metropolitani a poco a poco neceſſitati a fare agli ſteſſi Legati, dai quali ricevevano la conſacrazione, anche una proteſta più ampia, la qual corriſpondeva a quelle facoltà, che il Papa avea loro date, come di ſtarſene alla deciſione di eſſi Legati in caſo di differenza nell' elezioni dei Veſcovi, di ragunare, e ſciorre i Sinodi a beneplacito dei Legati, di rimettere la deciſione dei contratti dei Veſcovi non più ai Sinodi, ma ai Legati, di permettere ai Legati il prendere l' informazioni Canoniche ſugli eligendi in Veſcovi. Comecchè erano creſciuti i capi del giuramento per i Metropolitani verſo la Santa Sede, co-

così

sì i Metropolitani accrebbero i capi del giuramento da riceversi dai Vescovi da essi consecrati. Fino anche Gregorio VIII. propose il suo Formulario da giurarsi, e dai Metropolitani, e dai Vescovi egualmente; si abusarono i Legati della detta autorità, tantoche divenuti insoffribili, come racconta Pietro de Marca p. 763. 768. edizione di Francfort, e sollevatosi contro di essi il Re di Scozia, e quel di Francia specialmente, furono aboliti, e introdotti i Nunzj con patto, che non potessero esercitare se non quelle facoltà, che fossero approvate dai Principi, ne'Regni dei quali erano spediti. Intanto Roma entrò in questa mancanza in quelle giurisdizioni, che erano state esercitate dai Legati; però ecco l'elezioni dei Metropolitani, e dei Vescovi devolute a Roma, e il giuramento, che davasi dai Metropolitani, e dai Vescovi ai Legati, cominciossi a mandare a Roma. Così insensibilmente si dilatò su questo capo l'autorità Pontificia. E tutto ciò sia detto al riguardo storico, su qual fondamento Roma pretende ora di poter' esigere da'Vescovi, dagli Abati, e Abbadesse (giacchè agli Abati, alle Badesse, e ad altri Superiori di Comunità estese il formulario del giuramento Gregoriano) il suddetto giuramento.

Re-

Resta ora da vedere, se i Principi debbano permettere, che i loro sudditi diano tal giuramento di fedeltà al Pontefice. Io crederei di nò, ed eccone la ragione.

I. L'istituzione del giuramento di fedeltà, parlo di quella fedeltà da vassallo, che deve ogni suddito al naturale suo Principe, ebbe principio dai Principi. Non parlo di quella dipendenza, che i Vescovi come membri devono avere verso il Papa come Capo, la qual dipendenza, che dicesi *Obbedienza Canonica*, è necessaria per formare l' Ecclesiastica Gerarchia. L'istituzione del giuramento di fedeltà ne' Vescovi (e ciò intendesi di tutti gli Ecclesiastici) cominciò dal Principe, e i Pontefici nei loro Diplomi non si vergognavano di porre al nome dell'Imperatore *Piissimo Domino nostro Imperatori &c.* come si può vedere nei Bollari, e nei Capitolari di Carlo Magno trovansi molte Bolle de'Pontefici, i quali attestano, che saranno obbedienti alle leggi portate dagl' Imperatori. Sino che l' Imperio Romano dominava per tutto non vi era bisogno, che gl' Imperatori approvassero l'elezione dei Vescovi, e si facessero dare il giuramento di fedeltà dagli eletti, poichè erano tutti loro sudditi; ma squarciato che fu Romo-

lo,

so, o sia Augustavo l'anno 465. e molti Regni indipendenti si formarono, e dell I-talia s' impossessò Odoacre, volle questo Re d' Italia confermare l' elezione del Romano Pontefice, e volle, che da lui se gli giurasse fedeltà. Per di cui consenso fu eletto Felice III. l'anno 483. Odoacre confermò l' elezione, e riscosse il giuramento, che Felice sarebbe stato fedele ai Re d' Italia, e non agl' Imperatori Greci. (Baron. an. 483. §. 2.) Così protestò al detto Odoacre il Papa Simmaco, come leggesi negli Atti del Concilio Romano tenuto l'anno 502. Così seguirono tutti i Re d' Italia a confermar l' elezione dei Pontefici, e a volerne il giuramento; anzi il Re Teodosio senza l' intervento del Clero creò Pontefice Felice IV. e lo stesso giuramento si faceano dare i Re d' Italia dai Vescovi dei loro Domini, per esser certi, che sarebbero stati fedeli, nè avrebbero aderito al partito dei Greci loro nemici.

Scacciati i Goti dall' Italia dall' Imperator Giustiniano, gl' Imperatori d' Oriente seguitarono a confermare l' elezione dei Papi, e dei Vescovi, e a farsi dare il giuramento di fedeltà (P. de Marca l. 8. c. 9.)

Sottratta Roma dall' Imperio de' Greci,

ti, e inſtituitoſi l' Imperio di Occidente nella perſona di Carlo Magno, i Pontefici, non che poi i Veſcovi dipendenti dai Papi, diedero il giuramento di fedeltà agl' Imperatori. Queſto punto è provato a lungo con monumenti irrefragabili dal Cojute negli Annali Eccleſiaſtici dei Franchi nell' anno 824. §. 21. e Anaſtaſio Bibliotecario nella vita di Sergio II. narra come Sergio preſentò il giuramento di fedeltà all' Imperator Lotario, ed è oſſervabile queſta particolarità, che il d. Imperatore ordinò ai ſuoi ſudditi, ed ai Romani, che portino riverenza, e preſtino obbedienza al Papa, ma dopo che diede il giuramento, il che oſſervaſi anche ora in Francia nei Veſcovi, i quali pria che non abbiano dato il giuramento di fedeltà al Re nei loro Veſcovadi, ai quali furono eletti, niente poſſono ingerirſi. L' ambizione di Carlo il Calvo Imperatore fu cagione, che i Pontefici deſiſterono di dare queſto giuramento agl' Imperatori. Di più in quei tempi con finiſſima arte cominciò la Corte Romana a ſpacciar la celebre donazione di Coſtantino. Dico finiſſima arte, imperocchè provato, che Roma era indipendente dagl' Imperatori, per conſeguenza cedeva l'obbligazione dei Papi di dare il giuramento

to

to dl Padrone della Città, il quale non v'era. Questo punto osservai in una nota al Pereira p. 359.

Ma che anche della fedeltà dei Vescovi dell'Italia volessero esser certi i Re dell'Italia, ne abbiamo un bellissimo argomento in una lettera di Giovanni VIII. al Re Carlo Mano. Era morto Allargardo Vescovo di Vercelli, nè potendosi il Clero, e il Popolo accordare nell' elezione, il Papa propose a Carlo Consperto, e per indur Carlo a dargli il Vescovado gli attesta, che Consperto fu, e sarà fedele al Re, e al Regno: *vobis agnito fideli*, an. 819. (Ughell. Ital. Sac. t. 4. p. 766.)

II. E' ragionevole, che al Patrono Territoriale debba il Vescovo prestare il giuramento di fedeltà, e non al Papa, che non ha nessuna giurisdizione nel temporale dei Principi. Se lo deve un feudatario, il quale ha un piccolo distretto, ed ha una o due centinaja di persone sotto di se, perchè nol dovrà dare un Vescovo, che ha più, e più migliaja di persone nella sua Diocesi, ed ha tenute grossissime? Quai danni possa cagionare un Vescovo, che con giuramento sta attaccato ad un' altra Corte, e perciò si rende alieno al suo Principe, serva che si

rammentino, ogni uomo prudente il vede. Ma quanto maggiori diverrebbero, se tutti i Prelati di uno Stato, i quali danno il consueto giuramento a Roma, si ostinassero a volerlo osservare? L' accaduto in questi ultimi anni in un Vescovo fornito di eminente dignità (Card. Molino) col pretesto di volere osservare il dato giuramento, diede un mal'esempio al suo numerosissimo gregge di aperta ricalcitranza, e disubbidienza alle leggi del suo legittimo Sovrano. Eppure fu un solo, che ciò fece, e cagionò dei disturbi. Se non avesse dato il giuramento al Papa, non avrebbe avuto motivo nessuno di disubbidire. Trattasi dunque della pubblica quiete il vietar simil giuramento, ed esser certo della fedeltà dei Sacri Ministri maggiori.

III. Diviso che fu l' Impero da Lodovico il Semplice ai suoi figli, a Lotario associato nell' Imperio assegnossi il Regno d' Italia, a Pipino diedesi il Regno di Aquitania, e la Baviera a Lodovico. Narra il Cojute negli Annali Ecclesiastici dei Franchi all' anno 829. e lo confermò il Mezaray, che tutti e tre vollero, che i Prelati dei loro respettivi Regni dessero il giuramento di fedeltà, e da quel tempo in quà si osserva nella Francia il lo-

de-

devolissimo, ed imitabilissimo costume, che i Prelati tutti avanti di prendere il possesso dei loro benefizj, diano il giuramento di fedeltà al Re in mano dei Ministri Regj. Invase che furono le Spagne dai Saraceni, come narrano gli Storici Spagnuoli, i Re d'Aragona introdussero l' usanza, che l'eletto Vescovo desse il giuramento di fedeltà al Re, benchè dal Re fosse stato nominato. La nomina fu rinunciata dal Re Pietro, quando fu coronato in Roma, per le molte istanze del Papa Innocenzio III. l'an. 1206. e fu rinunciata ai Capitoli, *assensu regio minime requisito*, ma si riserbò il giuramento di fedeltà, *signum regiae fidelitatis*. Prevedevano quei Monarchi cosa potessero fare i Vescovi poco affezionati al Governo, e ritrovandosi quei tre Re Francesi in guerra fra se, e i Re d' Aragona attorniati da' Saraceni, vollero da essi il giuramento di fedeltà. Vedeva anche Roma, che una volta che ai suoi interessi avesse legati col giuramento i Prelati maggiori della Cristianità, avrebbe dominato a piacere, e i Principi le avrebbero dovuto stare soggetti. Però tutte le arti tentò d' introdurre il formulario del giuramento, e fu sollecitissima in esigerlo, e depose, e scomunicò quei Prelati, che lo
 vio-

violarono in qualche articolo. Però le fu facile per mezzo di esso ottener ne' tempi passati quel che volle. Il Popolo, quando trattasi di Religione, segue i suoi Pastori: e il solo Arcivescovo di Upsal fu valevole a scacciar dal Trono di Svezia la Real Casa Vasa, perchè per molti anni vi avea regnato, e le Storie di Portogallo fan vedere abbastanza il timor grande, che aveano quei Monarchi di disgustare alcun Vescovo. Per metter discordia tra il Principato, e l'Ordine Ecclesiastico coll'occasione che furono pubblicati i suoi regolamenti per i Claustrali, la Corte di Roma colle sue lettere ai Vescovi del Dominio ricordò il giuramento dato, e gli eccitò ad osservarlo, che è lo stesso che persuadere la disubbidienza; ed in vero, come dissi sopra, uno da questo giuramento ne fu mosso. Levisi dunque fomento tale, così sgraverassi il Principe di simile timore per l'avvenire, e faccia dare a se, che è il temporale Padrone del temporale il giuramento di fedeltà, come sel fa dare da' Feudatarj di gran lunga men potenti dei Vescovi, e in quanto alle rendite, e in quanto al numero delle persone, e s' imitino i Re di Francia.

IV. Ma quel che più deve muovere il Principe a vietare il giuramento secon-

do

do il Formulario Gregoriano si è, che in detto Formulario contengono cose affatto opposte al Principato.

1. L' Articolo primo è questo: *Io N. Vescovo della Chiesa N. da quest' ora in poi sarò fedele, e obbediente al B. Pietro, e alla S. R. C. e al Papa N. e ai suoi Successori, che canonicamente saranno eletti.*

Questa proposizione di fedeltà, e di ubbidienza è troppo vaga, ed illimitata, perchè stendesi a tutto ciò, che può venire in capo al Papa di prescrivere ai Prelati, e in virtù di tal giuramento alcuni possono credere di esser tenuti ad eseguirlo. Questa specie di ubbidienza mi par simile a quella, che giurano nella loro Professione di osservare verso il lor Generale i Gesuiti. Troppo mi stenderei se volessi confutare il costume cattivo di simil giuramento. Tutto quello, che fu scritto dai Provveditori Generali dei Parlamenti di Francia, e specialmente dal Mendar contro la cieca prontissima ubbidienza dei Gesuiti verso il loro Generale mirabilmente quadra col giuramento di fedeltà, ed obbedienza, che esigono i Papi dai Prelati. A quali eccessi però quella ubbidienza verso il Generale abbia trasportati alcuni Prelati deboli del fanatis-

 mo

mo di questo giuramento, non mancano nei tempi passati esempj di Vescovi, che ammutinarono Popoli, e in favore della Corte di Roma si dichiararono contro il Principe loro naturale.

Artic. 2. *Non farò, non consiglierò, non consentirò, che sia loro tolta la vita, o qualche membro, o siano imprigionati.*

Il dottissimo Van-Espen p. 1. t. 15. de Conf. Episc. §. 10. dice, che il Papa non può pretendere l'esecuzione, e l'obbedienza di questo Articolo, e del primo, se non da quei Vescovi, che gli sono soggetti anche nel temporale, la qual soggezione non hanno i Vescovi del Dominio Veneto.

3. *I disegni, che il Pontefice mi comunicherà o per lettera, o per mezzo del suo Nuncio, dalla manifestazione dei quali gliene possa risultar danno, a veruno scoprirò.*

Questo Articolo pure, dice il sopraccitato Van-Espen, deve legare il Feudatario verso il Principe diretto, e perciò i Vescovi dello Stato Pontificio, non mai i Vescovi di alieno Dominio. E' contro il gius di natura, che il Suddito, che sa di certo, che un nemico macchina contro il di lui Principe, debba tacere, e non avvertirlo. Questo silenzio è una coo-

pe-

perazione col nemico ſteſſo a danno del Principato, e della Patria. Il Principe però non deve, nè può permettere, che un Prelato ſuo ſuddito giuri di oſſervarlo.

4. *Darò ajuto ai Papi a ritenere, e a difendere il Papato Romano, e le regalìe di S. Pietro contro qualſiſia uomo, ſecondo il mio grado.*

Troppe rifleſſioni mi ſi preſentano, perchè tutte le poſſa riſtringere in poco, per laſciar l' equivoche parole di *Papato Romano*, le quali poſſono ſignificare il primato della Romana Cattedra iſtituito da Criſto. E' pur troppo vero, che ogni Prelato, anzi Cattolico deve difenderlo, deve ritenerlo, perchè slontanandoſene diviene ſciſmatico, e impugnandolo Eretico. Ma ſe ſi prendano quelle parole giuſta il ſignificato, che loro danno gli adulatori Romani, che il Papa ſia Padrone dei Monarchi, che gli poſſa deporre, che poſſa ſciorre dal giuramento i ſudditi, e mille altre sì fatte ſpiegazioni, io anzi direi, che alcun buon Cattolico, non che un Prelato, deve in coſcienza ſoſtenere il contrario, e predicarlo, perchè l' ubbidienza al natural Principe è di jus divino, ſul qual jus non tiene autorità il Pontefice. Anche la parola *Regalìa* è troppo ampia, abbraccia la

collazione di tutti i Beni Ecclesiastici, dei quali pretende Roma di lasciare agli Ecclesiastici il solo usufrutto, la riscossione delle annate, dei quindenni, l'esenzione dei Beni Ecclesiastici dalle pubbliche gravezze. Un Vescovo, che volesse osservare a puntino tutte queste, ed altre più, che corrono per Regalie di S. Pietro, questo articolo distrugge l'ombra stessa del Principato, poichè qual' autorità può più riconoscere nel Principe? Ma vi è di più.. Il Prelato giura di difendere il Papato, e le Regalie di S. Pietro *contro ogni uomo*. Dunque anche contro il Principe suo stesso, che cade sotto la voce di uomo. Puossi sentir di più? E la deve difender *secondo il suo grado*. Se è Abate Regolare, coll' esortare, col pregare, col persuadere, col minacciare i suoi Monaci a non ubbidire al Principe, se attenta qualche poco contro qualcheduna di queste Regalie. Se è Vescovo, collo scrivere ai Parochi, che inducano il Popolo a non ubbidire al Principe, a' Confessori, che ammoniscano i Penitenti a violare gli ordini del suo Sovrano, il quale poco cura le Regalie Pontificie. In buona coscienza un Principe, che per obbligo indispensabile di quel grado in cui Dio l'ha posto, deve invigilare al bene, ed alla quiete dei suoi

Po-

Popoli, per ottenere il qual bene, e conservar la qual quiete, l'unico mezzo si è l'obbedienza del suddito alle leggi, può, e deve permettere il giuramento di questo articolo, che diametralmente si oppone al bene, ed alla quiete dei suoi sudditi; può permetter senza offender la maestà del suo Trono, e rendersi colpevolissimo avanti Dio della cattiva custodia del deposito di tanto popolo datogli da Dio Signore, che un'altra Potenza lo spogli di ogni giurisdizione, e faccia giurare moltissime autorevoli, e rispettabili persone, che lo assisteranno in sì fatto vergognoso spoglio?

5. *Tratterò onorificamente, e ajuterò nelle sue indigenze il Legato della Sede Apostolica, e nella gita, e nel ritorno.*

Il trattar bene i forestieri, e specialmente i qualificati, e i fregiati del pubblico carattere ridonda in lode del Principe, al quale vengono spediti. Ma se, come qualche volta avvenne (e ultimamente in Portogallo) questo Nuncio Pontificio dimentico del proprio carattere viola le leggi ospitali del Principe appresso il quale risiede, se viola il gius delle genti, e perciò il Principe gli ordina di ritirarsi dai suoi Stati dentro il tal termine di tempo, e ingiunge ai sudditi di non aver

con lui commercio, che dovrà fare quel Vescovo, quell'Abate, i quali giurarono di trattarlo onorificamente, di assisterlo nelle indigenze? Insegna S. Tommaso, che perchè un giuramento tenga, non deve avere eccezione, e se v'è, devasi esprimere. In questo Articolo vi è questa eccezione: Se il Nunzio parta scacciato dal Principe; nè l'eccezione si nomina. Giacchè dunque da se stesso è nullo il giuramento, perchè permetter che si faccia?

6. *Invitato al Sinodo verrò, se non sarò trattenuto da Canonico impedimento*, e da qualche Papa posteriore a Gregorio VII. fu aggiunto, *e se non potrò venir' io, spedirò i miei Legati*.

Osservisi, che il Papa dispone dei Vescovi, e dei Prelati di uno Stato estero, come dei sudditi suoi naturali. Della licenza da doversi impetrare dal proprio Principe, non si fa parola. Eppur sappiamo dalle Storie dei Concilj, che i Principi destinavano quai Vescovi, e quai Prelati dovessero andare al Sinodo, e quali stare alle residenze loro. Questo è un articolo da Padrone troppo dispotico in paese non suo su' sudditi alieni; e il Vescovo giura pure senza far parola del suo Principe, che vi anderà, o che vi spedirà. Si vede, che tanto il Pontefice nel

vo-

voler tal giuramento, quanto i Prelati, che lo danno, non riconoscono per suo Principe, secondo le massime di Roma, che il Papa; che questi è superiore a tutti i Principi, e che tutti quanti gli Ecclesiastici immediatamente gli son soggetti. Ingiuria si è questa, che non può volere il Principe, che sia fatta alla sua autorità sovrana.

7. *Ogni tre anni visiterò i limini degli Apostoli o personalmente, o per mezzo di un mio Nuncio, se non sarò dispensato da licenza Apostolica.*

Anche a questo Articolo si può fare l'osservazione fatta sull'Articolo prossimo antecedente. Del Sovrano temporale, la licenza del quale è necessaria, non si parla. Molte cose attenenti alla Storia visarebbero da dire su questa visita. Ristringerommi al solo necessario. Io non trovo alcuna cosa ordinata dai Pontefici con tante Bolle, e sì fulminanti, quanto questa visita. Sappiamo da più Bolle, che furono sospesi molti Vescovi, perchè non andavano a Roma spirato il giurato triennio. Sappiamo, che Alessandro IV. con due Bolle negli anni 1257. 1258. rivocò tutte le licenze date ai Vescovi di non venire a Roma. Sisto V. appena assunto al Pontificato pubblicò la sua Bolla *Ro-*

manus Pontifex, colla quale minaccia i Vescovi, che non verranno, o non manderanno *ad Limina*, e protesta, che non farà grazia alcuna ai Principi, se non la domanderanno per mezzo dei Vescovi, che vengono *ad Limina*. Sisto V. Pontefice di gran mente, che voleva arricchir Roma a spese altrui, e voleva sapere le forze della Chiesa (giacchè allora credevasi, che il Papa fosse Padrone supremo di tutti i beni Ecclesiastici, e padrone immediato di tutte le persone Ecclesiastiche) vide, che ogni Vescovo venendo, o mandando a Roma, vi avrebbe portato del soldo, o per mantenersi, o per impetrar grazie, con che arricchiva il suddito, avrebbe il Prelato data distinta relazione della sua Chiesa, dei Beni, e del numero degli Ecclesiastici, e da questa relazione avrebbe compreso cosa si potesse compromettere. Più chiaramente manifestò questo suo disegno di voler sapere la quantità dei Beni Ecclesiastici in ogni Principato, quando colla sua Bolla *Regularium Personarum*, ordinò ai Superiori Claustrali di far note esatte di tutti i beni delle loro Chiese, e Monasteri, e spedirle a Roma, da porsi una copia negli Archivj delle respettive Monastiche Congregazioni, e una nell' Archivio Generale da lui in Roma eret-

to per conservare i catastici dei beni delle Chiese, e dei Monasteri. E perchè prevedeva, che qualche cauto prudente Principe avrebbe ciò vietato, minaccia la scomunica agli Ordinarj, se avessero in ciò impediti i Claustrali Superiori. Conservansi tuttora in Roma tali note. Lo spirito di Sisto non si estinse; più chiaramente scoppiò in Benedetto XIV. Non contento della visita triennale dei soli Vescovi, volle, che anche gli Abati, i Priori, ed altri, che godono territorio separato, se ne vengano a Roma, e giurino di venirvi. La Bolla comincia *Ad Sancta*. Neppur questi vengono a Roma sprovveduti di soldo, anche questi hanno voglia di conseguir delle grazie, e dei privilegj, e spendono allegramente. Il secondo fine di tali visite scorgesi nella Bolla dello stesso Benedetto *Summus Pontifex*. I Prelati Superiori devono far la relazione dello stato delle loro Chiese, la qual relazione consiste in otto articoli. Nel primo il Vescovo deve spiegare l'ampiezza della sua Diogesi, i Castelli soggetti, le Ville, le rendite della Cattedrale, delle Prebende Canonicali, delle Chiese Collegiate, delle Parrocchiali, il numero degli Ospitali colle loro rendite, dei Collegi, delle Confraternite, e dei Monti di Pietà ec. Nel secondo, se abbia visita-

stata la Diogesi, che sistema tenga nella Cancelleria, se osservi la Tansa Innocenziana ec. Nel terzo, qual vita menino i Canonici, quale i Parochi, se facciano bene il loro ufizio ec. Nel quarto deve esporre lo stato del Clero Regolare, come viva, come si regoli ec. Nel quinto, darà un'esatta informazione delle Monache, dei loro Monasterj, delle loro rendite, delle loro regole ec. Nel sesto ragguaglierà lo stato del Seminario, rendite, Cherici, Maestri ec. Nel settimo lo stato dei Luoghi pii, Ospitali, Confraternite, Monti di Pietà, Regole, regolamenti, fondi. Nell' ottavo darà un dettaglio dei Laici, se buoni, o cattivi, se docili, a qual vizio più portati. Egual relazione devono dare a proporzione i Prelati inferiori, e se non possono i Prelati e Maggiori, e Minori andare a Roma, devono però spedir colà queste relazioni. Il Principe naturale, a cui incombe per obbligo il saper tutto, può fare dello Stato suo proprio più minute ricerche? Non posso maravigliarmi abbastanza, come i Principi abbiano potuto per tanto tempo ciò sapere, e permetterlo. Che bisogno vi è, che Roma debba tutto ciò sapere?

Questi Articoli sono del giuramento del

del Formulario Gregoriano. Dai Pontefici susseguenti ve ne furono aggiunti altri due,

8. *Non venderò, nè donerò, nè impegnerò, nè infonderò di nuovo, o in qualunque altra maniera alienerò senza la saputa, e il permesso del Romano Pontefice le possessioni attenenti alla mia Mensa Vescovile.*

Che giurino questo Articolo i Vescovi dello Stato Pontificio, va bene. Il Papa è il loro Padrone anche nel temporale. Ma che lo debbano giurare i Prelati Veneziani, questo mi pare strano. Beni stabili nello Stato Veneto si hanno d' alienare, infeudare ec. colla saputa, e colla permissione di un Principe Territoriale che neppur si nomina; tanto è vero, che gli Ecclesiastici si credono esenti da ogni giurisdizione del Principe Laico, e che nello Stato Veneto vi deve comandare Roma, e gli Ecclesiastici. Ma sono beni Ecclesiastici non in se stessi, che non sono nè Preti, nè Frati; ma perchè coi loro frutti si mantengono i Preti, e i Frati, in egual maniera doverebbonsi dire Ecclesiastici quei panni, e quelle toghe, colle quali si vestono i Preti, e i Frati, perchè se i frutti delle campagne nutrono il corpo dei Preti, e dei Frati, le lane lo cuoprono. A parlare in veri termini della

buo-

buona antichità, per bene Ecclesiastico non dovrebbesi intendere, e non intendevasi, se non quello, che immediatamente apparteneva al culto di Dio, e al moderato vitto, e vestito del Cherico addetto al divin servizio, e quel bene dicevasi Manso, e sotto questo nome non cadevano servitori con costose livree, camerieri ben vestiti, e galanti, non carrozze, non cavalli, non addobbi splendidi, ma volea S. Paolo, che i Preti fossero contenti delle cose solo bastanti a coprirsi, e a nutrirsi: *quibus tegamur*, *&* *nutriamur*, *his contenti sumus*. Se a questo stato si ridurranno gli Ecclesiastici, i Principi gli assenteranno dagli aggravj, come assentano i Frati Riformati, e i Cappuccini. Ma posseder la metà quasi dello Stato, e pretendere, che il solo Papa se ne possa di tali beni ingerirsi, la protesta è troppo avanzata.

9. Il nono Articolo è questo: *Con tutte le mie forze osserverò, e farò, che si osservino anche dagli altri le regole dei SS. PP., i Decreti, e le ordinazioni, o sia disposizioni, riserve, provviste, e commissioni Apostoliche*.

Questo Articolo abbraccia tutto quello, che si può immaginare, e per dar più credito a quel che si è per dire, si princi-

cipia dalle regole dei SS. PP., e dai Decreti dei Concilj, quasichè la stessa osservanza meritino le riserve, le provviste, le commissioni Pontificie. Ben fatto, che viviamo in tempi, nei quali si sa distinguere cosa sia tradizione, o sia regola dei Santi Padri, cosa Decreti dei Concilj. Quelle in tutta la Chiesa universale si tengono, e si osservano, questi non in tutti i Regni egualmente si osservano. Molti Decreti del Concilio di Trento non sono osservati in Francia, le riserve, le provviste, e certe commissioni Apostoliche son tacciate di abusi dai Concilj di Costanza, e di Basilea: e se in certi Paesi sono ammesse per la di loro esecuzione, è necessario, che siano rivedute, ed autorizate dal Principe. Però non può giurare un Vescovo di farle osservare, ed osservarle, se il Principe non le approva; perchè talune di esse sono opposte alle leggi statutarie delle Provincie, nelle quali l'osservanza di esse produrrebbe degl' incomodi, e dei disturbi nei popoli. Questo giuramento pertanto su questo articolo è nullo, perchè non dipende dal Prelato il far' eseguire tali riserve, e tali provviste, ma dal Principe laico.

Questo Formulario dunque è ingiurioso all' autorità, e alla maestà del Prin-

cipe Territoriale, si oppone alla quiete, e al buon governo dei sudditi, contiene articoli, che non è in potere del giurante Prelato adempire; però crederei, che non si dovesse prestare da nuovo Prelato, e crederei, che la Corte di Roma si potesse, e dovesse contentare di quella promessa, che ogni Sacerdote nella sua Ordinazione fa al suo Diocesano. Questi lo interroga: *Promittis mihi obedientiam, & reverentiam?* e l' Ordinato gli risponde, *Promitto*. Che serve pretender giuramenti, l' osservanza dei quali è incongrua, e impossibile? Promettino i Vescovi al Pontefice riverenza, che se gli deve come al Capo della Chiesa, come al Successore del primo degli Apostoli: promettino obbedienza, ma canonica, cioè in tutte quelle cose, che secondo i Canoni loro ordinerà il Pontefice; e i Principi non che opporsi obbligheranno i recalcitranti Vescovi ad una pronta obbedienza in cose tali al Papa. E giacchè i Prelati devono esser di modello al loro gregge di quella obbedienza, che tanto inculcano gli Apostoli S. Pietro, e S. Paolo doversi prestare ai Principi, e modello di quella fedeltà, che ogni suddito per legge naturale deve al proprio Principe, i Prelati, dissi, giurino questa fedeltà, questa obbedienza al loro

So-

Sovrano, e con questo atto ispirino l'osservanza dell' una, e dell'altra ai loro Popoli.

Leggasi nel rimanente il Formulario del giuramento dei Vescovi ordinato da Gregorio VII. che trovasi esteso nel Pontificale Rom. ediz. Ven. del Baglioni 1765. pag. 53.

SCRITTURA

DEL CANONICO

ANTONIO MONTAGNACO

A favore delle Traslazioni delle Mansionarie da luogo a luogo, e riguardo alla riduzione delle Messe, rassegnata dal medesimo

ALLA DEPUTAZIONE ESTRAORDINARIA

Il dì 5. Marzo 1768.

Num. LXXXIV.

Illustriss. ed Eccellentiss. Sigg.
DEPUTATI ESTRAORDINARJ
AD P. C.

SI sono degnate VV. EE. d'ingiungere alla mia rassegnazione di prendere in esame giuridico i seguenti due punti. Primo, se per traslatare una Mansionaria da un luogo all' altro si renda necessario l' intervento della Potestà Ecclesiastica, mentre sta ferma l' opera pia, nè altro si fa, che mutare il luogo destinato dal Fondatore, e Testatore. Secondo, trovandosi nello Stato più numero di Messe dipendenti da Testamenti, che numero di Sacerdoti sudditi bastante a sodisfare, e dovendosi lasciare spazio anco a quelle, che per occasioni di funzioni, divozioni, morti, ed altre giornaliere occorrenze si rendono necessarie, quale espediente convenga al Principe di prendere onde render possibilmente adempite le prescrizioni senza accrescere il numero dei Sacerdoti sud-

sudditi, e senza lasciare uscire il denaro dallo Stato.

Perchè l'esame commesso esser deve giuridico, trovo dunque del dover mio d' investigare, e di stabilire secondo i principj del Diritto pubblico, primo, che in tutto ciò, che ha rapporto alla dottrina, e alla credenza, al ministero spirituale, ed al giudizio interiore nel foro della coscienza nella Chiesa Cristiana certamente è dell' essenzial competenza della Ecclesiastica Potestà. Secondo, tutto ciò, che riguarda la disciplina esteriore nella medesima Chiesa, è della essenzial competenza della potestà secolare. Posti questi due principj, mostrerò, primo, che nè la traslazione da luogo a luogo delle Messe ordinate colle istituzioni delle Mansionarie, nè le fondazioni di un certo numero di Messe, nè lo stabilimento dello stipendio, o elemosina per farlo celebrare riguarda nè il dogma, nè la fede, nè il ministero spirituale. Secondo, proverò, che il trasferire da luogo a luogo, e il dar sistema, e regola al numero delle Messe, che sono state disposte, o volessero disporsi da' sudditi co' loro Testamenti è una provvidenza, che riguarda la disciplina esteriore, così per quello che ha rapporto alla felicità, ed alla tranquilli-

tà

tà dello Stato, come in ciò, che si riferisce alla necessità di provvedere agli abusi, che in queste materie si fossero introdotti. In terzo luogo finalmente concluderò, che è adunque della competenza della secolar Potestà il permettere, e comandare le traslazioni da luogo a luogo delle Messe ordinate con istituzioni di Mansionarie, e che è debito suo ancora di dar sistema, e regola al numero delle Messe da celebrarsi, e che sono già disposte, o volessero dai sudditi disporsi nei loro Testamenti, allor quando la felicità, e la tranquillità dei sudditi medesimi turbata fosse da men regolate fondazioni, e che la necessità di riparare agli abusi per tali motivi introdotti ricercasse. Lo che concluso in via di ragione, come VV.EE. hanno comandato, mi permetteranno, che prima di uscire dall'argomento, non tralasci di accennar loro alcune brevi riflessioni, alle quali reputo necessario di aversi riguardo per condursi in questa delicata materia all'esercizio pratico colle cognizioni, che derivano non solo dalla Giurisperizia, ma con quelle ancora della Giurisprudenza.

Vengo dunque alla prima proposizione, con cui ho asserito, che tutto ciò, che ha rapporto alla dottrina, e alla cre-

denza, al ministero spirituale, ed al giudizio interiore del foro della coscienza è della competenza essenziale dell' Ecclesiastica potestà. Di tutte le cose della nostra Religione, altre riguardano il dogma, e la fede, altre la disciplina: gli articoli, che riguardano la fede, e l'amministrazione dei Sacramenti sono sempre gli stessi, e non ammettono, come dice Tertulliano (de Virg. veland. c. 1.) se non una sola regola invariabile, ed irreformabile: *Regula quidem fidei una omnino est, & immobilis, & irreformabilis*, e perchè questi articoli riguardano unicamente la santificazione delle anime, e l'interna persuasione del cuore, non è dubbio, che non siano nella loro sostanza della privativa Ecclesiastica Potestà.

Passiamo alla seconda, cioè, che le cose, che riguardano la disciplina esteriore nella medesima Chiesa sono della competenza privativa della Potestà secolare. Il medesimo Tertulliano di sopra citato, stabilito il soprallegato Canone circa le cose di fede, aggiunge tosto in proposito di quelle cose, che hanno relazione alla disciplina, che esse sono soggette a novità, a variazione, ed a riforma: *Hac lege fidei manente* (ibid.) *cætera jam disciplinæ, & conversationis admittunt novitatem*

tem correctionis. Lo che fu pure osservato da Papa Pelagio II. (Epist. ad Episc. Histr. c. 19.) il quale cita l'autorità di S. Leone: *quidquid præter fidem agitur*, *Leone docente*, *ostenditur*, *quia nihil obstat*, *si ad judicium revocetur*. E siccome tutto ciò, che è soggetto a variazione, ed a mutazione, ed a giudizio, ed esterior correzione nella Chiesa è della competenza essenziale di chi ha la somma podestà nella Repubblica, così è chiaro, ch'è della competenza essenziale della secolar potestà. Quindi è, che Monsig. de Marca afferma, che il Concilio di Calcedonia, il quale fu celebrato al tempo del sunnominato Papa Leone, e sotto l'impero di Marciano nell' anno 451. di Cristo, acclamò questo Imperatore, come *Sacerdote*, per questo, ch' egli prese cura dello stato esterno della Chiesa, aggiungendo, che tanta in ciò fosse l' autorità dei Principi che Socrate, il quale visse in quel medesimo secolo, lasciò scritto, che da essi Imperatori cominciarono a dipender le cose Ecclesiastiche tostochè abbracciarono la fede nostra: *Martiano Augusto* (De Concor. Sac. & Imper. l. 2. c. 10. n. 7.) *acclamatum est a Conc. Calcedonensi: Sacerdoti Imperatori: Ecclesiasticorum enim negotiorum statui externo ab il-*
E 2 *lo*

lo Principe, quemadmodum a cæteris Principibus Christianis optime cautum eras, quorum in eo articulo tanta vigebat auctoritas, ut Socrates scripserit: ab Imperatorum arbitrio, ex quo Christianam fidem amplexi sunt, res Ecclesiasticas pependisse.

Che tutto quello poi, che nella Chiesa è soggetto a mutazione, a variazione, a giudizio, ed esterna correzione sia della secolar competenza è cosa molto cospicua. La Podestà secolare è costituita essenzialmente da Dio sopra tutto quello, che è indirizzato a conservar la tranquillità, e la fedeltà del Popolo; ogni cosa, che possa mutarsi, variarsi, giudicarsi, ed esteriormente correggersi può alterare nel popolo la felicità, e la tranquillità dello stesso: adunque tutto ciò, ch'è soggetto a mutaziene, giudizio, ed esterior correzione è soggetto essenzialmente alla competenza della potestà secolare. L'Apostolo S. Paolo per questo ordinò di far preci a Dio per la salute dei Principi del secolo, perchè a loro spetta la cura della quiete, e della felicità della vita degli uomini: *Pro regibus, & omnibus, qui in sublimitate sunt, ut quietam, & tranquillam vitam agamus.* (1. Tim. 2. 2.)

Per maggiormente comprendere nel suo fondo la verità di questo principio, basta riflettere, che due sono in questo

Mon-

Mondo le giurisdizioni essenziali, e necessarie al governo del popolo Cristiano. L' una è quella dell' Impero, l' altra quella del Sacerdozio: *Duo sunt*, diceva Papa Gelasio, *duo sunt, quibus principaliter hic Mundus regitur, auctoritas sacra Pontificum, & regalis potestas* (Dist. 51. cap. *Duo sunt*). Siccome però la Chiesa, ed i sacri Ministri sono entrati nell' Impero, e non già l' Impero nella Chiesa, giusta il detto di S. Ottato di Mileti (De Schism. Donat. l. 2. pag. 52.) *Non enim Respublica in Ecclesia, sed Ecclesia in Republica*, è evidènte, che tutto ciò, che non appartiene alla giurisdizione essenziale della Chiesa, appartiene a quella dell' Impero, la giurisdizione della Chiesa, dice Fleury, è quella, che Gesù Cristo ha data ai suoi Apostoli, allorchè disse loro: *Data est mihi omnis potestas in cælo, & in terra: euntes ergo docete omnes gentes, baptizantes eos .... docentes eos servare omnia, quæ mandavi vobis*. Ecco, soggiugne Fleury (Disc. 7. sur l' Hyst. Eccl. n. 1.) tutto ciò, a che Cristo riduce l' esercizio della potestà data agli Apostoli, alla istruzione della dottrina, ed all'amministrazione dei Sacramenti. Di fatto egli mandò i suoi Apostoli a regger la sua Chiesa con quella polizia medesima, che il

il suo Padre Celeste l' avea mandato a fondarla : *Sicut misit me Pater , & ego mitto vos* (Jo. 21.) Egli non venne per governare esteriormente , e temporalmente, nè per giudicare degli affari del Mondo , ma per salvarlo : *Non enim misit Deus filium suum in mundum , ut judicet mundum , sed ut salvetur mundus per ipsum .* (Jo. 13.) e finalmente si espresse egli stesso , che il suo Impero non era di questo mondo : *Regnum meum non est de hoc mundo .* (Jo. 18.) Espressioni son tutte queste , che indicano più di quel , che sia bisogno di altre prove , che la potestà Ecclesiastica non si estende per se stessa nè per divina istituzione alle cose della disciplina esteriore della Chiesa ; potestà , che dovea , come era prima , tutta restare presso i Rettori della Repubblica , nella quale la medesima S. Chiesa s' introduceva . I Ministri adunque della Chiesa non hanno potuto allora , e non possono al dì d' oggi aver maggiore estensione di giurisdizione di quella , che col suo esempio Cristo le fe vedere esser venuto ad esercitare , e che colla sua voce divina ordinò , che esercitassero . Tutto quello pertanto , che non è predicazione della dottrina , ed amministrazione de' Sacramenti, in una parola santificazione delle anime,

tut-

tutto è della competenza essenziale della giurisdizione secolare.

E quì conviene sul bel principio andare incontro ad un obietto, da cui molti si lasciano sorprendere, il quale è, che vedendo essi, che fin nei primi tempi, nei quali la Chiesa ebbe libertà di pubblico esteriore esercizio nell' Imperio, e fece anche uso di qualche giurisdizione esteriore, ed in progresso anche forense, s' immaginano, che questa giurisdizione sia propria, ed essenziale degli Ordini Ecclesiastici, e che gli atti esteriori da loro esercitati siano dipendenti dalla giurisdizione essenziale della Chiesa, lo che è un puro inganno, perchè tutto ciò, che i Ministri della Chiesa operano esteriormente con atti giudiziali, non lo possono operare se non in forza della condiscendenza, e concessione espressa, che la potestà somma nell Imperio ha loro data nel dargli libertà di reggere certa porzione di governo, che è suo proprio; perciò la giurisdizione loro in questo non può dirsi giurisdizione propriamente, ed essenzialmente Ecclesiastica, e proveniente in essi dal Ministero, a cui Cristo gli ha ordinati, ma deve riguardarsi per giurisdizione delegata loro dalla potestà secolare, a cui era essenziale prima che la Chiesa fos-

se ricevuta nella Repubblica, da quella potestà cioè, di cui parlando S. Paolo (Rom. 13.) dice: *non est potestas nisi a Deo*, e prima di lui la Sapienza (Sap. 6.) *Audite Reges, & intelligite, quia data est a Domino potestas vobis*. Di queste massime oramai note ai primi tironi del Gius pubblico., ne fanno prova cospicua i Codici delle Costituzioni Imperiali, e Collazioni amplissime delle Leggi dei Principi, cominciando dai tempi di Costantino fino a' dì nostri, le quali dimostrano quando, come, e per quai motivi questa giurisdizione sopra l' interiori cose della disciplina Ecclesiastica sia da' Principi derivata ne' Ministri Sacri della Chiesa.

Quindi addiviene poi, che per quanto diuturno in essi sacri Ministri sia il possesso, e l' esercizio di una tal giurisdizione esteriore, non può questa da essi esser mai prescritta, perchè essi non l'hanno in proprietà, ma l' hanno in usufrutto, ed in esercizio, e la giurisdizione, ch' è del Sovrano in proprietà, non può egli mai alienarla, sebbene ha potuto, e possa demandare ad altri l' esercizio, ch' è il frutto della proprietà. In questo dunque prendono equivocazione, che vedendo gli Ecclesiastici far' uso della Giurisdizione esteriore, e forense in ciò che riguar-

guarda la disciplina della Chiesa, confondono il diritto, o sia la proprietà coll' uso, cioè col frutto della medesima: *in eo falluntur* (cap. 6. de jure bell. & pac. §. 12.) dice Ugon Grozio, *quod res quæ in fructu sunt patrimonii, cum rebus patrimonii confundunt*.

Da tutto ciò nasce, che qualunque abuso, che nella disciplina esterna della Chiesa si fosse introdotto, spetta alla somma potestà di farlo cessare, e di darli quel regolamento, che la felicità, e la tranquillità pubblica ricercasse, e che allor quando vi si aggiunga necessità di preservare, o di rimettere nella Repubblica questa disciplina, gli resta per anche debito preciso di provvedersi. Che tutto ciò gli appartenga è cosa chiara per la ragione, per la pratica, e per l' autorità. Per la ragione; A quella potestà appartiene far cessare gli abusi introdotti nella disciplina, la quale ha da Dio la giurisdizione sopra la medesima; Alla potestà secolare abbiamo veduto, che da Dio fu data la giurisdizione essenziale sopra la disciplina esteriore della Chiesa posta nel proprio Stato; Adunque alla potestà secolare appartiene essenzialmente far cessare gli abusi introdotti in questa disciplina: *Quod attinet*, dice Monsig. de Mar-

ca (lib. 2. cap. 10. de Concor.) *ad Canones, qui de disciplina feruntur, quia legum perpetuarum vires obtinere debent, & Clericorum, imo etiam Laicorum personas respiciunt, quamplurimum Principum interest, ut ea Decreta mature discutiant, antequam eorum executionem publicam, & forensem lege sua indulgeant, ne fortasse aut publicae utilitati, aut tranquillitati adversentur*. Per l'esempio poi: Erano a'tempi di Giosia Re di Giuda stati inalzati Idoli nel Tempio di Dio, ed introdotti sacrifizj sacrileghi in culto dei medesimi. Avvampò di giusto zelo il buon Principe, e chiamati a se il Pontefice Elcia, ed i Ministri minori in presenza di tutto il popolo, e asceso in alto rimproverò loro l'esecrando abuso commesso contro il precetto della Legge divina, e comandò ai medesimi, che dovessero gettar fuori del Tempio i vasi, che servito aveano a tanta profanazione, e li fè ridurre in cenere, ed esterminare gli Aruspici, che aveano immolate le profane vittime ai falsi Dei: *Et præcepit Rex Helciæ Pontifici, & Sacerdotibus secundi Ordinis, & janitoribus, ut projicerent de templo Domini omnia vasa, quae facta fuerant Baal* (4. Reg. 23.) A questo illustre fatto di un Santo Principe della Chiesa Ebrea, il quale perciò fu bene-

nedetto dall' Altissimo, possono accoppiarsi tutte quelle tante leggi dei due Codici di Teodosio, e di Giustiniano, che riordinarono, e moderarono gli arbitrj delle intempestive, e non necessarie ordinazioni dei Cherici. Le Novelle di questo ultimo Imperatore, che sono un estratto della più regolata disciplina, che deve osservarsi nel tempo, nel modo, e nella decenza della celebrazione dei Divini Misteri, a cui sono andati in seguito i Capitolari dei Re Francesi, e le Ordinazioni di tutti i Principi Cattolici più rinomati per santità, e per la fama di retto civile governo, alcuni dei quali hanno corretta la rilassatezza delle persone Ecclesiastiche, prescrivendo con regia autorità: *quomodo Officium Divinum sit celebrandum, quo tempore quisque esse debeat in Choro; qualiter Horæ Canonicæ sint dicendæ extra Chorum: de iis, qui tempore Divinorum Officiorum vagantur in Ecclesia*. Al che tutto tra le altre infinite ordinazioni quelle aggiungeremo recenti del fu Imperatore Carlo VI. con cui vietò sotto gravi pene agli Ordinarj, e fè loro intimare espressamente di non promovere agli Ordini indifferentemente Chèrici *indegni, e non sufficientemente prebendati*. E possono del pari unirsi parecchi

Decreti per l'effetto di ristringere il numero dei Cherici, usciti da questo Eccelso Consiglio di X. Ma che accade, che io mi diffonda tanto per dimostrare con esempj una cosa tanto cospicua, qual' è la podestà, e il dovere del Sovrano di far rimuovere gli abusi, che trova introdotti nell' esterior disciplina della Chiesa?

Sarà meglio di addurre i testimonj dell' autorità, e da una infinità di passi, che ciò confermano, terminerò col sceglierne due soli, che abbracciano e la potestà, e il debito dei Sovrani in questo proposito. Il primo è di un famoso Concilio, e spessissimo allegato nel proposito, ch' è parimente inserito nel Corpo del Diritto Canonico; l' altro è del nostro celebre Maestro Paolo, ch' ebbe in più incontri motivo di opporsi alle difficoltà, che venivano anche a suo tempo attraversate alle sane, e sode sue dottrine circa i doveri del Principe, affine d'impedire con subdole scrupolosità i rimedj, dei quali avevano bisogno, e che attendevano dalla mano regia del Sovrano le corruzioni introdottesi, e fomentate dalla cupidigia di quelli, che per il loro carattere sacro men lo dovevano. Ecco il primo, ch' è di questo tenore: *Principes saeculi*

non

nonnunquam in Ecclesiam potestatis adepta culmina tenent, ut eadem potestate disciplinam Ecclesiasticam muniant. Ecco la potestà, che questo antichissimo Concilio di Parigi attribuisce ai Sovrani; e poco dopo: *Cognoscant Principes Saeculi Deo se debere esse reddituros rationem propter Ecclesiam, quam a Christo tuendam suscipiunt. Nam sive augeatur pax, & disciplina Ecclesia per fideles Principes, sive solvatur, ille rationem ab eis exiget, qui eorum potestati suam Ecclesiam tradidit.* (Can Principes caus. 23. q. 5.) Ed ecco il debito di metterla opportunamente in pratica.

L'altro passo di Fr. Paolo è del tenore, che segue, e trovasi registrato tra i suoi Consulti nella Cancelleria segreta (lib. 1. c. 20.) „ Sono alcuni, *dic' egli*, „ che quando sentono esser proposta al „ Principe cosa, che tocchi la Religione, „ e le cose Ecclesiastiche in qualsivoglia „ modo, l'abborriscono grandemente, cre- „ dendo, che l'intromettersene sia cosa „ aliena dall'ufizio del Magistrato Seco- „ lare, e che sia proibito trattare, e che „ Dio abbia escluso in tutto, e per tut- „ to l'autorità del Principe dalla cogni- „ zione, e cura delle cose Ecclesiastiche, „ e commessele solamente ai Prelati. La „ quale opinione non solo è falsa, ma

„ per-

„ perniciosa, contraria alle Scritture Di-
„ vine, ed ai Sacri Canoni, alla dottri-
„ na dei Padri, e agli esempj dei Prin-
„ cipi, ed anco a quello insegnano i Dot-
„ tori moderni. „ E dopo aver dato un
saggio di questi esempj, conchiude ; „Non
„ è minor peccato, se il Ministero usur-
„ pa l'autorità Ecclesiastica, che se la-
„ scerà di sostenere la temporale per te-
„ nerezza di coscienza ; ambedue le po-
„ testà sono da Dio ; quelli, che eserci-
„ tano così l'una, come l'altra sono Mi-
„ nistri di Dio, e chi confonde quella
„ con questa negligge i precetti di Dio.
„ Se alcuna causa concorre di quelle,
„ che sembrano di toccare l'Ecclesiastico,
„ ma che in verità ne siano eccettuate,
„ non si lusinghi il Ministero di essere
„ scusato appresso Dio, se col sorpassar-
„ le cerca di attenersi al più sicuro par-
„ tito. Dio prescrive, ch'egli serva, man-
„ tenendo fra le due potestà l'armonia
„ da esso istituita, per cui siano bilan-
„ ciate, sicchè una non occupi quello,
„ che all'altra spetta. „

Ecco, Eccellenze, nel proposito del-
la giurisdizione del Principe, e del debi-
to, che ha di adoperarla circa le cose
della disciplina esterior della Chiesa, ec-
co, dissi, il sentimento di un uomo, che
per

per giudizio universale dei saggi non meno, che per ufizio su Teologo dottissimo, e di coscienza timorata, sebbene l'interesse, e l'invidia cercano, in vano però, di offuscare quel credito, che le immortali sue opere gli hanno fermamente stabilito.

Illustrati dunque questi due punti, che formar debbono la base del discorso, che sto lavorando per soddisfare i quesiti di VV. EE. mi convien dimostrare ora, che nè la traslazione di luogo a luogo, delle Messe ordinate colle istituzioni delle Mansionarie, nè le fondazioni di un certo numero di Messe con stabilimento di un tale stipendio per farle celebrare, riguarda alcun articolo di dogma, nè lo spiritual Ministero della Chiesa.

Che la Santa Messa sia una viva, e vera, e reale rappresentazione del Sacrifizio consumato da N. S. Gesù Cristo sulla Croce, che sia sacrifizio di lode, e gloria di Dio, di propiziazione, e d' impetrazione, e di soddisfazione per gli uomini; che sia commesso il Ministero del medesimo al solo ufizio del Sacerdozio; questi, e simili sono certamente articoli, che appartengono alla fede, ed alla dottrina. Cristo Signor nostro chiaramente nelle persone dei suoi Apostoli ne commi-

mi-

fi mi-
mise ai Vescovi, ed ai Sacerdoti un a ta-
le Ministero essenzialmente, e priv eam
mente ad ogni altro: *Hoc facite in m*
commemorationem. (Luc. 22.) e sono
costanti non meno le Scritture, che la
tradizione, e le dottrine dei Padri, e le
Definizioni dei Concilj, riconoscendoli
per immobili, invariabili, ed irreformabi-
li, e condannando le novità delle opinio-
ni, e degli errori contro la verità delle
medesime insorti. Cosa è questa nota più
di quello, che abbisogni di alcuna prova.
Ma non è così delle istituzioni delle Man-
sionarie per far celebrar Messe piuttosto
in un luogo, che in un altro, nè dell'
ordinare un numero grande piuttosto che
un minore; del costituire per la celebra-
zione delle medesime piuttosto un fondo
stabile, che un Capitale di Monte, un
abbondante piuttosto, che uno scarso sti-
pendio. Questi, tolto ciò, che può inte-
ressare l'interno della coscienza, di che
il giudizio della Chiesa non si estende ol-
tre il foro penitenziale, come in tutte le
altre umane azioni, questi, dissi, sono
punti, i quali non hanno alcuno dei ca-
ratteri, che aver devono le cose di fede;
non sono immobili nella Chiesa, non so-
no, nè sono mai stati invariabili, nè ir-
reformabili. Hanno essi avuta nella Chie-
sa

sa pur troppo instabilità, e sono tutto dì pur troppo soggetti a variazione, ed a riforma; e volesse pure Dio, che i cangiamenti fossero sempre andati dal bene in meglio.

Cominciarono le Mansionarie per far celebrare un certo numero di Messe, ed in un certo determinato luogo molto tardi nella Chiesa, allora cioè, che cominciò a grado a grado a rilassarsi nel proposito, e andare in oblivione la santità, e la semplicità della disciplina, che si era tenuta per dodici secoli circa dalla sacra, e saggia antichità. Al Sacrifizio della Santa Messa, a cui nei primordj del Cristianesimo concorrevano nella solennità tutti i Fedeli, e perciò portava ognuno al proprio Sacerdote, ed alla propria Chiesa le offerte, onde si facesse da essi memoria nel Canone, cominciarono prima a surrogarsi le oblazioni di denari; si riputò poi, ch'era lo stesso offerir questo denaro così prima dell' azione, come nell' azione, e dopo ancora l' azione del Sacrifizio, e siccome avean dato principio dei Cherici ad appropriarsi o parte, o tutte quelle oblazioni, così cresciuto il numero dei Sacerdoti, furono persuasi in progresso i popoli di poterle dare ad un particolar Ministro, a cui ordinavano di

ce-

celebrar la Messa, che uno ordinava, e per la cui celebrazione contribuiva, potesse valere particolarmente per lui, la qual cosa fu dall'Abate Walafrido, o Gualfredo Strabone censurata *per opinione stolta*, come quella, che s' allontanava da quella uguaglianza, e comunicazione di carità, che tutti i buoni fedeli fratelli in Gesù Cristo devono osservare, e coltivare, e che induceva nella Chiesa una specie di divisione dei meriti del Salvatore: *Si cui placet pro singulis singulatim offerre pro solius devotionis amplitudine, & orationum augendarum delectamento id faciat, non autem pro stulta opinione, qua putet unum Dei Sacramentum non esse generale medicamentum* (Gualfr. Strab. de vet. Eccl. c. 12.) Per altro aveva eg'i poco innanzi scritto, ch'era un error massiccio il credere, che un Sacerdote non possa soddisfare alla divozione di coloro, quanti sono, per i quali prega, sapendosi, che un solo è morto per tutti, e ch' è un istesso Corpo, e Sangue del Signore quello, che la Chiesa universale offerisce: *In hoc error non modicus*, dice lo stesso Gualfredo, *cum vere sciamus unum pro omnibus mortuum, unum panem esse & sanguinem, quod universalis Ecclesia offert.*

Posta quella persuasione, si passò coll' an-

andare del tempo ad ordinare Messe annue, e quotidiane, e temporarie, e perpetue, e per potere assicurarne l'adempimento, fu necessario di costituir fondi obbligati al mantenimento delle fondazioni, e questa nuova disciplina dagli autori più istrutti di tali materie viene attribuita a quei tempi, nei quali s'istituirono trai Cattolici le Religioni dei Mendicanti. Io non mi affaticherò molto a portar quì a VV. EE. le autorità di questi Dottori, perchè il Van-Espen le ha tutte diligentemente raccolte, e spiegate in più luoghi del suo dotto Trattato sopra il Gius Ecclesiastico universale.

Crederò, che basti al mio proposito di riferire un passo del celebre, dotto, e pio Proposto Lodovico Muratori, il quale nell'aureo suo Trattato della Carità Cristiana scrive così: „ E' certissima „ la pia liberalità del popolo fedele nei „ tempi antichi alle Chiese, e alle Sacre „ Comunità, ma non per moltiplicar Mes- „ se sopra Messe, non per fondare Mes- „ se perpetue, ed imporre simili altri ob- „ blighi di Sacrifizj, come s'usa oggidì. „ E poco dopo che nacque negli Ordini „ Religiosi Mendicanti l'uso di tanti Sa- „ crifizj stabili, ed obbligati, che non era- „ no stati fatti se non da pochi del popo-

„ lo per l'addietro, e non accettati dai
„ Sacerdoti, cominciò a prender piede con
„ efferfi poi giunti in alcuni paefi a non
„ valerfi di altro ajuto che di questo per
„ i bifogni dell'anima per l'altra vita,
„ e lafciarfi le migliaja di Meffe per fuo
„ fuffragio, e fondare tutto di Meffe per-
„ petue „ con quel che fegue (cap. 12.
§. 1.) Ecco fe è vero, che le fondazioni
di Manfionarie per far celebrare un
certo numero di Meffe, ed in un certo
determinato luogo, fia una difciplina nella
Chiefa noftra Cattolica, ch'è cominciata
affai tardi, e che ficcome effa Chiefa
fi era felicemente confervata pura, e
fanta prima di tal difciplina per 1200.
anni, così niente ofta all' integrità della
Fede, che fe il bifogno, o la neceffità lo
richiedeffero, poffa ella alterarfi, rego-
larfi, e riformarfi in meglio per univerfal
benefizio del popolo Criftiano.

Ma convien paffar più innanzi, e
moftrare, che quefta difciplina non fu
gran fatto approvata dagli uomini più fen-
fati, e dai PP. più pii della medefima
Chiefa Cattolica. Ma prima che io mi a-
vanzi più oltre, è neceffario di fpiegarfi,
che io non intendo già dire, che fra tut-
ti i mezzi di procurare ai vivi, ed ai mor-
ti le grazie divine, ed i fuffragj, non fia

per

per se stesso quello della Messa il più eccellente; nò, il mio sentimento, e quello degli autori, che allegherò, non è questo. L'assistere colla presenza, e l'unirsi con lo spirito, e il raccomandare e se, e gli Stati alla Divina Misericordia per il merito del Sacrifizio, che si celebra nella S. Messa, crediamo tutto essere efficacissimo, fra gli altri mezzi tutti, per conseguirla. Quando dunque mostrerò, che non è stata approvata dai SS. Padri, e dagli uomini più sensati la moltitudine delle sopra indicate fondazioni, non pretenderò altro se non di stabilire, che la disciplina nuova delle fondazioni medesime sia quella, che non fu generalmente approvata, ma non che vi sia stato alcuno, che non approvasse l'assistenza divota, e l'offerta spirituale, che si deve unire dai Fedeli a quella del Sacerdote, che celebra. Vediamo dunque, come questa disciplina della fondazione di Messe a certo luogo, ed in certo determinato numero, e tempo non fosse sempre da tutti approvata. A buon conto il testimonio sopra riferito del Muratori prova la mia asserzione. La prima Costituzione poi, che si trova per celebrare Messe quotidiane si legge in un Concilio di Compostella dell' anno 1056. *Ut Sacerdotes omnes, Episcopi,*

at-

atque Presbyteri Missam quotidie celebrent. (Van-Espen p. 2. t. 5. c. 7.) Ma l' erudito P. Mabillon riflettendo ad un tale Statuto dice così: *Hac prima de hac re constitut o legitur*. Ma non l' approva poi egli per la ragione, che difficile sia tro ar Sacerdoti di costumi corrispondenti alla santità dell' ufizio, che depurino l' intenzione, e l affetto da sordido guadagno, e che non avviliscano per un uso troppo fr quente di celebrare una cosa così sacrosanta. *Hac prima hac de re constitutio legitur, & quidem id maxime probandum, si modo Sacerdotum omnium mentes Sancti Mysterii dignitati, & sanctitati responderent, abesset sordidus quaestus, & jus consuetudinis, quae in trivialem usum degeneret*. (in praef. ad 2. par. sec. VI. n. 95.) S. Francesco per testimonio di Alvaro Pelagio ordinò ai suoi Frati, che dovessero esser contenti di una sola Messa: *Praesciens velle ad quaestum eos reducere*. E ciò fu statuito dal Santo per ovviare al a tentazione, disse, di ridurle a guadagno, come vediamo, che si fa oggidì: *Sicut videmus fieri*. Molti poi non approvarono queste fondazioni di Messe, che non sono cosa di precetto, nè tampoco di Consiglio Evangelico, trascurando spesso il precetto strettamente incul-

culcato di far limosina, o non la fanno nelle misure volute dalla carità regolata; perciò dice S. Tommaso (2. 2. q. 30. art. 4.) *Non indiget Deus sacrificiis nostris, sed vult sibi ea offerri per nostram devotionem, & proximorum utilitatem, & ideo misericordia, qua subvenitur defectibus aliorum est sacrificium ei magis acceptum, utpote propinquius utilitati proximi inducens.*

Ma prova più certa, che queste fondazioni di Messe non ebbero dai più santi e savi uomini grande approvazione, è certamente la provvidenza che credettero dare a total materia i Padri del Concilio di Trento. Questi avendo fatta seria riflessione al troppo gran numero di Messe ordinate con varie fondazioni, a cui non poteva nei prescritti giorni soddisfarsi, e che non trovavasi chi volesse assumere di soddisfar gli obblighi, e desiderando, che nella miglior forma restasse provveduto al possibile adempimento, diè facoltà ai Vescovi, Abati, e Generali degli Ordini, che ben'esaminata la cosa, statuissero circa questo tutto ciò, che all onore, e culto Divino, e all' utilità della Chiesa conoscessero essere espediente, in modo però che sempre si facesse commemorazione di quei Defonti, che avessero lasciato quelle pie fondazioni, (Sess. 2. tit. 4. de Ref.)

Il

Il dotto Van-Espen sopra questo Conciliare provvedimento riflette, che il Concilio volle prima, che fosse dai Vescovi fatto un maturo esame: *re diligenter perspecta*, e questo dice doversi eseguire col premetter l'ascolto di chi ne avesse interesse, *præmisso diligenti examine*, & *auditis quorum interest*. Dice poi che la mente del Concilio fu, che i Vescovi dovessero avere in vista non tanto l'utilità di coloro, che dalla fondazione cercano il suo emolumento, ma l'onor di Dio, il culto, e l'utilità della Chiesa, cosicchè se il Vescovo vedrà, che per la moltitudine delle Messe, e delle Mansionarie non possa conseguirsi questo fine con quella divozione, riverenza, e modestia, che conviene, potesse ristringere le fondazioni, ed in altre opere pie convertirle; tanto più se vedrà, che ciò servirà alla celebrazione più decente, e più pia delle Messe, benchè in minor numero, ed a restringere la quantità dei Sacerdoti oziosi, ciò che torna certamente in maggior culto, ed onor di Dio: *Unde si Episcopus videat multitudinem Missarum*, & *Anniversariorum celebrandorum non ea qua decet reverentia, ac devotione ac modestia peragi, atque insuper hanc Missarum celebrandarum multitudinem plurimos ineptos*, & *otiosos*

mer-

mercenariique Sacerdotes ordinari: quid ni Missarum fraudationes reducere, aut in alia pia convertere poterit, si inde videat Missas, licet pauciores, majore cum reverentia, modestia, ac pietate celebrandas, numerumque illorum Sacerdotum otiosorum diminuendum, cum in honorem, & cultum Dei, atque utilitatem Ecclesiarum expedire nemini ambiguum esse possit. (p. 2. t. 5. c. 1. n. 30.) E per questa causa tanto esso Van-Espen, quanto il Muratori, e molti altri dottissimi, e santi uomini inculcano ai Parochi, e a tutti quelli, ai quali incombe procurar l' onor di Dio, che si guardino di non sollecitar molto i fedeli a simili fondazioni di Messe, le quali non servono ad altro, che a nutrir Sacerdoti mercenarj, come anco per non dare adito alle suspicioni di avarizia, e di procurarsi un turpe guadagno: *Parochos aliosque, quibus incumbit procurare quæ magis ad honorem Dei, & Ecclesiarum utilitatem præstant, non debere ipsos fideles multum ad hujusmodi Missarum fundationes, quæ fere ad nihil serviunt, nisi ut mercenarios Sacerdotes nutriant, incitare quod vel eo etiam titulo, merito curent Parochi, ne suadendo Anniversaria, aliasque similes fundationes avaritiae turpisve quæstus suspicionem incurrant.* Qual cosa dunque più

certa, e più chiara di questa, che la fondazione di tanta moltitudine di Messe per tanti e così essenziali oggetti di saggia Ecclesiastica Economia, di evitar le profanazioni, e le calunnie di avarizia all' Ordine Ecclesiastico, non siano state gran fatto approvate dagli uomini pii ed illuminati, e che abbiano nei PP. del Concilio di Trento mosso il desiderio, che venisse dai Vescovi dato un provvedimento efficace, quale avessero giudicato migliore.

Ma se queste considerazioni furono atte a farle riguardare come meno conferenti al vero servizio, ed alla santità della Chiesa; gli abusi, che appena cominciate a nascere, insorsero, e che si sono propagati di tempo in tempo, e più che mai nei giorni nostri, eccitarono da ogni parte i desiderj dei buoni, e di tutti gli zelanti dell' onor di Dio, del decoro dell' Ordine Ecclesiastico, e della felicità della Chiesa Santa, che si pensasse finalmente a rimediarvi.

Io non mi darò la pena già di farne di questi abusi un' istorica numerazione; sono essi tanti, e tali, e così varj, che non basterebbe un grosso volume a compilarne il solo catalogo. Indarno hanno cercato molti, e molti Concilj di andar-

darne estirpando or questo, or quello, che ora la disattenzione dei Pastori, ora la superstizione de' popoli male istruiti, sopra tutto la malnata cupidigia di molti suoi Ministri, il desiderio di sordido guadagno, ed uno studio pseudopolitico di accrescere per tal via le rendite, i proventi, ed il regno dei Cherici, sono state le cause fatali, che si sono lasciati cadere in dissimulazione, ed in pubblica tolleranza, anzi di più si sono talvolta difesi, e fatti passar per leciti, e canonizzare come pii; onde si è avverato il detto di quel Filosofo, il quale scrisse, che prende sovente figura di lecita quella cosa, che si è fatta pubblica.

So, che di questi gravissimi così pubblici, e così universali abusi VV. EE. ne avranno per altre parti molto accurati dettagli, ma non pertanto io non gli lascerò tutti inosservati. Non mi fermerò sopra tante esazioni, e questue per moltiplicar Messe, le quali vanno a peso dei poveri, pe' quali più umanamente, e cristianamente sarebbe impiegato quel soccorso. Non parlerò di quei Ministri dell' Altare, dei Pulpiti, e dei Tribunali della Penitenza, che non fanno altro, che inculcare, e talvolta obbligare al suffragio dei Morti con ordinazioni di Anniversarj, e di Messe

 gior-

giornaliere, senza che vagliano a ritenerli tanti divieti Ecclesiastici, o che spacciano visioni, e falsi miracoli per indurre i fedeli e vivi e morienti a nuove fondazioni, perchè i medesimi divieti dei loro Pastori, e taluno dei quali forse basta che siano scritti, sebbene non sono eseguiti, ne fanno assai chiara fede, che vi sono pur troppo nel Clero simili esattori dei morti in pregiudizio dei poverelli viventi. Passerò sotto silenzio, che da queste tanto numerose fondazioni ha cominciato a vedersi propagare tanta indecenza, e precipizio, ed inconsiderazione nel trattarsi dai Ministri, e dai serventi, o imbecilli per l'età, o ridicoli per la viltà loro il più augusto dei nostri Misteri. Niente dirò delle infinite, e vanissime questioni suscitate la massima parte dall'interesse, e dall'amor del guadagno sopra il frutto speciale, specialissimo, e sopra il valore finito, o infinito del Sacrifizio, e sopra il poter tenere, o non tenere una parte dell' elemosina della Messa, che si fa dire da un altro, e sopra il differirsi, o anticiparsi la celebrazione, ed altri innumerabili articoli, che hanno dato, e danno continuo esercizio da più secoli a tanti Sommi Pontefici fino all' ultimo defunto Benedetto XIV. ed alle Congregazioni per opprime-

re nascenti, e sradicare appena nate le prave opinioni. Farò qualche riflessione solamente sopra tre cose degne, come io penso, della speciale attenzione di Vostre Eccellenze.

La prima è la poco sana, e Cristiana opinione invalsa, radicata, e coltivata nel volgo, che il frutto della Santa Messa possa esser proprio di quello, per cui si è fatta la fondazione, e da cui si sborsa lo stipendio per farla celebrare.

La seconda è l' aumento esorbitante del numero dei Sacerdoti Secolari, e Regolari.

La terza è l' impotenza di soddisfare, e le conseguenze, che da ciò derivano.

In quanto alla prima convien dire, che questo è il fonte, da cui principalmente scaturiscono i numerosi abusi, che si odono tutto il giorno in proposito della Messa. Il popolo ignorante non solo, ma le persone culte ancora, le quali si riportano a qualche direttore o poco dotto, o troppo attaccato alla massima, che consista la virtù, e la santità nel lasciare alle Chiese, e nell' istituire un gran numero di Messe per le anime loro, credono senza dubbio, che di queste Messe parteciperanno i soli loro congiunti, per i

quali le istituiscono, o la sola anima sua, finchè questa si troverà in bisogno di suffragio, e tanto maggiormente lo crederanno, se loro verrà concessa qualche indulgenza specialissima, che libera quella tale anima particolare, e non un' altra dal Purgatorio, come vi è qualche recente esempio, che introduce simili superstiziose opinioni. Questo, Eccellenze, è un errore, che induce nel Cristiano uno spirito di amor proprio, e lo seduce dalla vera carità fraterna, la quale vuole, che si ricerchi il ben del fratello al pari del proprio: *Sicut te ipsum*. Errore, che quando abbia posto radici nella mente di qualche cervello superstizioso più che divoto, non è confine, in cui creda potersi restringere la liberalità, ed i doni verso le Chiese, e verso quegli Ecclesiastici, che hanno avuta l'abilità d' imprimergli tali massime. Questi poi spesso per fondare, o lasciar Messe, mancano ai doveri della elemosina verso i poverelli, della gratitudine verso i servi, e della carità verso i proprj congiunti. Circa il frutto del Sacrifizio della Messa la sana, e Cattolica dottrina è, che egli in se stesso sia d'infinito valore, perchè è una viva, e vera rappresentazione di quello, che Cristo consumò sulla Croce per la salute univer-

sa-

ſale, e perchè ſi offeriſce in eſſo l'Oſtia ſteſſa al Divin Padre, che da Criſto medeſimo fu offerta nel Calvario; e l' opinione dei Teologi più ſaggi, e dei Santi Padri è ſtata, ed è, che non partecipa del frutto della Paſſione di Gesù Criſto più quello, che fa grandioſe fondazioni, e offerte, ma quello, che più ſi uniſce con carità a lui, e che è fornito di maggior fede, e di maggior divozione, e nel Canone della Meſſa la S. Chieſa raccomanda a Dio quelli, che aſſiſtono, dei quali è a lui nota la divozione, e la fede: *Quorum tibi fides cognita eſt, & nota devotio*; e il Concilio di Trento (Seſs. 22. cap. 4. de Sacr. Miſs.) *Illæ quoque Miſſæ, in quibus Sacerdos ſolus communicat . . . . vere communes cenſeri debent, partim quia in eis populus ſpiritualiter communicat, partim vero quod a publico Eccleſiæ Miniſtro non pro ſe tantum, ſed pro omnibus fidelibus, qui ad Corpus Chriſti pertinent, celebrantur*. Quando ſi cerchi adunque di ſradicare il ſopraccennato errore (come lo chiama Strabone) potrà aſpettarſi di metter qualche regola alle fondazioni, e al numero delle Meſſe.

Circa la ſeconda, ogni volta che i Superiori vogliono raffrenare il prurito di tanti, che aſpirano al Sacerdozio, o me-

no idonei per la scienza, o meno atti per poca disposizione di vera vocazione, o per difetto di età Canonica, la ragione, con la quale i postulanti, e più i loro Parochi, o Superiori Regolari si rendono importuni ai Vescovi, è questa, che mancano i Ministri, i quali possano soddisfare obblighi accettati di Messe, e supplire alle fondazioni delle Mansionarie già istituite; e dall'altro canto la ragione, che per lo più si fa valere per esigere una Mansionaria, è questa, che per tal modo si può accrescere un nuovo Ministro al Sacro Tempio; sicchè si fa un circolo vizioso per deludere le provide leggi, che non ammettono facilmente numero soverchio, nè Ministri, nè Benefizj inoperosi, ed inutili, facendosi valere per accrescer quelli la supposta necessità di soddisfare alle fondazioni, e per aumentar queste, il pretesto di aggiungere operari alle Chiese, i quali non sono già tali, ma veri mercenarj, per lo più inutili al vero servizio, ed alla cura delle anime; e tutto questo circolo và alla fine dei conti a terminare in mantenimento di persone, che hanno la livrea Ecclesiastica, ed anco sovente in alimento di nuovi Servitori della Curia Romana colle sostanze, che dovrebbero fornire il

man-

mantenimento congruo di tanti poveri Curati, che operano nei contadi nella vigna di Cristo (poveri, dissi, e perciò impotenti a soccorrere le fameliche pecorelle, e gli ammalati impotenti; e di tanti altri meschini sudditi, che non trovano impiego, e languiscono nella miseria.

La terza cosa degna di riflessione si è, che accresciute al segno, che si trovano le fondazioni, ed aumentandosi sempre più per le questuarie insinuazioni di alcuni Eredipeti, è nata già l'impotenza fisica di soddisfare a tanti obblighi senza accrescere maggiormente la Chiericia, e le Regolari famiglie. E VV. EE. nel secondo loro quesito stabiliscono, che vi è già nello Stato più numero di Messe dipendenti dai Testamenti, che numero di Sacerdoti sudditi bastante a sodisfarle; si aggiunga poi alle testamentarie il numero grande delle Messe manuali per mortorj, per pubbliche, o private necessità, che la pietà e pubblica, e privata fa spesso celebrare, e si conosce tosto a qual segno questa impotenza arriva: da ciò ecco i mali necessarj, che derivano. 1. Restano necessariamente fraudati gran parte dei Fondatori delle loro pie intenzioni, e delusa la divozione dei Fedeli, che

che sborſano le limoſine. 2. Non pochi Eccleſiaſtici vivono, o muojono, o aggravati da molti debiti di Meſſe, o non hanno altro modo per quietare le loro coſcienze, ſe non quello di trovare un altro Sacerdote, che li deluda forſe anche eſſo, giacchè ſi ſuppone, che col numero eſiſtente dei Sacerdoti dello Stato non poſſa ſupplirſi a tutti queſti obblighi, oppure che ſi ricorra a Roma per farle ridurre, e quindi altri inconvenienti, ed abuſi; perocchè queſte riduzioni prima di tutto ſono in buon linguaggio mancamenti della fede data al fondatore, ovvero offerente; ſipoi allorchè riguardano le fondazioni teſtamentarie, non è facile a capirſi, come abbiano a poterſi fare da altra poteſtà, che da quella, che ha potuto dar validità al Teſtamento, ſtando inconcuſſa la maſſima legale, che *omnis res, per quas cauſas naſcitur, per easdem diſſolvitur*; coſicchè il ſuddito del Principe Secolare, il quale non può ſenza l' autorità delle leggi civili pretendere, che abbia vigore il proprio Teſtamento, poſſa poi impetrare dall' autorità Eccleſiaſtica, che il ſuo Teſtamento ſia ſciolto, o commutato. E' coſa certa, che da ciò non può derivare ſe non una eſſenziale turbazione alla giuriſdizione dei Sovrani,

che

che resti invasa nel suo proprio territorio; e il dirsi, che queste commutazioni riguardano caso di coscienza, non per questo spetta all' autorità del Prelato Ecclesiastico lo scioglimento, o la commutazione, o la regolazione esteriore, e forense dei medesimi, ed al più possono formare il loro giudizio sopra dei medesimi nel foro penitenziale, o dare i loro consigli, come persone perite in tali materie. Il commutar dunque le fondazioni, ed i legati testamentarj è della competenza del Sovrano Territoriale, e non può negarsi allo stesso con alcuna apparenza di retta ragione questa podestà.

Si sà, che i Teologi tengono, che le medesime promesse fatte a Dio dalla moglie, dai figli, dai servi, che sono in potestà del marito, del padre, e del padrone, possono aversi per sciolte, irrite, e non obbligatorie, massimamente quando l' adempirle offendesse le ragioni, e la potestà di marito, di padre, di signore, e quando recassero gravi incomodi alla quiete domestica, coniugale, o servile, e non ci è bisogno per questo di alcun intervento dell' autorità della Chiesa, e il simile asseriscono dei voti dei Regolari sudditi rispetto ai loro Superiori (Concina lib. 4. sopra il Decal. dissert. 3. de vot.

 ir-

irritat.) Io credo, che con ragione assai maggiore possono tenersi per irrite, caduche, e non obbligatorie quelle fondazioni testamentarie dei Sudditi, le quali il Principe non consente, che si facciano, o fatte che siano, conosce, e dichiara non potersi eseguire senza grave incomodo della pubblica economia, e senza turbar la tranquillità del Governo; sicchè in ciò non abbia ad intromettersi, o non sia bisogno, che s' intrometta altra potestà che quella del Sovrano. Sarà forse d' inferior condizione il dominio eminente del Principe sopra i beni dei suoi sudditi posti nel suo Territorio, e sopra le disposizioni dei suoi soggetti, di quello che sia la potestà coniugale del marito, la patria del genitore, l' utile del padrone, e quella fino de' Generali degli Ordini Regolari sopra le disposizioni dei suoi Frati?

Terzo nasce, che per tal modo si aprirebbe la strada la più spaziosa di tutte all' incessante continuazione degli acquisti del Corpo Ecclesiastico, mentre è chiaro, che fino a tanto che i Legatarj, ed i Mansionarj non restano disobbligati con le riduzioni dal peso di un tal numero di Messe, non possono, nè loro è lecito di assumerne dei nuovi, e conseguentemente non possono acquistare altri beni, o stipen-

pendj. Ma quando ritenuti i primi fondi, o le limosine, sciolti siano dai pesi corrispondenti possono ricever nuove obbligazioni in quanto a se di Mansionarie, e di Messe, e per conseguenza nuovi capitali, e stipendj, e segue ciò, che altre volte ho detto, che *non est finis acquisitionis &c.* (Baruch. 3 1,.)

Quarto finalmente, che per queste riduzioni escono somme assai rilevanti di denaro dallo Stato, perchè non si fanno mai senza la composizione colla Chiesa di S. Pietro di Roma, a cui si pretende dovuta una certa somma per poter ridurre a minore un numero grande di Messe, e per poter del tutto liberarsi dall obbligo di sodisfare. Abuso è questo detestato in altri tempi dagli stessi Curiali Romani. Monf. Fagnano Segretario del Concilio, scriveva già, che queste fondazioni, ed obblighi di Messe sono come tanti contratti, che obbligano le parti reciprocamente, che il ridurle a minor numero era un mancamento di fede, che scandalizzava i Fedeli: *Fundatio, & dotatio habent per se modum contractus ultro citroque obligatorii, seu donationis; neque esse concedendum indultum* (della riduzione) *onerum Missarum benefic o incumbentium, quia ex hoc fideles scandalizarentur* (1 b. 1,

Decr.

Decr. de Conft. & Par. 2. 24.) ora ancor queste maffime non hanno più luogo; non si riducono solamente gli obblighi, ai quali non si può supplire si si contratta, e si compone anco per quelli, che supplir si potrebbero, e si da facoltà di più di accettar nuovi pesi con espressa licenza di poter mancare all' esecuzione.

Di questa nuova introduzione, per dire il vero, e per dir poco, di mala edificazione, e di esempio non più veduto nè udito tra noi, l' EE. VV. ne hanno una prova autentica, e la più sicura che possa desiderarsi, perchè l' Eccellentissimo Senato ha loro rimesso il Rescritto 28. Aprile 1767. per la facoltà la seconda volta concessa di comporre a favor della Chiesa di Padova sopra le trasgressioni non solamente occorse per il passato quinquennio, ma che potessero commetterfi per un quinquennio avvenire: *Concessit*, sono parole del Rescritto, *ut compositiones de præterito super transgressionibus hactenus commissis, sed etiam ad quinquennium proximum a die præsentis rescripti forsan committendis admittere . . . . . valeat*. Diceva Pietro de Marca (l. 3. c. 5. n. 6. de Conc.) che non darà l'animo ad alcuno di trovare un antico documento, che desse a chi si sia licenza di trasgredire i Ca-

no-

noni, ma al più si dava venia per averli trasgrediti: *Nullum testimonium edi posse, quo doceatur a veteribus veniam infringendi Canones alicui collatam fuisse, sed tantum infracti*. Se questo grand'uomo avesse aspettato di vedere la presente polizia Romana in questo particolare, avrebbe veduto seguir tutto all'opposto, di permettere cioè espressamente di trasgredir le leggi non solo dei Canoni, che sono di gius positivo, ma quelle dei padri, e della pubblica fede, che sono di Diritto delle Genti, e in una materia la più religiosa, che possa immaginarsi nella Chiesa di Dio. Tutti i Santi, e gli uomini pii gridano, che le dispense non sono valide, se non sono date in edificazione, ma in distruzione: *Dispensatio datur in aedificationem, non in destructionem*. Sarebbe un abusarsi della semplicità degli uomini, ed un prender queste parole troppo letteralmente, se si pretendesse, che la dispensa concessa al sopraccennato Rescritto fosse di quelle date in edificazione, perchè è data per la fabbrica della Chiesa materiale di Padova, quando niun uomo di buon senno negherà, che coll'esempio, che seco reca la concessione, non vada a finire in destruzione, ed in scandalo della Chiesa vera di Cristo, ch'è la Congregazione dei Fedeli.

Non

Non è da crederfi, che queſto ſia il ſolo aumento provenuto da queſte riduzioni. Se la riverenza, che devo a VV. EE. già forſe finora annojate dalla mole di queſta Scrittura non mi tratteneſſe, potrei facilmente addurne moltiſſimi dei paſſati, già abbaſtanza noti, come ſon quelli delle riduzioni, che ſi facevano nella Chieſa del Santo di Padova, in quella dei Santi Giovanni, e Paolo, e in altre di queſta Dominante, e dello Stato. Ma queſto ſarebbe un non finir mai; ſicchè è meglio ſopra queſto Articolo tirare oramai le cortine, e terminare, come ho propoſto in terzo luogo fin da principio.

Trattandoſi adunque così nel caſo delle traslazioni, come in quello di dar ſiſtema al numero delle Meſſe laſciate coi Teſtamenti, non di coſe di dogma, e di fede, ma di mera diſciplina eſteriore, e conoſcendoſi anzi eſſere in queſta invalſi ſcandaloſiſſimi, e troppo patenti abuſi; è non ſolo della competenza della ſecolar poteſtà il permettere, o comandare le traslazioni delle Meſſe ordinate dai Sudditi da luogo a luogo, quando il biſogno, ed il bene dei Sudditi lo dimandi; ma ancora il dar quella regola, che la neceſſità, e la quiete, e la pubblica felicità richiede alle fondazioni dei loro Sudditi,

che

che hanno ordinate Messe o temporarie, o perpetue coi loro Testamenti; tantopiù che fin quì si è veduto, che il rimedio non e così facile da sperarsi da quelli, alla fede dei quali i Principi sul principio hanno commessa, o lasciata l' ispezione di accudire alla polizia delle cose sacre, ed a tenere lontani gl' inconvenienti. E per quello, che spetta alle traslazioni, non è bisogno, che io dica altro circa la podestà, poichè in più occasioni abbastanza note, e cospicue l' Eccellentissimo Senato ha con sovrana sua autorita permesse simili traslazioni. Io ho memoria di un Decreto preso li 3. Agosto 1754. con cui l' Eccellentissimo Senato concesse al Co. Gio. Franzan, e successori di Vicenza per giusti motivi, che potessero fare adempire in altro luogo dello Stato gli obblighi ingiunti dai Testatori loro autori per una delle due Mansionarie della famiglia; e di simili sò pure di averne vedute molte altre.

Aggiungerò però, che questa potestà io non credo, che nè possa, nè debba da alcun Principe permettersi in pratica, se non nei casi, che vi concorrano cause gravi, o pubblico benefizio, o bisogno di trasferirle; perocchè deve dalla reli-

gio-

giosa sua pietà aversi sempre presente quella massima, che fu santamente proposta alla famosa legge 1480. ch' è stampata nello Statuto (pag. 200.) *Omnes leges mundi tam divinae, quam humanae clamant pias fidelium voluntates servandas esse inviolabiliter*. La quale appunto fu presa per ostare anche allora alla facilità, ed abusi, che si commettevano dai Sudditi col favore della Curia Romana. E siccome col sentimento di S. Bernardo, di Gersone, e di tutta l' antichità io sono persuaso, che il Papa medesimo non possa alterare le pie disposizioni de' defonti senza cause ragionevoli, e urgente motivo, così credo, che la potestà secolare ancora debba volere osservare una medesima moderazione, e pietà in simili traslazioni, sebbene molti autori condiscendendo piuttosto all' ufizio, che avendo riguardo all' onestà, abbiano scritto potere il Sovrano regolare le cose esteriori ad arbitrio della propria volontà.

In Francia per l' Articolo 25. delle libertà di quella Chiesa, il Giudice Ecclesiastico nelle commutazioni delle volontà testamentarie non conosce se non del puro caso di coscienza. Il giudizio nel resto forense, ed autorizzato, è tutto del Laico.

Mi

Mi resta però di dire della cosa più importante, ma che senza il fondamento delle due già premesse, non poteva giuridicamente esporsi, ed è quella, che principalmente VV. EE. hanno comandato di suggerire, cioè nel caso, che già trovasi ordinato maggior numero di Messe testamentarie di quello, che i Sacerdoti dello Stato possano adempire, e che deve lasciarsi spazio anche alle altre occorrenze, quale espediente convenga al Principe di prendere, onde rendere possibilmente adempite le pie istituzioni senza accrescere il numero dei Sacerdoti Sudditi, e senza lasciare uscir il denaro dello Stato.

Per poter prendere adunque un provvedimento, che convenga al Principe nel proposito, VV. EE. conoscono, che secondo la prima riflessione delle tre quì ultimamente esposte, si deve tenere, che i Sacerdoti tutti dello Stato celebrando quotidianamente, o quasi la Messa, s'intenda, che soddisfar possano ancora a tutti gli obblighi, che finora sono stati istituiti dai Sudditi coi loro Testamenti nelle Chiese dello Stato, benchè maggiore sia il numero delle fondazioni, che quello a cui supplir possano i Sacerdoti, che il Principe trova di servizio delle sue Chiese di dover tenerne nello Stato; che sarebbe

cosa assurda, che il Sovrano avesse voluto, o inteso di permettere, che s'istituissero obblighi, ai quali impossibile fosse di supplirsi, ovvero che per poterli supplire fosse in necessità di fare ordinare un numero incongruo di Sacerdoti, ed inutile al Ministero Sacro, a cui per divina istituzione questi devono applicarsi, oppure dovessero ammettere alle porte più cospicue dei Tempj del Dominio una truppa di esteri Sacrificatori, che con vitupero del Carattere questuino laceri, e mendichi una Messa la mattina, ed il resto del giorno consumino oziosi l'elemosina in osterìa, o vagando per la Città. Il valore, come abbiamo veduto, del Sacrifizio, è in se infinito, e siccome il Papa in caso di una tale importanza può ridurre il maggior numero in minore, e concedere, che col minore si supplisca al maggiore, così non è perchè non possa per una simil causa dichiarare il Principe, che parimente si adempisca. Il Concilio di Trento nel caso, di cui è questione, diede facoltà ai Vescovi di statuire tutto ciò, che avessero riputato espediente all'onore, e al culto divino, e all'utilità delle Chiese, vale a dire, secondo il sentimento sopra esposto del dotto Van-Espen, di ridurre a minore il maggior numero delle Messe,

di

di commutarle in altre opere pie di maggiore onore, e culto di Dio, e di maggiore utilità della Congregazione dei Fedeli. Perchè dunque non potrà, e dovrà farlo il Principe Cattolico, da cui originalmente emana nei Ministri sacri la facoltà di regolare, e governare le cose esteriori della disciplina delle Chiese del suo Stato, ai quali niuno può negare, per quel che sopra si è provato, che spetti averne cura nei casi di bisogno, e di pubblica utilità, e che incombe anzi il debito gravissimo di procurarla, quando la necessità di rimuover gli abusi lo ricerca.

Posta questa verità dimostrata più di quello sia il bisogno, il primo modo, che al Sovrano converrà tenere per render sodisfatti tutti gli obblighi di Messe finora imposti ne lo Stato, sarà per umile mio sentimento di dichiarare, che tutte le Messe da tutti i Sacerdoti dello Stato si debbano, secondo il rito originario della Chiesa, celebrare per tutti i Fedeli vivi, e morti, facendone commemorazione generalmente, e per quanto è possibile specialmente per tutti quelli, i quali si sono finora raccomandati con limosine; e con fondazioni ai Sacrifizj, che nelle Chiese si celebrano, e di quelli, che in avvenire verranno similmente a raccoman-

dar-

darsi; in seguito di ciò converrebbe dichiararsi, che chiunque in avvenire avrà divozione di far celebrar Messe per se, o per i defonti suoi, possa adempire il pio suo desiderio col portare alla respettiva Sagrestia quelle limosine, che la sua pietà gli suggerirà, poche, o molte che siano, sicuri essendo di partecipare del frutto a misura della propria fede, e divozione a Dio già abbastanza note. Dagli emolumenti poi, che ritraggonsi dalle già stabilite fondazioni, e da quelle limosine, che in avvenire si portassero, ed offerissero alle Sagrestie, converrebbe assegnarsi ai Sacerdoti Secolari, ed alle Comunità dei Regolari quella porzione, che paresse al Principe congrua, ed onesta per il loro mantenimento proporzionato all'ufizio, che terranno nelle respettive loro Chiese, di modo che di questa porzione aggiunta agli altri stipendj proprj dei suddetti rispettivi ufizj dovranno i Ministri del Sacro Altare tenersi contenti, ed esser perciò obbligati al servizio delle loro Chiese.

Resterebbe per tal modo canonicamente, e giusta i suoi primitivi istituti restituita la sua purità al sacro ufizio dei Sacerdoti, nei quali non si vedrebbe la mostruosità, che uno sia carico di limo-

sine,

fine, e l' altro resti vacuo, ed in necessità di questuarne. Si chiuderebbe l' adito alle suggestioni degli interessati Direttori delle coscienze, e degli assistenti ai ricchi morienti, si eviterebbe la distruzione di tanti fondi per costituir Patrimonj, poichè tutti potrebbero esser promossi a titolo della servitù della Chiesa, da cui avrebbero il grandioso stipendio, e si chiuderebbe l' uscita ad una perenne emanazione di denaro fuori dello Stato, e che si trasmette per componende, e per far dare sfogo ai ristagni di moltissime Messe, che succedono spesso nei Monasterj, e nei Santuarj del Dominio, i quali attirano più degli altri affluenza maggior di Divoti: verrebbero a togliersi le mercenarie obbligazioni delle Messe particolari; si anderebbe sradicando la poco edificante opinione di poter aver Messe, che non vagliano agli altri Fedeli, ma che siano a suo proprio particolar benefizio; e per fine si potrebbe adempire, soddisfatto prima al mantenimento dei Ministri secondo le regole Apostoliche, al precetto d' impiegar tutto l' avanzo in benefizio dei poveri, che ridonderebbe a benefizio della Repubblica, per mezzo di amministratori fedeli, che fossero dal Sovrano proposti alla cura dell' entrate, e delle limo-

mosine, e a rettamente distribuirle.

Io non vedo col mio poco intendimento, Eccellentissimi Signori, miglior modo di provvedimento di questo, sebbene per li pregiudizj, e per gli abusi passati già in costume, e che hanno preso forza di una consuetudine, poco per altro lodevole, e degna di uomini, che professano l'istituto Cristiano, io lo riconosca pieno di molte difficoltà, e non poco gravi, che verranno accresciute da tanti titoli di giuspadronati, e di comodi particolari, ai quali non tutti saranno di avviso di quietamente rinunziare. Ma niuna lunga infermità si guarisce repentinamente, e senza lunga cura, ed incessante attenzione. Chi ama, che l'infermo già languido per un diuturno, e cronico malore non vada alla consumazione, e alla morte, conviene, che con molta pazienza, e carità cerchi di ajutarlo, e che con una costante longanimità procuri di richiamarlo al primo vigore, e alla vita.

Ma per poter far uso utile di questi rimedj da me riverentemente suggeriti, io reputo, che prima di tutto convenga al Principe informarsi delle forze di ciascuna secolar Chiesa, o Monastero, o Convento di Regolari, stabilire un certo

to numero di Ministri, e di Religiosi, che siano Operarj, e non oziosi: Operarj nella cura delle anime, e nell' istruzione del Popolo, e non solamente Ministri per celebrar la Messa, e per poi impiegarsi in tutt' altro, che nell' ufizio, a cui sono di ragione addetti; fare, che giusta la massima dell' Apostolo, l' abbondanza di una Chiesa ricca supplisca all' indigenza della povera. Per conseguir poi questo santissimo fine, l' EE. VV. vedono, che convenientissimo sarebbe il mezzo di valersi dell' opera dei Vescovi in molti articoli, sì perchè originalmente i Principi appoggiano al sacro loro carattere simili incombenze nel foro esteriore, sì anco perchè non suole il Sovrano senza gran ragione, o necessità commettere ad altri Magistrati quelle provvidenze, alle quali ne ha preposto uno con ordinaria giurisdizione in quella incombenza; sebbene nell' argomento premesso delle traslazioni, e delle riduzioni, ed altri provvedimenti sopra indicati io non reputo necessario l' intervento, e l' opera della potestà Ecclesiastica; talmentechè quando il Sovrano o riconoscesse in questa ripugnanza men ragionevole (che non deve supporsi) o potesse dubitare, che venisse frustrato il frutto di sue paterne sollecitudini, non

possa egli ordinare ai Vescovi medesimi, ed altri suoi Rappresentanti, siano essi Laici, o Cherici Secolari, o Regolari, secondo la qualità delle provvidenze, che prestino mano ai regolamenti, che crederà di dover fare in onor di Dio, ed in utilità dei Fedeli, alla sua potestà, e cura da S. D. M. raccomandati, come fece Giosia col Pontefice Elcia, e coi Sacerdoti di secondo rango, come fece Costantino, Teodosio, Giustiniano, Marciano, Carlo Magno, Lodovico Pio, S. Luigi di Francia, Federigo Imperatore, Luigi XIV. Carlo VI. Imperatore, ed i Regnanti Lodovico XV. di Francia, e Giuseppe di Portogallo, ed innumerabili altri Principi dotati di alto sapere, e di somma pietà, e perciò lodati nelle Decretali, e nelle opere dei medesimi Sommi Pontefici, i quali Principi tutti fecero Costituzioni, come sopra ho in parte accennato, assai più robuste, e gravi delle trame ideate per rimetter la disciplina perduta nelle Chiese dei loro Regni, e per obbligare i Prelati delle Chiese ad eseguirne le provvidenze.

Rimane, che faccia umilmente all' EE. VV. per non aver rimorso di alcuna cosa omessa un brevissimo cenno su di ciò, che dopo la mia proposizione sul

bel

bel principio di questa Scrittura indicai, ed è, che non potranno dall' EE. VV. trascurarsi le riflessioni, che la prudenza ricerca, che si facciano sopra tante Cappelle private, e domestiche, che sono nei Palazzi, e nelle Case dei Cittadini, e dei Sudditi per tutto avere in considerazione. Le provvidenze comuni, senza una somma discrezione verso queste particolari fondazioni, malamente potrebbero aver felice riuscita.

Io spero di non aver lasciata cosa di quelle, che la mia poca capacità, e cognizione reputa conferenti a soddisfare alle Loro autorevoli interpellazioni, e ad esercitar la mia ossequiosa ubbidienza; tutto sempre sottomettendo alla Loro maturità, e superiore intendimenco.

Data li 5. Marzo 1768.

Umilissimo, Devotissimo Servitore
Antonio di Montagnaco Decano della Metropolitana di Udine.

SCRITTURA

DEL PADRE

FRANCESCO WENCESLAO BARKOVICH

Sopra l' origine, e progressi

DEL

JUS CANONICO

E la decadenza

DELL' ANTICO.

Num. LXXXV.

ONorato dall' autorità della Eccellentissima Estraordinaria Deputazione ad Pias-Causas Francesco Wenceslao Barkovisch Chierico della Congregazione Somasca della commissione d'informare con fedeltà, ed esattezza della origine, dei progressi, e delle variazioni del Jus Canonico in maniera di poter comprendere il vero valore, e il conto necessario da farsene nelle pubbliche provvidenze, in esecuzione del venerato comando presento alle sapientissime riflessioni di VV. EE. le seguenti sincerissime notizie.

Colla modestia del nome Greco di *Canone*, che significa in generale *Regola*, gli Ecclesiastici velarono la Potestà Legislativa, alla quale aspiravano, e dalla Storia del primo Concilio Generale, che fu il Niceno, convocato da Costantino il Grande nell'anno 325., si viene a conoscere, come procurarono ai Canoni la forza di Leggi Politiche, persuadendo all' Imperatore d' interporre la sua autorità, e costringere colle pene civili alla os-

servanza di quelli i disubbidienti. Le ordinazioni Ecclesiastiche non assunsero originariamente il nome di *Jus*, che secondo il Testo deriva da *Jussum*. Imperciocchè appartenendo alla Chiesa di persuadere, piuttosto che di costringere, le sue Costituzioni volevano essere regole, e non già comandamenti.

Col progresso del tempo comparve a imitazione del *Jus Civile* anche un *Jus Canonico*, intantochè fosse un Corpo di Leggi Ecclesiastiche, date cioè dalla Chiesa, ovvero fatte da essa sì per regolare la polizia generale, sì ancora per regolare ciascun Cristiano relativamente alla Chiesa.

Per formare idea giusta del Jus Canonico, e per scoprirne l'origine, i progressi, e le cagioni dei varj suoi cambiamenti, per avere così i fondamenti veri di giudicare del valore intrinseco, e non lasciarsi abbagliare da uno splendore artificiale, gioverà dividere in tre Epoche la serie dei secoli da Gesù Cristo fino a' nostri tempi.

Nella prima Epoca, la quale incomincia da Gesù Cristo, e finisce al Concilio Niceno, ne vedremo l'origine.

Nella seconda Epoca, la quale incomincia dal Gran Costantino, e continua

fino

fino alle false Decretali spacciate dal Pseudo-Isidoro, ne osserveremo i progressi.

Nella terza Epoca, la quale incomincia dalle false Decretali, e dalla ignoranza del decimo Secolo, noteremo la decadenza del Jus antico, e la intrusione di un novello Jus Canonico.

PRIMA EPOCA.

Gesù Cristo fondatore, e legislatore della sua Chiesa ne regolò a sola viva voce il governo. Il nome di Chiesa, che secondo l'etimologia Greca significa convocazione, e società di persone, è infra di noi usato a significare la Società visibile dei Cristiani uniti, affine di acquistarsi la spirituale, ed eterna salute nella professione di una medesima Fede, e nella partecipazione dei medesimi Sagramenti, istituiti da Gesù Cristo suo Capo sotto la direzione dei Pastori legittimi. E' pertanto un errore di gran conseguenza, che pel nome di Chiesa s'intendano i Vescovi insieme col Clero, quando si dee intendere tutta la collezione di coloro, i quali credono in Gesù Cristo mediatore, e ne praticano le istituzioni. Nei primordj della Chiesa le sole parole di Gesù Cristo, conservate nella memoria, e nel

cuore degli Apostoli, e le ispirazioni dello Spirito Santo, del quale erano infallibilmente ripieni, furono le uniche regole della Fede, e dei costumi dei Cristiani primitivi. Gli Apostoli si servivano ancora dell'antico Testamento; cosicchè però in virtù dell'intelligenza delle Sacre Scritture comunicata ad essi dal Divino loro Maestro, sapevano con discernimento giusto rigettare quanto concerneva unicamente alla Sinagoga, e adottare ciò, che conveniva alla Chiesa.

Scritto che fu l'Evangelio per soddisfare alle premure dei Fedeli di avere sotto gli occhi una piena informazione delle azioni, e istituzioni di Gesù Cristo, quello insieme coi varj scritti degli Apostoli indirizzati alla istituzione, ed edificazione della Chiesa, formò il Testamento Nuovo, che servì di regola della Fede, della condotta dei Cristiani, e del governo della Chiesa, imperciocchè il Dogma vi è framischiato colla Morale, e colla disciplina.

Queste poche regole allora bastavano. La tradizione, cioè a dire le Dottrine, le quali insegnate nella loro origine dalla voce viva, passavano da persona in persona libere dalle difficoltà, le quali vanno crescendo a misura, che si allonta-

tanano dall'origine, rendevano facile la soluzione dei dubbj, rarissimi allora, poichè quei primi Fedeli fervorosi non perdevano il tempo in sottigliezze. Il Vescovo esercitava egli medesimo in persona la funzione d'istruire, ed i suoi cooperatori in questo ministero lo facevano con tanta subordinazione ai sentimenti del Pastore, che nella greggia era una sola, e medesima la Dottrina.

Le questioni, le quali alcuna volta insorgevano, se non erano difficili, restavano decise dal Vescovo col suo Presbiterio, che gli serviva di consiglio; se poerano inviluppate, i Vescovi di più Chiese si congregavano, e in questi Concilj le definivano. Così avevano fatto gli Apostoli nella questione della Circoncisione dei Gentili convertiti al Cristianesimo, e l'autorità di definizioni simili era tanta, che non dubitavasi di attribuirle allo Spirito Santo.

Le persecuzioni, alle quali soggiacque la Chiesa fino a Costantino, lasciarono rare volte la libertà di formare simili Congregazioni; alcune ciò non ostante ne furono convocate, e le decisioni di questi Concilj accoppiate alle Sacre Scritture formarono il Diritto Ecclesiastico dei primi tre Secoli.

Le regolazioni dei detti primi Concilj furono messe in scritto, e per l' unione, la quale passava infra le Chiese dei varj distretti, una adottò le Costituzioni fatte in un' altra, quando le parvero giuste, e convenienti alle sue consuetudini. Ciascheduna Chiesa scrisse per suo uso una specie di Rituale, o vogliamo dirlo Corpo di Disciplina, composto dalle Costituzioni, ch' essa medesima si aveva formate, o ch' essa avea adottate, e da queste Raccolte sono forse provenuti i Canoni, che corrono col nome di Apostolici, e nei Manoscritti sono intitolati, *Canoni antichi*, *Regole dei Padri*. Un Imperatore, il quale forse è quel medesimo, che creò le Costituzioni Apostoliche, e viveva verso il fine del secolo quinto fece un ammasso dei Canoni trovati da lui nei varj Rituali delle Chiese, ed affinchè fossero creduti degli Apostoli, e scritti da San Clemente, ne cambiò la costruzione, mettendo l' esposizioni in bocca direttamente degli Apostoli medesimi, senza essersi accorto, che in quei Canoni pretesi Apostolici s' incontravano molte cose, le quali non erano per anco in uso al tempo degli Apostoli, e di S. Clemente.

Questi Canoni passarono per Apostolici fra i Greci, come apparisce dal secondo

do Canone del Concilio di Costantinopoli in Trullo (così detto, perchè congregato sotto la Cupola del Palazzo Imperiale) e dalla sesta Novella, o sia Costituzione di Giustiniano a Epifanio Patriarca di Costantinopoli, la quale viene ancora riferita nel principio del nono Canone di Giovanni Scolastico, che visse sotto il detto Imperatore.

Quanto ai Latini Gelasio creato Papa il dì primo Marzo del 492. e morto ai 10. Novemb. 496. in un Concilio di 70. Vescovi convocato in Roma nel 494. dichiarò apocrifi i detti Canoni (Sancta Romana dist. 15.) e con lui si accorda S. Isidoro di Siviglia, detto comunemente Ispalense, morto nel 639. riferito da Graziano (nel c. Canones dist. 16.) Dionisio di soprannome il Piccolo, fu il primo a traslatarne dal Greco in Latino cinquanta, e li premise alla sua versione dei Canoni dei Concilj, protestandosi però, che sebbene venisse detto, essere degli Apostoli, moltissimi avevano difficoltà di prestarvi assenso. Ma Leone IV. creato Papa li 12. Aprile dell' anno 847., e morto ai 17. Luglio dell' 855. gli ammise, non ostante che da Papa Gelasio nel Concilio Romano fossero stati messi nel numero dei libri scritti dagli Eretici, e

Sci-

Scismatici, e condannati per sempre, ed anatematizzati.

Un'altra Opera viene attribuita agli Apostoli, e pretesa scritta da S. Clemente, intitolata: *Costituzioni Apostoliche*, la quale parimente da Papa Gelasio nel Concilio Romano del 494. fu riprovata per apocrifa a detta di Uberto Cardinale Legato Pontificio a Costantinopoli, il quale visse nel 1054. Queste Costituzioni essendo Apostoliche, furono riprovate altresì nel secondo Canone del Concilio Costantinopolitano in Trullo dell'anno 692. e dichiarate parto corrotto dell' Eretica malizia. Aggiungasi, che le troviamo piene di anacronismi, e di assurdi manifestissimi. Le giudicano alcuni un' Opera medesima con quella, la quale da Santo Atanasio, e da Eusebio è intitolata: *Dottrina degli Apostoli*. Sant' Epifanio ne cita alcuni passi, i quali sono contrarj a ciò, che troviamo al presente (si vedano le Note del Petavio) argomento, che furono corrotte da un secondo falsario.

Sono finalmente attribuiti agli Apostoli nove Canoni di un Concilio, che si pretende sia stato celebrato da essi in Antiochia (Pagi all' anno 56. n. 3.) ma che fu ignoto a tutta l'antichità, e

che

che è fondato unicamente nella falsa lezione dell' Epistola XVIII. d' Innocenzo I. creato Papa li 24. Novembre del 1401., e morto li 14. Febbraro del 1417., il quale dà risalto alla Chiesa di Antiochia, allegando il Concilio congregato a motivo di essa dagli Apostoli in Gerusalemme, leggendosi comunemente: *Ecclesiam Antiochenam, quæ meruit apud se celeberrimum Apostolicum Conventum*; quando dovrebbe leggersi: *propter se*. Si noti inoltre, che questi pretesi Canoni sono pieni di anacronismi, e che uno di essi non ha senso veruno.

SECONDA EPOCA.

Dopo che Costantino ebbe data la pace alla Chiesa, fu congregato nell' anno 325. il primo Concilio Generale in Nicea composto di 318. Padri, i quali riconobbero contro gli Arriani il Verbo Consustanziale al Padre Eterno. Dei Canoni di questo Concilio ogni Vescovo se ne riportò seco un Esemplare da custodirlo negli Archivj della sua Chiesa, e quei Canoni accettati in tutte le Chiese furono da principio l' unico Codice, nel quale si contenesse il Jus Ecclesiastico. Nel progresso a questi Canoni furono aggiunte

te inoltre le Decisioni dei Papi, e dei Vescovi intorno a materie di disciplina.

Nella Chiesa Romana da Costantino assunto all' Impero nel 306. fino a Carlo Magno coronato Imperatore nell' anno 800. vi furono due Codici, quello, che s' intitola l' Antico Eusebio, e la Raccolta di Dionisio il Piccolo.

Sino ad Innocenzo I. Roma non riconosceva altri Canoni fuori di quelli del Concilio Niceno, ai quali erano stati aggiunti quelli del Concilio di Sardi tenuto nell' Illirio l' anno 347. contro gli Arriani, col fine di dare aspetto di antichità alle Appellazioni dei Vescovi alla Sede Romana, e questi venivano confusi con gli altri di Nicea pel costume degli antichi di scrivere, e numerare i Canoni gli uni dopo gli altri senza interruzione, non ostante che fossero di Concilj differenti, dond' ebbe origine l' errore degli otto Canoni Niceni, e la disputa intorno il loro numero.

La disciplina della Chiesa di Cartagine divenuta celebre in Roma per le dispute intorno la Grazia, fu giudicata tanto ragionevole, che la Santa Sede adottò i Canoni dei Concilj Affricani, tenuti nel tempo del Pontificato d' Innocenzo I. e questa fu la seconda aggiunta.

Zo-

Zosimo eletto Papa li 9. Marzo del 417. e morto li 13. Dicembre del 418. vi aggiunse i Canoni di tre Concilj Greci, tenuti prima dell' Ecumenico Niceno, cioè di quello di Ancira Città della Galazia, congregato nel 314. per ricevere a penitenza coloro, i quali avevano ceduto alla persecuzione; quello di Neocesarea tenuto nel medesimo anno intorno alla disciplina; e quello di Gangra Città della Paflagonia, radunato nel 324. intorno alla Fede, e alla Disciplina; e questa fu la terza aggiunta.

La quarta aggiunta fu fatta al tempo di San Leone eletto Papa il dì primo Settembre dell' anno 440. il quale fece inferire nel Corpo dei Canoni quattro Lettere d' Innocenzo I., che sono le prime Decretali messe nel numero dei Canoni. Imperciocchè i Rescritti dei Papi non passavano per Leggi prima che fossero inseriti nel Codice Pubblico, e che promulgati, e notificati ricevessero quell' autorità, la quale in materia di Leggi si dice propriamente Canonizazione; altrimenti deposti negli Archivì, erano conservati, affine servissero di monumenti, dond' è provenuta la differenza delle due espressioni: *referre in Scrinia*, e *referre in Canones*.

Fu-

Furono finalmente aggiunti alcuni pezzi del Concilio tenuto l'anno 451. in Calcedonia con l'intervento dell' Imperatore Marciano, e della Imperatrice Pulcheria, e ch' è il IV. Generale di 630. Vescovi, e quattro Legati del Papa San Leone. Vi fu condannato il Concilio di Efeso del 449., come pure Dioscoro, ed Eutiche, i quali ammettevano in Gesù Cristo una sola natura. Vi furono aggiunti inoltre i Canoni del Concilio III. Generale celebrato in Efeso nel 431. sotto Teodosio, composto di più di 200. Vescovi, e dei Legati del Papa Celestino I. eletto li 13. Settembre del 422. e morto il dì 21. Luglio del 432. Vi fu condannato Nestorio, il quale asseriva due persone in Gesù Cristo, e ricusava alla Beata Vergine il titolo di Madre di Dio, e vi fu condannato ancora Pelagio. Vi furono aggiunti altresì i Canoni del Concilio Provinciale di Antiochia, convocato per la causa di Atanasio, e per trattarvi della Disciplina Ecclesiastica nel 341. sotto gl' Imperatori Costanzo, e Costante nel Pontificato di Giulio I. creato Papa li 6. Febbraro del 337. e morto li 12. Aprile del 352., ed i Canoni del Concilio di Laodicea nella Lidia, che credesi tenuto nel 320. in materia di Disciplina;

e fi-

e finalmente i Canoni del secondo Concilio Generale congregato in Costantinopoli nell' anno 381. sotto il Papa Damaso eletto il primo Ottobre del 366. e morto li 11. Dicembre del 384. e sotto l'Imperator Teodosio coll' intervento di 150. Vescovi, per confermare il gran Concilio Niceno, e riconoscere la Divinità dello Spirito Santo, combattuta da Macedonio. Vi furono di più aggiunte molte Decretali di Papi, varie Lettere di diversi Santi Vescovi, e alcune Costituzioni degl' Imperatori.

La confusione introdotta nel Codice Romano da tante aggiunte indusse verso l' anno 527. Dionisio detto il Piccolo, oriundo della Scizia, Monaco di professione, ornato della dignità di Abate, a intraprendere una nuova Raccolta più esatta nella versione, e meno imbrogliata nell' ordine. Egli ad istanza di Stefano Vescovo di Solona traslatò dal Greco in Latino i Canoni antichi, aggiunse al Codice antico i Canoni pretesi Apostolici, e quante Decretali potè dissotterare da Siricio creato Papa il dì primo Gennaro del 385. e morto li 19. Settembre del 399. fino ad Anastasio II. eletto Papa li 24. Novembre del 496. e morto li 17. ovvero 18. Novembre del 498. Questa

Rac-

Raccolta alla prima sua comparsa acquistò tant' autorità in Roma, che fu intitolata: *Il Corpo dei Canoni*, e si fece uso di essa fino al tempo delle false Decretali. In fatti i Papi si adoperarono a tutto potere, perchè fosse accettata da tutto l'Orbe Cristiano; imperciocchè in essa, e particolarmente nelle Decretali compresevi, contenevansi molte cose contrarie bensì alla Disciplina della Chiesa primitiva, ma che tornavano in vantaggio grande della Sede Romana. Il Papa Adriano I. eletto ai 9. Febbraro del 772. e morto ai 26. Dicembre 795. vi riuscì a farla ricevere da Carlo Magno allora Re dei Franchi, e dipoi Imperatore dell'Occidente. (Vedasi Stefano Baluzio nella Prefazione a Regione Abate Parmiense *de disciplina Ecclesiastica*.)

I Greci oltre ai pretesi Canoni Apostolici, ebbero una Raccolta, che viene creduta la prima dell'anno 385. nella quale dopo i Canoni Niceni seguono senza distinzione nè di Concilio, nè di tempo, numerati senza interruzione i Canoni degli altri sei Concilj dell'Oriente, tutti in numero di 165. Questa è quella Raccolta, che nel Concilio di Calcedonia fu esposta in mezzo al consesso insieme cogli Evangelj per servirsene di regola nelle Decisioni.

La

La seconda Raccolta di Stefano Vescovo di Efeso, fatta dopo il Concilio di Calcedonia, e che porta in fronte il titolo di Codice dei Canoni della Chiesa universale (non perchè contenesse i Canoni di tutti i Concilj tenuti, ed accettati da tutte le Chiese; ma perchè nei primi tempi di questa Raccolta la Chiesa Universale si rapportava a questo solo Codice nella decisione delle controversie nei Concilj) sebbene da principio fosse detta Codice dei Canoni dell'Oriente, contiene, oltre i Canoni della prima Raccolta, 3. Canoni del primo Concilio di Costantinopoli, 8. del Concilio di Efeso, e 21. del Concilio di Calcedonia, che sommano 197. Canoni. Questo Codice fu confermato dall'Imperatore Giustiniano nella Novella 131.

Nella terza Raccolta furono aggiunti i Canoni pretesi Apostolici, e quei del Concilio di Sardica, in tutti 315.

La quarta Raccolta è quella, che fu approvata dal Concilio in Trullo del 692. detto ancora il Quinisesto, perchè serviva di supplemento al V. Concilio Generale, congregato in Costantinopoli nel 553. sotto il Pontificato di Vigilio divenuto Papa legittimo nel Giugno del 538. e morto alli 11. Genn. 555. e sotto l'Impe-

ro di Giustiniano; vi furono condannati gli errori di Origene, e i tre Capitoli in favore di Nestorio compilati da Teodoreto; e di supplemento inoltre al VI. Concilio Ecumenico, convocato parimente in Costantinopoli nel 680. continuato fino al 681. sotto il Pontificato di Agatone creato Papa li 26. Giugno del 679. e morto li 16. Gennaro del 682. e sotto l'Impero di Costantino Pogonato, nel quale furono approvati i cinque primi Concilj Generali, e fu deciso, contro i Monoteliti, che in Gesù Cristo vi fossero due volontà. Il sopraddetto Concilio, oltre a 315. Canoni delle Raccolte precedenti, ne adottò 132. della Chiesa Affricana; esso medesimo ne fece 122. e vi aggiunse le Lettere Canoniche di San Basilio, e dei Santi Pietro, e Dionisio di Alessandria, e di San Gregorio Taumaturgo, di Santo Atanasio, di Santo Anfilochio, di San Cirillo, di San Gennadio, ec. e non molto dopo fu questo Codice accresciuto dei 22. Canoni del VII. Concilio Ecumenico, che fu il secondo di Nicea, convocato sotto il Papa Adriano I. eletto a' 9. di Febbraro del 772. e morto li 26. Dicembre del 795. e sotto l'Imperatore Costantino figliuolo di Leone, e d'Irene incominciato in Costantinopoli nel 786.,
e tras-

e trasferito l' anno seguente a Nicea, composto di 350. Vescovi, i quali confermarono il culto delle Sante Immagini contro gl' Iconoclasti.

Comparve finalmente fra i Greci un' altra Raccolta, che suol' essère attribuita a Fozio Patriarca di Costantinopoli, poco diversa dalla precedente, nella quale la espressione *Filioque* è cancellata dal Simbolo, non vi è l' ottavo Concilio Ecumenico convocato a Costantinopoli nell' 869. sotto il Papa Adriano II. eletto ai 14. Dicembre dell' 867. e morto a' 23. Novembre dell' 873. e sotto l' Imperatore Basilio contro lo Scismatico Fozio, il quale fu deposto, e mandato in esilio, e nella Sede Patriarcale fu rimesso S. Ignazio; in vece del detto Concilio vi sono i Decreti del Conciliabolo tenuto in Costantinopoli nell' anno 879. nel quale Fozio fu riposto nel Patriarcato dopo la morte di Sant' Ignazio.

Tante leggi, come vogliono chiamarle, differenti, abbisognando di esser messe in ordine, Giovanni di Antiochia, di soprannome *Scolastico*, cioè Avvocato nel significato di allora, il quale mentre era Prete semplice aveva pubblicato una Raccolta di Canoni, distribuendovi in 50. titoli i Canoni del Codice della Chiesa uni-

niversale, e radunando sotto un istesso titolo, o sia capitolo quei, ch'erano dell'istesso argomento, creato ch'egli fu Patriarca di Costantinopoli nel 564. dall' Imperator Giustiniano, imprese a metterle in ordine nella sua Opera, intitolata per questo appunto *Nomocanone*: compendio della sopraddetta sua Raccolta, nel quale i Canoni non sono riferiti intieri, ma il solo senso, e numero coll' aggiunta delle Leggi Imperiali, e segnatamente delle Novelle Costituzioni di Giustiniano, che si trovavano conformi ai Canoni. Anche Fozio, uomo di vastissima erudizione, scrisse nell' anno 883. un *Nomocanone*, che contiene gli Elementi del Jus Canonico Greco, e diviso in 14. Titoli, ed ogni Titolo in Capitoli; i Canoni sono citati sotto ai Titoli, ai quali convengono, ma non sono recitati; le leggi Ecclesiastiche degl' Imperatori vi sono citate, e riferite in compendio.

In Occidente vi furono di quelli, i quali si contentarono di fare dei compendj dei Canoni. Uno di questi fu nell' anno 515. Ferrando Diacono di Cartagine, il quale divise tutta la materia Canonica in 232. Capitoli, ed in questi distribuì i Canoni, ch' erano concordi. Uscì poco dopo la Raccolta dei Canoni fat-

ta

ta da Martino Vescovo di Praga, oriundo della Pannonia, Abate del Monastero Dumiense, morto nel 580. divisa in due parti. La prima contiene i Canoni, che versano intorno alle persone, alle cose, ed ai vizj Ecclesiastici, la seconda comprende quanto spetta ai Laici. A Cresconio Vescovo in Affrica viene attribuito un Compendio dei Canoni, nel quale sotto 300. Titoli è ridotta la Disciplina Ecclesiastica, citando i Canoni, e i Decreti dei Papi senza recitarne le parole. Un' alrra Opera, che porta il nome del medesimo Autore, o vogliamo dirla una seconda Parte, è la concordia dei Canoni, la quale è parimente distribuita in 300. Titoli, e vi sono riferiti intieri sì li Canoni, come ancora i Decreti dei Papi. Cresconio fu il primo ad attribuire autorità Canonica alle Lettere dei Pontefici Romani, quando Dionisio raccogliendole ne aveva fatto un volume a parte. Siccome gl' Imperatori venivano consultati nelle materie civili, così i Vescovi erano consultati nelle materie sacre; e perchè un fra questi si distingueva, il Pontefice Romano, egli veniva consultato più frequentemente; le sue risposte erano tenute in maggior conto, e furono conservate con più diligenza, che quelle de-

gli altri Vescovi, delle quali la più parte perirono. Si noti prima di abbandonare questa seconda Epoca, che mentre prima nel Codice venivano riferiti semplicemente i Canoni, e al più gli Atti ancora dei Concilj, in essa incominciò ancora l'industria d'introdurre dei modi artificiosi di farne Raccolte, Compendj, Concordanze di Canoni, *Nomocanone*, e mescuglio confuso di leggi degl' Imperatori, di Lettere dei Papi, di Sentenze dei Santi Padri, e dei Decreti dei Concilj sotto Titoli particolari.

TERZA EPOCA.

Nell' Occidente dopo la Raccolta di Dionisio il Piccolo, vi erano altre Compilazioni di Canoni, e segnatamente una attribuita a Sant' Isidoro di Siviglia, la quale contiene alcuni Canoni di Toledo. Quando al principio del Secolo IX. ne comparve una Collezione immensa col titolo di *Corpus Canonum Hispaniense*, pubblicata sotto il nome d' Isidoro, del quale il Cardinal Baronio scrisse nelle Annotazioni al Martirologio nel dì 4. Aprile di aver letto, che portasse il soprannome di *Mercatore*, sebbene nelle Stampe sia intitolato *Peccatore*, ad imitazione forse di al-

alcuni Padri, i quali per umiltà aggiungevano al loro nome la denominazione di Peccatori. Questa Raccolta conteneva di più delle altre Lettere Decretali degli antichi Papi fino a Damaso creato Papa il dì primo di Ottobre del 366. e morto li 11. Dicembre dell'anno 384. quando per altro Dionisio il Piccolo, il quale visse molto prima di questo Mercatore, qualunque diligenza avesse messo in opera, e per quante opportunità avesse in Roma, non aveva potuto trovare dei simili monumenti anteriori a Siricio, creato Papa il dì primo di Gennaro del 385. e morto li 19. Settembre 399. Niccolò I. creato Papa a' 25. Marzo dell' 858. e morto ai 12. di Novembre dell' 867. accolse a braccia aperte la impostura, e la sostenne, come si può comprendere da Graziano c. 11. dist. 19. Del carattere di questo Papa scrive Regione Abate Pramiense: *Regibus, ac Tyrannis imperavit, eisque, ut si Dominus Orbis terrarum, auctoritate præfuit*. Egli in occasione dello Scisma infra Sant'Ignazio, e Fozio, citò ambedue a Roma per giudicarli; e mal sodisfatto di certa lettera scrittagli dall' Imperatore Michele, fece sapere ai Prelati Greci di averla fatta abbruciare pubblicamente a vituperio dell' Imperatore.

 Si

gli altri Vescovi, delle quali la più parte perirono. Si noti prima di abbandonare questa seconda Epoca, che mentre prima nel Codice venivano riferiti semplicemente i Canoni, e al più gli Atti ancora dei Concilj, in essa incominciò ancora l'industria d'introdurre dei modi artificiosi di farne Raccolte, Compendj, Concordanze di Canoni, *Nomocanone*, e mescuglio confuso di leggi degl' Imperatori, di Lettere dei Papi, di Sentenze dei Santi Padri, e dei Decreti dei Concilj sotto Titoli particolari.

TERZA EPOCA.

Nell' Occidente dopo la Raccolta di Dionisio il Piccolo, vi erano altre Compilazioni di Canoni, e segnatamente una attribuita a Sant' Isidoro di Siviglia, la quale contiene alcuni Canoni di Toledo. Quando al principio del Secolo IX. ne comparve una Collezione immensa col titolo di *Corpus Canonum Hispaniense*, pubblicata sotto il nome d' Isidoro, del quale il Cardinal Baronio scrisse nelle Annotazioni al Martirologio nel dì 4. Aprile di aver letto, che portasse il soprannome di *Mercatore*, sebbene nelle Stampe sia intitolato *Peccatore*, ad imitazione forse di al-

alcuni Padri, i quali per umiltà aggiungevano al loro nome la denominazione di Peccatori. Questa Raccolta conteneva di più delle altre Lettere Decretali degli antichi Papi fino a Damaso creato Papa il dì primo di Ottobre del 366. e morto li 11. Dicembre dell'anno 384. quando per altro Dionisio il Piccolo, il quale visse molto prima di questo Mercatore, qualunque diligenza avesse messo in opera, e per quante opportunità avesse in Roma, non aveva potuto trovare dei simili monumenti anteriori a Siricio, creato Papa il dì primo di Gennaro del 385. e morto li 19. Settembre 399. Niccolò I. creato Papa a' 25. Marzo dell' 858. e morto ai 12. di Novembre dell' 867. accolse a braccia aperte la impostura, e la sostenne, come si può comprendere da Graziano c. 11. dist. 19. Del carattere di questo Papa scrive Regione Abate Pramiense: *Regibus, ac Tyrannis imperavit, eisque, ut si Dominus Orbis terrarum, auctoritate præfuit*. Egli in occasione dello Scisma infra Sant' Ignazio, e Fozio, citò ambedue a Roma per giudicarli; e mal sodisfatto di certa lettera scrittagli dall' Imperatore Michele, fece sapere ai Prelati Greci di averla fatta abbruciare pubblicamente a vituperio dell' Imperatore.

 Si

Si possono leggere le invettive scrittegli dagli Arcivescovi Guntario di Colonia, e Lautgardo di Treveri, le quali si trovano negli Annali dei Franchi all' anno 863. presso il Piteo.

Incmaro Arcivescovo di Reims nei suoi Opuscoli al cap. 24. fa fede del tempo del Compilatore, e del Disseminatore della impostura; e da lui sappiamo, che Ricolfo creato Arcivescovo di Magonza dell'anno 787. e morto l' anno 814. la portò dalla Spagna. Osserva David Blondello nei suoi Prolegomeni al Pseudo-Isidoro cap. 5. che trovandosi in questa Collezione lettere, le quali contengono sostanze del Concilio di Parigi, tenuto nell'anno 829. è indizio, che dopo Ricolfo le siano state fatte delle aggiunte. In fatti Benedetto Levita della Chiesa di Magonza nella Prefazione alla sua Farragine dice di avere inserito molte cose, le quali depositate da Ricolfo negli Archivj della sua Chiesa, vi erano state trovate da Autoario parente dell' Arcivescovo, e secondo suo Successore.

Le Decretali supposte nella Collezione del Pseudo-Isidoro sono, cinque di San Clemente creato Papa a' 24. Settembre dell' anno 67. dell' Era volgare, e che rinunziò ai 3. Dicembre del 76. Tre di

di Anacleto creato Papa a' 7. Settembre dell' 83. e morto martire a' 26. Ottobre del 108. Tre di Alessandro I. creato Papa ai tre Dicembre del 108. e morto martire ai tre Maggio del 117. Due di Sisto I. creato Papa ai 7. Giugno del 117. e morto martire a' 3. Aprile del 127. Una di Telesforo creato Papa ai 5. Aprile del 127. e morto martire ai 5. Giugno del 138. Due d' Igino creato Papa ai 6. Gennaro del 138. e morto martire agli 8. Gennarò del 142. Quattro di Pio I. creato Papa a' 9. Aprile del 142. e morto martire agli 11. Luglio del 150. Una di Aniceto creato Papa ai 13. Luglio del 150. e morto martire a' 17. Aprile del 161. Tre di Sotero creato Papa ai tre Maggio del 171. e morto martire ai 26. Maggio del 185. Due di Vittore I. creato Papa ai 18. Luglio del 185. e morto martire ai 28. Luglio del 197. Due di Callisto I. creato Papa ai 2. Agosto del 217. e morto martire ai 12. Ottobre del 222. Una di Urbano I. creato Papa ai 13. Ottobre del 222. e morto martire ai 23. Maggio del 230. Due di Damiano creato Papa ai 29. Agosto del 230. e morto martire ai 30. Ottobre del 235. Una di Antero creato Papa ai 22. Novembre del 235. e morto martire ai tre

Gennaro del 236. Tre di Fabiano creato Papa ai 4. Gennaro del 236. e morto martire il dì primo Marzo del 250. Due di Cornelio creato Papa ai 2. Giugno del 250. e morto martire ai 14. di Settembre del 252. Una di Lucio I. creato Papa ai 18. Ottobre del 252. e morto martire ai tre Marzo del 254. Due di Stefano I. creato Papa ai 10. Aprile 254. e morto martire ai 2. Agosto 257. Due di Dionisio creato Papa ai 19. Settembre del 259. e morto martire ai 29 Dicembre del 268. Tre di Felice I. creato Papa ai tre Gennaro del 269. e morto il dì primo Gennaro del 274. Due di Eutichiano creato Papa ai 3. Gennaro 274. e morto agli 8. Dicembre 283. Una di Cajo creato Papa ai 16. Dicembre del 283. e morto martire ai 17. Aprile del 295. Due di Marcellino creato Papa ai 22. Dicembre del 295. e morto martire ai 16. Marzo del 304. Due di Marcello I. creato Papa ai 21. Maggio del 304. e morto martire ai 16. Gennaro del 310. Tre di Eusebio creato Papa ai 2. Aprile del 310. e morto ai 17. Aprile 310. Di Melchiade creato Papa ai 17. Agosto 310. e morto ai 15. Gennaro 314. Una lettera intorno alla Chiesa primitiva, e alla munificenza di Costantino verso della me-

de-

desima, e una Decretale. Una lettera del Concilio Niceno a Silvestro, creato Papa ai 31. Gennaro del 314. e morto ai 12. Dicembre del 335. e la Risposta di San Silvestro. Una lettera degli Egiziani a Marco creato Papa ai 28. Gennaro del 336. e morto ai 6. Ottobre dello stesso anno, e la Risposta di Marco. Una di Giulio I. creato Papa ai 6. Febbraro del 337. e morto il dì primo Aprile 352. Una lettera degli Orientali a Giulio I. e la Risposta di questo Papa. Una lettera di Sant' Atanasio, e degli Egiziani a Felice II. divenuto Papa legittimo a' 21. Agosto del 358. per la renunzia fatta in detto giorno da Liberio, e morto, ovvero dimessosi dal Pontificato agli 11. Novembre del 359. e la Risposta di Felice, anzi ancora una seconda. La lettera terza di Damaso creato Papa il dì primo Ottob. del 366. e morto agli 11. Dicembre del 384. scritta a San Girolamo, e la Risposta di questo Santo. Una lettera di un Concilio Affricano a Damaso Papa, e la risposta di Damaso, come pure la quarta lettera del medesimo, la quinta, dei Coepiscopi, cioè Vicarj dei Vescovi, e la settima ai Vescovi d' Italia. Una lettera di Aurelio Vescovo di Cartagine a Damaso, e la risposta di Da-
 ma-

maso. La prima lettera di Siricio creato Papa il dì primo Gennaro del 385. e morto ai 19. Settembre del 399. Due di Anastasio creato Papa ai 9. Ottobre del 399. e morto ai 3. Novembre del 401. La terza Lettera di Sisto III. creato Papa ai 10. Agosto del 432. e morto ai 22. Luglio del 440. La lettera 80. di S. Leone il Gande creato Papa il dì primo Settembre del 440. e morto ai 3. Novembre del 461. Due di Giovanni I. creato Papa ai 13. Agosto del 523. e morto ai 27. Maggio del 526. Due di Felice IV. creato Papa ai 24. Luglio del 526. e morto ai 25. Settembre del 530. Una di Bonifacio II. creato Papa ai 28. Settembre del 530. e morro agli 8. Novembre del 532. Un esemplare di Orazioni a Giustino, e Giustiniano Imperatori. Una di Giovanni II. creato Papa ai 23. Gennaro del 533. e morto ai 28. Maggio del 535. La quinta lettera di Agapito creato Papa ai 3. di Giugno del 535. e morto ai 22. Aprile del 536. Una di Silvestro creato Papa ai 30. Maggio del 536. e morto in Giugno del 538. Una lettera di Amatore a Silvestro, e la risposta di Silvestro, ch'è la seconda lettera. Una di Pelagio I. crearo Papa ai 18. Aprile del 555. e morto ai 2. Marzo del 560.

Una

Una di Giovanni III. creato Papa il dì primo Agosto del 560. e morto ai tre Luglio del 573. Una Decretale di Benedetto I. creato Papa ai 27. Maggio 574. e morto ai 25. Luglio del 578. La I. e la II., la VIII. e la IX. lettera di Pelagio II. creato Papa ai 27. Novembre del 578. e morto ai 12. Febbraro del 590. Il Privilegio di Gregorio il Grande, creato Papa ai 3. Settembre del 590. e morto ai 12. Marzo del 604. al Monastero di San Medardo. La lettera di Felice Vescovo nella Sicilia a San Gregorio il Grande, e la Risposta del Santo Papa, ch'è la 32. del libro XII. Finalmente una lettera di Diodato creato Papa ai 19. Ottobre del 615. e morto ai 7. Novembre del 618.

Le lettere mentovate sono ripiene di massime affatto nuove nella Chiesa di Gesù Cristo, e d'ignoranza crassa, di anacronismi manifesti, indegne della maestosa semplicità dei primi secoli del Cristianesimo, e contrarie alle consuetudini antiche. La scoperta dell'impostura fu fatta troppo tardi; imperocchè la Corte Romana prevalendosi dell'ignoranza predominante in quei tempi, se ne servì destramente a stabilire sempre più, ed ampliare all'infinito l'autorità, che si e-

ra arrogata. Le dottrine principali spacciate in questa fraudolente Collezione, sono, che il Papa sia Vescovo universale di tutta la Cristianità; che tutte le cause maggiori debbano esser portate alla Sede Romana; che le cause dei Vescovi siano riservate al Papa; che il Concilio Generale veglia esser convocato, e celebrato dal Papa; che nessun Concilio nè Generale, nè particolare abbia validità di obbligare, se non sia stato approvato dal Papa; che il Papa abbia l'autorità di permettere ai Vescovi di abbandonare le Chiese, alle quali erano stati eletti, per trasferirsi a Sedi più doviziose, ed illustri; che le Apostoliche appellazioni alla Sede Romana fossero in uso prima del Concilio di Sardica, che i Metropolitani non abbiano mai potuto esercitare le loro funzioni Ecclesiastiche prima di avere ottenuto a Roma il Pallio; che fino dai primi tempi del Cristianesimo fosse tenuto per costante, che qualunque Chiesa si allontanasse dalle costumanze, e cerimonie della Chiesa Romana, dovesse esser tenuta per eretica. Da questi principj erronei furono poi dedotte mille e mille false conseguenze in favore della Corte Romana, la quale non ebbe ormai più a sostenere fatica grande per rendersi dispotica della Chiesa.

Il Jus intruso dalle false Decretali incominciò dopo la morte di Carlo Magno avvenuta nell'anno 814. a introdursi mediante la profonda ignoranza, e la corruttela dei costumi, e la possanza dei Papi, e dei Vescovi, divenuti Signori temporali, e possessori di Terre in Sovranità, e in Feudo, non però senza opposizione; imperciocchè il Clero Gallicano ricusava di riconoscere per veri i Monumenti intrusi dal Pseudo-Isidoro, contuttochè Niccolò I. avesse inculcato (Can. Roman. dist. 19.) che negar fede ad essi, fosse quanto dubitare delle Sacre Scritture.

Verso l'anno 877. Reginone Abate di Pruyan intraprese di unire (Natal. Alefs. Differt. Eccl. al Sec. I. dist. xx. Vedi Append. n. 6.) coi Canoni le Scritture dei Santi Padri, e le leggi del Codice Teodosiano. Egli ammassò ancora alcune Lettere Decretali dei Papi, ma infra queste ne framischiò diverse delle supposte dal Pseudo-Isidoro.

Burcardo, oriundo di Asia, dallo stato Monacale inalzato alla Sede Vescovile di Vormazia nel 996. si mise verso l'anno 1008. a formare una Compilazione dei Canoni, distribuita in 20. libri, non più coll'ordine dei tempi, e dei Concilj, come solevasi prima, ma secondo l'

ordine delle materie. L'Autore dimostra di non essere ricorso ai Frati, ma solamente alle Raccolte precedenti: laonde s' inganna spesse volte, e induce seco in errore Graziano, il quale lo ha seguito con troppa credulità.

In questo secolo xi. arrivarono i Pontefici Romani al colmo di quella potestà esorbitante, ad appropriarsi la quale si adoperarono da più di otto secoli; impercciocchè comunemente gl' Imperatori di Occidente creando i Papi, e i Vescovi, o almeno approvandoli, dando loro l' Investitura, ed esigendone il giuramento di fedeltà; Ildebrando Monaco di Clugnì, riuscito Papa ai 22. Aprile del 1073. e morto ai 25. Maggio del 1085. e assunto il nome di Gregorio VII. senza curarsi del consenso dell' Imperatore, proscrisse con suo Decreto le Investiture date dai Laici, scomunicò Enrico IV. lo privò dell' Imperio, e pubblicò i portentosi suoi 27. Dittati, coi quali stabilì la potestà Ecclesiastica colla rovina della originaria, o naturale potestà dei Sovrani.

Ivone dell' Ordine dei Canonici Regolari di Sant' Agostino, Vescovo di Cartres sul fine dell' xi. secolo compose una Raccolta dei Canoni, alla quale diede il titolo di *Decreto*, diviso in 17. libri, o

par-

parti. Dipartesi poco dall' ordine di Burcardo, anzi dall' espressioni del medesimo si serve delle Decretali supposte del Pseudo-Isidoro, come pure di varj altri Decreti falsi.

Le Raccolte di Reginone, di Burcardo, e d'Ivone, oltre ad avere adottate le imposture del Pseudo-Isidoro, contengono inserito tutto quello, che nei Canoni dei Concilj, nelle Sentenze tronche dei Santi Padri, nelle Lettere Decretali dei Papi, e nelle Leggi degl' Imperatori fu trovato favorevole agli Ecclesiastici, e alla Corte Romana, omesso maliziosamente tutto quello, che fosse stato in vantaggio dei Laici, e dei Principi.

Graziano Monaco Benedettino nato in Chiusi della Toscana si mise l' anno 1123. a comporre il famoso Decretale, e lo terminò l' anno 1150. e lo pubblicò nell' anno 1151. col titolo di *Concordia discordantium Canonum*, perchè infatti l' Autore si applica a conciliare i Canoni, i quali mostrano di contradirsi. L' Opera è composta di tre Parti, le quali sogliono essere citate diversamente affine di distinguerle.

La prima parte contiene due oggetti principali: i principj del Jus, e le persone. Quanto ai principj generali Gra-

zia-

ziano spiega la definizione, e le divisioni del Jus, le varie specie di Leggi, ed i fonti del Jus Canonico i materia, che arriva tutta fino alla 20. Distinzione. Quanto alle persone, tratta di due cose, la prima della Ordinazione dei Chierici, e dei Vescovi, dove si parla dei doveri degli Ecclesiastici, e in particolare dei Vescovi, delle Regole prescritte da S. Paolo, di alcuni impedimenti alla promozione agli Ordini, e dell' esercizio delle funzioni Ecclesiastiche. La seconda della Gerarchia della Chiesa, dove si tratta dell' autorità del Papa, della Giurisdizione Ecclesiastica, e di molte cose concernenti l' Ordinazione.

Graziano diede nome di Distinzione alle Sessioni di quesa prima parte, e della terza, e a quelle della seconda diede il nome di Cause, perchè in quelle due parti si applica ad accordare le antologie dei Canoni, e nella seconda esamina per una parte, e per l'altra le questioni, le quali possono agitarsi nel Foro, o interiore, o esteriore della Chiesa.

La seconda Parte tratta dei Giudizj, e contiene 36. Cause tutte divise in questioni. Quanto viene trattato in questa parte, può ridursi a due capi princi-

pa-

pali. Primo, a ciò, che concerne il Foro esteriore. Secondo, a ciò che concerne il Foro interiore.

Quello, che concerne al Foro esteriore si riferisce a tre capi. Primo, alla Simonia, ch'è una delle materie de' Giudizi Criminali. Secondo, alla forma, ed all'ordine giudiciario dei Giudizi singolarmente criminali. Terzo, alla materia dei Giudizj Civili, e Criminali, e questo soggetto è esteso a' varj stati delle persone. Rispetto agli Ecclesiastici si tratta prima dei diritti, e delitti dei Prelati: dipoi dei diritti, e delitti comuni ai Cherici superiori, ed inferiori. Segue ciò, che concerne ai Monaci; ed in quarto luogo dei diritti, e delitti comuni ai Cherici, ed ai Laici. Finalmente del Matrimonio, che pure concerne solamente ai Laici, e degl' impedimenti al medesimo. Perchè altre volte la penitenza pubblica era uno di quest' impedimenti: la terza questione della Causa 33. tratta della Penitenza, e per conseguenza di ciò, che concerne al Foro interiore. Questa questione, ch' è lunghissima, fu nel progresso divisa dagl' Interpreti in molte distinzioni.

La terza parte intitolata *Della Consecrazione*, tratta delle cose sacre, e contiene cinque Distinzioni. L' Autore co-

min-

mincia dalla Consecrazione delle Chiese, e degli Altari ; ed è verisimile, che questa distinzione abbia dato il titolo a tutta questa parte. Passa Graziano a parlare della Eucaristia, e delle Feste, nelle quali si deve riceverla ; dipoi del Battesimo, e della Confermazione, ch' erano i tre Sacramenti, dei quali gli rimaneva di parlare ; poichè avea dichiarato l' Ordine, e la Estrema Unzione nella prima parte ; la Penitenza, ed il Matrimonio nella seconda. Finalmente la quinta distinzione tratta del Digiuno, del culto delle Immagini, e della dottrina della Santissima Trinità.

Il vocabolo *Palea*, che di tratto in tratto si trova in questo libro alla testa di alcuni Canoni, e che ha tenuto in esercizio le fantastiche congetture dei Comentatori, serve a indicare cose, le quali hanno minore autorità delle altre, e che sono state aggiunte a quest' Opera dopo eh' era finita.

Nel citare il Decreto, perchè i Capitoli hanno il nome di Canoni, si cita primieramente la prima parola del Canone, e dipoi il numero di essi ; e questa maniera di citare è comune a tutte tre le parti. Per dinotare la prima parte si aggiunge solamente la Distinzione, e il nume-

mero di questa. Per esempio: *Can. Obitum* 16. *distin.* 61. Per notare la seconda Parte, dopo il numero del Canone si mette una cifra maiuscola Romana, che indica il numero della Causa, e poscia la questione, ed il numero di questa così: *Can. Sacerdotibus* 41. *II. Quast.* 1. Si eccettui però la Causa 33. nella quale si parla della Penitenza, e che si cita per Distinzioni, come la prima Parte, aggiungendosi *de Poenitentia*. Verbi gratia: *Can. Perfecta* 8. *distin.* 8. *de Poenit.* La terza Parte si cita per Distinzioni, come la prima, aggiuntovi *de Consecratione*; per esempio: *Can. Nemo* 9. *distin.* 1. *de Consecratione*.

Molti errori furono per ordine dei Papi corretti nella Collezione di Graziano; molti passi restituiti alla vera lezione, molti dichiarati apocrifi; ma molti più errori vi sono restati. Vi sono rimaste singolarmente le importantissime imposture del Pseudo-Isidoro. Sebbene questa Raccolta contenesse moltissime cose vantaggiose ai Pontefici Romani, nulladimeno per esservi alcuni passi, che mettono in vista la diversità della disciplina presente da quella della Chiesa primitiva, i Papi non l'approvarono espressamente; seppero però adoperarsi in modo, che a pe-

poco a poco il Decreto di Graziano fu accettato come autentico in tutto l'Occidente.

Vedutosi l' esito venturoso dell' opera di Graziano, molti s' invogliarono di raccogliere le Decretali dei Pontefici. Il primo a farlo di autorità privata fu Bernardo Balbo Proposto di Pavia, e dipoi Vescovo di Faenza, il quale raccolse le Decretali, e le Costituzioni Pontificie fino a Celestino III. creato Papa ai 28. Marzo del 1191. e morto ai 7. Gennaro del 1198.

Nel secolo XIII. troviamo una seconda Raccolta fatta da tre Autori, Gilberto, Adamo, e Giovanni Gallense, il quale ultimo aggiunse alle due Collezioni dei due primi, i Rescritti di Celestino III. e illustrò tutto coi suoi Scolj.

La terza Raccolta fu fatta da Bernardo Maggiore di Compostelli, detta la Raccolta Romana; ma perchè non serviva all' uso dei Giudizi, Innocenzo III. creato Papa agli 8. Gen. 1198. e morto ai 20. Luglio del 1216. incaricò nell' anno 1210. Pietro da Benevento suo Notaro di pubblicarne una munita d'autorità Pontificia, la prima volta, che di autorità pubblica sia stata fatta una Raccolta del Gius Pontificio.

Sot-

Sotto il Pontificato del medesimo Innocenzio III. l' anno 1215. fu fatta la quarta Raccolta in occasione del IV. Concilio Lateranense, nel quale furono fatti 72. Canoni, e a questi furono aggiunte le Decretali, e i Rescritti, che uscirono nei cinque anni di mezzo, dopo la terza Raccolta.

La quinta Raccolta fu fatta da Tancredi Arcidiacono di Bologna, e in essa vi sono le Costituzioni di Onorio III. creato Papa li 21. Luglio 1216. e morto ai 18. Marzo del 1227. sotto il di cui nome si disegnava di pubblicarla, perchè un' altra ne meditava Gregorio IX. successore di Onorio III. disotterrata nella Biblioteca di Albi. Fu fatta stampare in Tolosa nel 1645. da Innocenzo Cironio Cancelliere dell' Accademia in quella Città, con l' aggiunta di Glosse dottissime utili alla cognizione del Gius, e alla Storia di quei tempi.

Gregorio IX. creato Papa ai 20. Marzo del 1227. e morto ai 22. Agosto del 1241. per formare un Codice Pontificale a gara del Codice di Giustiniano, che servisse di base alla Monarchia Ecclesiastica universale, delle precedenti Collezioni, delle Decretali, e dei Rescritti dei Papi ne formò una sola, la quale

por-

porta il nome di lui, ed è ordinariamente il secondo volume del Gius Canonico. Non contiene quasi verun Canone dei Concilj, nè passo dei Santi Padri, ma è una tessitura di pezzi delle sue Decretali, e di quelle dei Papi suoi predecessori fino ad Alessandro III. creato Papa ai 7. Settembre del 1159. e morto ai 17. Agosto 1181. A formare quest'Opera, Gregorio si servì di Raimondo di Pennaforte Domenicano della Catalogna, la pubblicò, e l'approvò l'anno 1271. Questa Collezione ha il nome di *Extra*, perchè è separata dal Decreto di Graziano, che prima sola componeva il Corpo dei Canoni; è divisa in V. libri, e ogni libro è suddiviso in titoli, e ogni titolo in capitoli, e si cita così: *Cap. Gravis II. Extra. de restit. spoliat.* Le materie trattate nei cinque libri sono contenute nelle cinque parole del verso seguente:

Judex, Judicium, Clerus, Connubio, Crimen.

Il primo libro, che tratta dei Giudici, può ridursi a quattro capi. Il primo titolo è della Santissima Trinità, perchè così incomincia anche il Codice di Giustiniano, che si voleva imitare. Il secondo del Gius in generale. Il terzo delle Persone Ecclesiastiche, de' doveri dei

Giudici Ordinarj, dei Giudici delegati. Il quarto di ciò, che precede i Giudizj, cioè dei Patti, delle Transazioni.

Il secondo libro, che tratta dei Giudizj, può parimente ridursi a quattro capi principali. 1. a ciò che riguarda i Giudizj in generale: 2. a tutte le formalità, colle quali s' incomincia una lite, come sono le citazioni, la contestazione della causa ec. 3. a tutto ciò, che riguarda il progresso di una lite. 4. a ciò che concerne il fine di una lite, cioè la sentenza, e la cosa giudicata.

Il terzo libro, che tratta degli Ecclesiastici, ha cinque capi principali. 1. la virtù dei Cherici. 2. i beni Ecclesiastici. 3. i beni, e diritti temporali degli Ecclesiastici. 4. lo stato Monastico, e i Voti. 5. i doveri dei Cherici, le loro funzioni, e immunità.

Il quarto libro, che ha per oggetto i Matrimonj, tratta dei Matrimonj in se medesimi, dei loro impedimenti, e finalmente dei loro scioglimenti, e degli effetti.

Il quinto libro, che tratta delle materie criminali, insegna da principio la maniera di formare un Processo criminale; in secondo luogo fa il novero dei delitti; e finalmente prescrive le pene Canoniche per punirli.

Per-

Perchè dopo Gregorio IX. erano proibite le Collezioni private nell' Occidente, cessarono per qualche tempo le Raccolte delle Decretali fino a Bonifazio VIII. creato Papa ai 24. Settemb. 1294. e morto agli 11. Ottobre del 1303. il quale incaricò tre Cardinali di formare una compilazione di Decreti, che fu intitolata il sesto libro delle Decretali; perchè fu aggiunta ai cinque libri di Gregorio IX. Bonifazio volle, che servisse di Supplemento alle Decretali, piuttosto che incominciare una Raccolta nuova, affinchè non restassero inutili gli esemplari delle Decretali. In fatti non essendo per anche inventata la stampa, una novella compilazione avrebbe obbligato a troppe spese, e brighe. Sono contenute in questa Raccolta principalmente le Costituzioni d' Innocenzo IV. creato Papa ai 24. Giugno del 1243. e morto ai 13. Dicembre del 1254. di Gregorio X. creato Papa il dì primo Settembre del 1271. e morto agli 11. Gennaro del 1276., di Niccolò III. creato Papa ai 25. Novembre del 1277. e morto ai 22. Agosto del 1280., e di Bonifazio medesimo, e inoltre dei due Concilj di Lione tenuti, uno sotto Innocenzo IV. l' anno 1254. e l' altro sotto Gregorio X. l' anno 1272. Seguita l' or-

ordine medesimo della Compilazione Gregoriana, ed è parimente divisa in cinque libri. Si cita come le Decretali, a riserva che in vece di *Extra*, si mette *in Sexto*.

Le Clementine contengono le Decretali di Clemente V. creato Papa ai 21. Luglio 1305. e morto ai 20. Aprile 1314. e i suoi Decreti nel Concilio di Vienna nel Delfinato tenuto nel 1311. e furono pubblicate da Giovanni XXII. suo Successore, creato Papa ai 7. Agosto 1316. e morto ai 5. Dicembre 1334. Quest'Opera è divisa, come le Decretali, ed il Sesto, e si cita del pari col solo cambiamento dell'*Extra*, o *in Sexto* in quello di *Clementina*.

L'Estravaganti sono quelle di Giovanni XXII. o le Comuni. Questo termine era adoperato altre volte per significare ciò, che non era in Graziano, e che aveva la denominazione di *Antiqui Canones*, ed era alcune volte citato: *In Antiquis*. Ma dipoi fu attribuito a delle Costituzioni erranti fuori del Corpo delle Collezioni Canoniche, e le prime sono di Giovanni XXII. in numero di venti, raccolte di autorità del medesimo, verso l'anno 1340. di autorità privata, come alcuni pretendono, distribuite sotto 14.

Ti-

Titoli, e si citano così: *apud Ioannem XXII.* o pure *in Extra. Ioan. XXII.*

Le seconde Estravaganti sono dette Comuni, perchè sono di varj Papi: ve ne sono di Eugenio IV. creato Papa ai 2. Marzo 1431. e morto ai 23. Febbrajo 1447., di Calisto III. crearo Papa agli 8. Aprile del 1455. e morto ai 6. Agosto del 1458., di Paolo II. creato Papa a' 31. Agosto del 1464. e morto ai 28. Luglio del 1471., di Sisto IV., il quale essendo salito alla Sede Pontificale ai 9. Agosto 1471. e morto ai 12. Agosto del 1484., è segno, che la Raccolta sia stata fatta verso questo tempo.

A Giovanni XXII. sogliono essere attribuite le Regole della Cancelleria Romana, le quali servono in Roma di norma per la provvisione ai Benefizj, ed altre spedizioni, e per la Giudicatura, e durano quanto la vita del Papa. Imperciocchè il Successore dopo incoronato adotta le Regole del suo Predecessore, o ne fa delle nuove, e le pubblica in proprio nome, imitando così gli Editti dei Pretori Romani. Queste sono leggi particolari concernenti la sola Curia Romana, fuori della quale non hanno alcuna ombra di ragione di obbligare. Ma la Corte di Roma ha sempre saputo servirsi con artificio-

viciosa abilità delle occasioni favorevoli, della debolezza, o discordia dei Principi, e della ignoranza dei Popoli; nè mancano mai al Clero pretesti, che spirano zelo, per velare i mezzi, che clandestinamente adopera, affine di arrivare al Dispotismo universale per vie rimote, e indirette. I pretesi Diritti immensi intorno alla provvisione ai Benefizj sono passati nei Pontefici Romani per la superstizione, disattenzione, o cessione dei Principi. Ma nelle materie concernenti la la Religione non ha luogo la prescrizione. I Diritti dei Principi sono essenziali alla loro Potestà, e derivanti dalla natura della Maestà, la quale versa in tutti gli affari dei Cittadini, che possano soggiacere alla direzione del Sovrano, il quale perciò non è in arbitrio di rinunziare a tali Diritti, e se vi avesse rinunziato, la renunzia non può mai essere assoluta, e irrevocabile. Il Vescovo di Roma è egli Proprietario dei Beni Ecclesiastici nei territorj di tutto l'Orbe Cristiano per disporne a suo beneplacito? Che diritto ha il Papa di conferire i Benefizj vacanti negli Stati dei Principi in certi mesi dell'anno? di riceverne le rassegne, anzi prevenire i legittimi Collatori in certe circostanze immaginate per ampliare la sua autorità, a pre-

a pregiudizio della originaria autorità dei Sovrani, di nominare ai Benefizj di quei, che muojono in Corte di Roma? Che diritto ha il Pontefice Romano sopra le Rendite di un Benefizio nel territorio altrui, perchè in caso di mutazione gli si paghi almeno un' annata? In tanti secoli, nei quali non riscuoteva tributo alcuno dalle altre Chiese, anzi le assisteva con le ricchezze della sua, era egli meno Capo della Chiesa Cristiana? Il Principe non governerà mai in Sovranità gli Ecclesiastici dei suoi Stati, se le grazie, delle quali il solo carattere gli rende capaci, dipenderanno unicamente dal Papa. Sino a tanto che sarà così, eglino faranno ogni sforzo per insinuarsi nel favore del Pontefice, e lo riconosceranno per loro Sovrano; nel qual caso, arbitro egli di coloro, i quali maneggiano le coscienze del Popolo, goderà sopra di questa autorità maggiore di quella del Principe. Le Storie sì antiche, che recenti sono tutte pur troppo ripiene di esempj funesti della influenza degli Ecclesiastici nei Popoli. La Corte di Roma ha capito a maraviglia, che per mantenere in vigore la sua possanza, era necessario molto danaro, e buon numero di sue creature, e di suoi partigiani in ogni Stato. Le dispen-

se,

se, le aspettative, le annate, i tributi del Clero, la collazione dei Benefizj, in somma la materia delle regole della Cancelleria Romana sono stati i canali, per i quali da tutti gli Stati dell' Europa si scaricarono ricchezze immense a Roma.

L' istituzione degli Ordini Regolari con tanti esorbitanti privilegj, che dalla Vescovile soprintendenza li sottraggono, procurò al Papa novelli Sudditi, innumerabili interessati a conservare da per tutto la Sovranità. Le prerogative annesse alla Dignità Cardinalizia per pareggiarla alle Teste Coronate, sono lacci tesi dalla Corte Romana ai Principi, e ai Sudditi, per farsi delle creature, e per rapire l' autorità agli uni, ed estinguere la fedeltà negli altri. Per quanto sia a questi tempi stata moderata la potenza dei Papi, ella è ancora grande quanto basta, perchè si lusinghino, e tentino di allargarla di nuovo, ed i Sovrani avranno sempre da temere, fino a tanto che i Vescovi saranno trattati da sudditi della Corte Romana, e che i Regolari viveranno esenti dalla Giurisdizione Ordinaria, che il danaro scorrerà a Roma in abbondanza, e che le grazie, delle quali i Principi trascurano, che quella Corte dispongа, le acquisteranno partigiani.

 Pio

Pio IV. creato Papa ai 26. Dicembre del 1559. e morto ai 6. Dicembre 1565. elesse alcuni Cardinali, ed altre persone di dottrina, affinchè correggessero il Decreto di Graziano confrontandolo coi fonti. Pio V. suo Successore, creato Papa ai 7. Gennaro 1566. e morto il dì primo Maggio 1572. ne aggiunse degli altri, e l' Opera fu finita sotto il Pontificato di Gregorio XIII. creato Papa ai 3 Maggio del 1572. e morto a'10. Aprile 1585. e da lui pubblicata l' anno 1582. Non vi ha però chi s' immagini, che si abbia voluto, che questa correzione versasse intorno alle verità più importanti, come in uno dei Paragrafi di sopra notammo.

L' estensione di autorità, che le false Decretali avevano data ai Papi, degenerò in abuso per i disordini, che avevano inondata la Chiesa nei secoli XII. e XIII. e iquali si moltiplicarono al tempo dello Scisma sotto gli Antipapi. Sospirando pertanto tutto il Mondo Cristiano una Riforma generale, la intraprese il Concilio di Costanza, congregato nel 1414. e continuato fino al 1418. ma quando arrivò al punto delle pretensioni dei Papi, dei privilegj dei Cardinali, e delle nuove usanze proficue alla Corte Romana,

na, incontrò tante opposizioni, che fu costretto a separarsi senza compirle.

La Riforma non ebbe esito migliore nel Concilio di Basilea congregatosi l'anno 1431. dopo il quale le Nazioni trovando vana la speranza, che la Corte di Roma abbandonasse in nessuna parte le sue pretensioni, massime, e usanze, si applicarono al partito di fare ciascheduna in particolare le Riforme, che giudicava necessarie, e di opporsi validamente alle usurpazioni, e ai continui attentati della Corte di Roma.

Il Concilio di Trento incominciato ai 16. di Dicembre del 1545. e finito nel 1563. corresse molte cose, ma varj punti importanti, come sarebbe a dire, la Istituzione dei Vescovi, la Residenza, e memorabili altri punti concernenti le pretensioni della Corte di Roma non vi furon decisi.

Scorse le tre Epoche proposte da principio, per non lasciare intatta nessuna delle notizie generali, che possono servire in qualche maniera di filo nel laberinto del Gius Canonico, dentro a' cui inestricabili rigiri si è appiattata l' industria sempre vigilante della Corte Romana, mi avvio al fine, dichiarando le varie specie di Costituzioni Pontificie.

 Le

Le Costituzioni Pontificie Generali altre sono Editti fatti dal Papa di *suo proprio movimento* per il buon ordine della Chiesa; altre sono Decreti fatti dal Papa col consenso del Sacro Collegio dei Cardinali, che soleva nei primi secoli fare nel Concilio Romano; altre sono Rescritti, ovvero Lettere Decretali, nelle quali il Papa con cognizione della Causa risponde o ai Prelati, dai quali è consultato, o ai privati, dai quali è supplicato. Queste ultime Costituzioni sono in se medesime, e nella loro origine particolari, e diventano pubbliche, quando vengono inserite nel Corpo del Gius, a intento di farle passare per Leggi.

Le Costituzioni Personali, cioè che concernono solamente le persone particolari, altre sono Decreti propriamente così detti, cioè Giudizj pronunziati dal Papa con cognizione della Causa, dopo aver' egli medesimo ascoltate giuridicamente le Parti; altre sono Segnature, cioè Suppliche, alle quali viene risposto colla sola Segnatura, o sottoscrizione del Papa; altre sono Mandati, o sia Ordinazioni, termine usato solamente in materia di Benefizj, e singolarmente per significare le provvisioni anticipate di un benefizio, che non sia per anche vacan-

cante. I Mandati altri sono *de providendo*, ed altri *de non providendo*. I Mandati *de providendo*, ch' ebbero origine da Alessandro III. creato Papa ai 7. Settembre 1159. e morto ai 27. Agosto 1181. sono l' ordine del Papa ad un Vescovo, o sia Ordinario, di provvedere il tal Cherico del tal Benefizio. Questi Mandati istituiti a favore dei Cherici poveri ordinati senza titolo di Benefizio, erano ordinariamente un mero avviso, ma perchè i Collatori non gli davano sempre ascolto, comprendesi dalla quinta lettera d' Innocenzo III. che in tal caso il Papa alle prime Lettere faceva succedere le seconde, le quali contenevano ordine espresso; e se anche queste riuscivano inefficaci, aggiungeva le terze, dette esecutorie, colle quali il Papa incaricava altra persona diversa dal Collatore della esecuzione del Mandato Apostolico, nel quale conferiva il Benefizio, e spesse volte queste Lettere contenevano la Clausula *irritante*, cioè cassavano, e annullavano qualunque nominazione fatta di altra persona. Ma perchè questa moltiplicazione di Lettere imbarazzava, e nuoceva al Mandatario, Bonifacio VIII. creato Papa ai 24. Dicembre del 1294. e morto agli 11. Ottobre del 1303. unì l' avviso, l' ordi-

ne, e l' esecuzione in una sola Lettera Apostolica, e così si continuò a praticare, aggiungendovi spesse volte il Decreto d'irritazione di quanto gli Ordinarj avessero fatto contro il Rescritto.

Questi Mandati diedero occasione alle Aspettative, e alle Riserve, imperciocchè i Papi per conferire un Benefizio, non aspettavano sempre che fosse vacante, ma vollero essere in libertà di conferirlo, quando vacasse, a chi allora più piacesse. L' Aspettativa è un Mandato *de providendo* una tale persona di un tal Benefizio non per anco vacante.

La Riserva è un Mandato *de non providendo*, col quale il Papa si riserva la collazione di un tale Benefizio, e annulla ogni altra nominazione diversa da quella, ch'egli vorrà fare.

I Mandati relativamente alla forma, nella quale sono concepiti, e alle persone, alle quali sono concessi, o sono *in forma communi*, *in forma pauperum*, *in forma secundum Apostolum*, e sono quelli, nei quali il Papa incarica un Ordinario di dare un Benefizio conveniente ad un Cherico ordinato da lui senza titolo. Si dicono, *in forma communi*, ovvero *pauperum*; perchè furono da principio istituiti per soli poveri, e si dicono *secundum A-*

po-

postolum, perchè sono fondati, ved. *Can. secundum Apostolum* 16. *Extra. de Praeben.* o sono Mandati *in forma nova*, o sia graziosa, ovvero *in forma dignum*, e sono quelli, che il Papa concede per pura liberalità, senza riguardo alla povertà della persona, ma unicamente al merito: si dicono *in forma nova*, ovvero graziosa, perchè altre volte il Papa non discendeva ad una tale liberalità, se non a motivo della povertà della persona, e perchè sono di mera grazia; si dicono *in forma dignum*, perchè incominciano dalle parole seguenti: *Dignum arbitramur*.

La quarta specie di Costituzioni personali sono i Rescritti speciali, cioè quelli, che il Papa dà per soli affari dei privati, e che non hanno vigore fuori delle persone, le quali vi sono comprese. Il Rescritto è una concessione del Papa, il quale risponde in scritto, e con lettere autentiche secondo il Gius, o la ragione alla Supplica presentatagli da alcuno. Nel che si noti primo, che le sole Lettere emanate dal Papa si nominano Rescritti; secondo, che il Rescritto non vale se non sia in scritto, e se le Lettere non siano autentiche; terzo, che il Papa col Rescritto stabilisce un particolare, e ordina di farlo in virtù della sua Delegazione.

I Rescritti sono di Giustizia, o di Grazia. I Rescritti di giustizia servono a far render giustizia a un particolare, come per esempio i Monitorj, le Delegagioni dei Giudici.

I Rescritti di Grazia sono quelli, nei quali il Papa concede alcuna cosa per pura liberalità, come sono le Dispense, le Indulgenze, i Brevi della Penitenzieria, le provvisioni dei Benefizj, i Mandati *de providendo*.

I Rescritti sì di Grazia, che di Giustizia sono differenti quanto alla forma. I. Il Papa segna i Rescritti di Grazia colla parola *fiat*, e quei di Giustizia con la parola *placet*. La clausula *motu proprio*, aggiunta al Rescritto di Grazia è un'applicazione del favore, che nelle materie Beneficiarie discarica l'impetrante di quanto potesse avere di odioso nel suo Diritto, o di omesso nella Supplica, per quella clausula presumendosi, che non abbia presentato Supplica alcuna. Coloro, ai quali incombe l'ufizio di sigillare i Rescritti, li segnano con la parola *concessum*. Il solo Penitenziere segna col *fiat*, perchè l'assoluzione è sempre una grazia, e non segna mai *motu proprio*, perchè l'assoluzione vuol'esser dimandata.

II. Nelle lettere di Grazia il nome

del

del Papa posto nel principio della prima linea, è scritto tutto in lettere majuscole, ma nelle lettere di Giustizia è majuscola la sola lettera iniziale.

III. Quando la spedizione si fa in piombo, o in bulla, sì quello, che questa allacciasi col cordone di canapa per le lettere di Giustizia, e di seta per quelle di Grazia.

Quanto poi al Diritto, e agli effetti prodotti, I. I Rescritti di Giustizia non conferiscono un nuovo Diritto; quei di Grazia lo conferiscono senza bisogno di essere esaminati in causa, procedendovi *de plano*, *& sine strepitu*, purchè non vi sia contesa per motivo di surrezione, ovvero di orrezione, o che non vi sia inserita la clausula *vocatis vocandis*, nel qual caso colui, al quale il Rescritto è indirizzato, lo esamina come Giudice Delegato.

Vi è surrezione, quando si tace la verità, e orrezione qualora si allega qualche falsità.

II. Il Rescritto di Grazia dura secondo il Gius Canonico, un solo anno, quando quello di Giustizia in perpetuo.

III. Alla morte del Concedente prima che il Delegato abbia cominciato ad esercitare la sua Giurisdizione (che altre volte incominciava alla Contestazione in

Causa, oggi incomincia alla semplice citazione) periscono le lettere di Giustizia, non così le lettere di Grazia; e se il Papa morisse prima della spedizione dopo segnata la Supplica, il Successore dee farle spedire.

IV. Le lettere di Giustizia hanno luogo dal tempo della presentazione al Giudice Delegato, e non dalla Data, eccettuati due casi. Il primo, se nel medesimo affare vi fossero molti Rescritti indirizzati a diversi Giudici Delegati, il posteriore sarebbe rigettato come surrettizio; il secondo, se nel secondo Rescritto in specialità derogasse al primo, o se il primo fosse generale, e il secondo speciale, perchè *in Jure generi per speciem derogatur*. Nelle lettere di Grazia si ha sempre riguardo alla Data; dimodochè infra due provveduti del medesimo Benefizio, *qui prior est in tempore*, *prior est & in jure*.

V. I Rescritti di Giustizia sono di Gius rigoroso, e non si estendono *a re ad rem*, *a persona ad personam*, *a loco ad locum*, non possono obbligare la Parte a comparire dinanzi al Giudice lontano dalla Diocesi della medesima più di due piccole giornate, o di una, secondo il Concilio di Trento, e debbono essere indirizzati a' Giudici nominati, altrimenti sono nulli.

I Re-

I Rescritei di Grazia sono favorevoli; ciò non pertanto in materia beneficiaria non si estendono da un genere di vacanza ad un altro.

I Rescritti di Giustizia, e di Grazia hanno più cose comuni; prima debbono contenere l'anno, il giorno, l'indizione della loro Data, e la segnatura del Papa.

II. Gli Speciali derogano ai Generali.

III. Il Gius Comune serve a dichiarare quanto avessero di dubbioso.

IV. La surrezione, o l'orrezione li rendono nulli.

La surrezione, o orrezione rendono nullo *pleno jure* il Rescritto di Grazia, e il consenso della Parte avversaria non può convalidare, *quia privatorum pactis Jus publicum restringi non potest*.

Nel Rescritto di Giustizia il consenso delle Parti può servire a convalidarlo non ostante la surrezione, ovvero orrezione; ma se la Parte non consente, si distingue nell'impetrante l'ignoranza dal dolo. Se vi è dolo, il Delegato dee astenersi dal giudicare, e rimettere le Parti all'Ordinario, perchè *Homini dolus suus patrocinari non debet*. Qualora vi sia orrezione, si presume dolo, perchè non è pro-

è probabile, che per pura semplicità si alleghi una falsità. Se vi sia sola ignoranza, o che la verità taciuta, e la falsità allegata è di poca importanza, dimodochè paja, che secondo il Gius comune il Papa avrebbe concesso la grazia, il Giudice conosce l'affare, e lo decide, non già secondo la forma del Rescritto, ma soltanto secondo il Gius comune; che se la surrezione, ovvero orrezione è in materia importante, e l'esposizione sincera avrebbe indotto il Papa a non concedere la grazia, il Giudice Delegato conosce solamente la verità della Supplica, e i medesimi motivi, i quali avrebbero indotto il Papa a non delegare, debbono indurre lui a non conoscere la causa. Quando il Rescritto contenga molti capi, dei quali uno solo ve ne sia ottenuto con dolo, tutto resta viziato; se senza dolo, il capo ottenuto mediante l'esposizione falsa, è il solo invalido, il rimanente è valido.

I Rescritti vanno spediti o per Segnatura, o per Breve, o per Bolla.

La Segnatura è una Scrittura in carta, che contiene prima la Supplica, e poi al fine di essa la Segnatura del Papa, o del suo Commissario; la dichiarazione della Grazia concessa dal Papa con la clausula; e la data senz' alcun Sigillo.

Il

Il Breve è una ſpedizione della Cancelleria, o della Penitenzieria del Papa ſenza preambulo; ſi fa in carta, e alcuna volta in pergamena; contiene in cima il nome del Papa ſeparato dal rimanente; il corpo del Breve, che comincia *Dilecto*, contiene dopo ſenza preambolo ciò, che il Papa concede con le clauſule; vi è la ſottoſcrizione di un uſiziale del Papa, e il Sigillo in cera roſſa improntato con l' anello del Peſcatore (detto così, perchè ha l' impronta di San Pietro Peſcatore) di dietro vi è la manſione. I Brevi contenenti Indulgenze, Privilegj ec. ſono inviati aperti; quelli, che contengono aſſoluzioni, delegazioni ec. ſono ſpediti chiuſi.

La Bolla è un Reſcritto in pergamena in maniera eſteſa, abbaſſo della quale pende un ſigillo di piombo allacciato con canapa, o ſeta, ed eſſo rappreſenta da una parte le immagini dei Santi Pietro e Paolo, e nell'altra vi è il nome del Papa, e l'anno del ſuo Pontificato, e ſe il Papa non è per anche incoronato, da queſta parte non vi è coſa alcuna.

Ecco rintracciata l'origine del Gius Canonico, ſeguitato queſto nei ſuoi progreſſi, e notate le ſue variazioni corriſpondenti ai cambiamenti degl' intereſſi della Corte Ro-

ma-

mana, affinchè la pubblica Sapienza penetrando a traverso ai veli misteriosi, nei quali è tenuto involto , veda a discoperto qual conto abbia da farne nelle sue provvidenze per il buon ordine dello Stato.

In generale averà cagionato stupore, che i Papi giudichino personalmente di controversie, e materie concernenti la loro propria autorità, e che essi medesimi si costituiscano Giudici nella causa propria, e nel proprio interesse. Eglino, sebbene sublimati al di sopra degli altri per la dignita della loro Sede nella Chiesa, sono però soggetti ai medesimi affetti, e alle passioni medesime degli altri per avviso irrefragabile di San Paolo, che: *Omnis Pontifex assumptus, & ipse circumdatus est infirmitate, & propterea, quemadmodum pro populo, ita etiam pro semetipso, debet offerre pro peccatis*. Laonde non è da stupirsi, se i Pontefici Romani si sono lasciati indurre dagli adulatori a pretensioni esorbitanti, per le quali tante turbolenze insorsero nella Chiesa, come rifletteva saggiamente l'illustre Cardinal Contarini uno dei nove Prelati eletti da Paolo III. creato Papa ai tre di Ottobre del 1534. e morto ai 10. Novembre 1549. ed obbligati con giuramento ad esporre sinceramente gli abusi, che dovessero essere ri-

formati dal Concilio di Trento : *Nimia quidem affectu student Pontificis auctoritatem amplificare, adeo ut eorum quidam non vereantur dicere, voluntatem Pontificis regulam esse quamdam, qua ejus actiones dirigantur, neque in Jure positivo constituendo, aut abrogando, aut etiam dispensando, regulam quampiam Pontifici esse constitutam. Hac doctrina, seu positio adeo falsa, adeo repugnans sensui communi, adeo contraria doctrinae Christianae, adeo depravat universi Populi Christiani gubernationem, ut nihil perniciosius inveniri potuerit.*

Le Decisioni, e gli Statuti degli Ecclesiastici hanno subordinazioni essenziali alle Leggi dello Stato, nel quale è la Chiesa, ed il Principe, il di cui diritto originario è di comandare assolutamente, e inappellabilmente nella sua Società, e perciò di non riconoscere in terra potestà superiore, dalla quale egli dipenda, mentre da lui dipende ogni affare, che possa importare al bene dello Stato, ha diritto di farne esame, e giudizio; e quanto la dignità degli Ecclesiastici è più eminente, tantopiù è necessario di vegliare a mantenerli nel buon ordine, e in subordinazione, affinchè non introducano abusi nocivi al Pubblico, competendo al Principe in questa parte tanta autorità, quanta gli è ne-

necessaria per mantenere la pubblica sicurezza, e tranquillità; considerazione, alla quale devono cedere tutte le altre.

Anzi perchè i Principi divenuti Cristiani accoppiarono nella loro persona alla qualità di protettori dei loro Sudditi, la quale avevano originariamente, l' altra di protettori della Chiesa, gli Ecclesiastici sono doppiamente soggetti all' autorità del Principe; imperciocchè la loro qualità di Cittadini gli assoggetta alla potestà politica, come tutti gli altri Sudditi; e la loro qualità di Ecclesiastici gli assoggetta al Protettore della Chiesa, e dei Canoni. Così si attribuiscono, è pur troppo vero, francamente nel loro Gius Canonico *dist.* 63. e 96. esenzione dai Principi, anzi autorità sopra di questi. Ma che valore ha in causa propria, e a pregiudizio dei Diritti originarj, ed essenziali dei Sovrani una tanto mostruosa pretensione? I Canoni fatti dagli Ecclesiastici hanno bensì forza di provare a loro favore singolarmente in causa propria, e tal forza dovrebbe averla quella sentenza d' Innocenzo IV. creato Papa ai 24. Giugno del 1243. e morto ai 13. Dicembre del 1254. il quale suppone, che non sia neppure da mettersi in dubbio, se gli Ecclesiastici siano soggetti all' autorità dei Principi: *Sed quae*

res,

res, quis eximet Clericos de Jure Imperatoris, cum prius ei subessent? C. si quis 2. n. 1. de Majoritate.

Gelasio Papa aveva sino dal 496. incominciato a pretendere, che la potestà sacra, e la civile non possono accoppiarsi nei Cristiani, benchè fossero accoppiate fra i Giudei, ed i Gentili, e che vogliano essere esercitate separatamente, e di più indipendentemente dal Pontefice, e dal Principe, e sotto l' Imperatore Anastasio fu intrusa la distinzione della Potestà spirituale, e temporale, o almeno la distinzione della potestà intorno all' interiore della Chiesa, e all' esteriore. Trovasi scritto, che Costantino il Grande avesse già protestato di esser Vescovo, o sia Ispettore fuori della Chiesa, ma lo aveva detto, perchè non era per anco battezzato, che lo fu solamente al tempo della sua morte.

Nella distinzione delle due Potestà è fondata tutta la forza politica del Clero, non vi essendo forse materia nessuna, della quale non si possa pretendere, che abbia qualche connessione collo spirituale, riducendosi almeno alla questione del giusto, e dell' ingiusto, e perciò del peccato, del quale la Potestà Spirituale si arroga esclusivamente il giudizio.

I Ca-

I Canonisti spacciano per Articolo di Fede la distinzione della podestà interiore, e della esteriore nelle materie concernenti la Religione; e così pure l'altra distinzione, che ne deriva dal capo spirituale, e dal capo temporale, ch'è l'articolo fondamentale di estorcere dai Principi ogni diritto intorno alle cose, le quali si abbia l'industria di farle passare per sacre. A questa dottrina simbolica dei Canonisti s' incontrano molti preparativi per fino nel libro I. del Codice, e in varie Novelle di Giustiniano; ombre, che si dileguano alla considerazione, che la Potestà competente in questa parte al Principe non è di presedere alle sacrosante cose, ma bensì di tenere in dovere, ed in ordine coloro, che vi presiedono; non è Potestà Pontificale, cioè non consiste nell'esecuzione degli Ufizj Sacerdotali, ma è potestà imperatoria, che governa i Sacerdoti, affinchè adempiano il loro ufizio, e che mantiene la disciplina esteriore della Chiesa.

Nella Politica è una chimera immaginarsi due Potestà Supreme, e indipendenti nel medesimo Stato, una delle quali regoli con leggi i doveri dei Cittadini verso gli altri loro Concittadini; l'altra regoli con Leggi parimente coattive i do-

ve-

veri verso Dio; imperciocchè necessariamente o l'una, o l'altra sarebbe subordinata a quella; che se così fosse, non sarebbe potestà suprema. Se per impossibile vi fossero in uno Stato due Potestà Supreme, e indipendenti l'una dall'altra, potrebbe accadere, che dessero ordini opposti relativamente ad un medesimo soggetto; e se allora si pretendesse obbligazione di obbedire ad ambedue, l'obbligazione non sarebbe vera, perchè non sarebbe possibile, che ambedue quegli ordini opposti avessero il loro effetto. Se pertanto non vi sarebbe obbligazione di obbedire ad ambedue, una dunque sarebbe subordinata all'altra; l'inferiore cederebbe alla superiore, e non sarebbero ambedue supreme, e indipendenti, come vantano i Canonisti.

Per non dipartirmi dalla commissione, della quale sono stato onorato, e per non internarmi nel campo immenso delle guerre infra le due Potestà, chiuderò coll'osservazione, che la Potestà di far Leggi, propriamente così dette, va accoppiata indivisibilmente, e necessariamente coll'autorità coattiva, sorte di autorità, ch'è in manifesta contradizione colla Podestà, la quale si gloria di essere spirituale. E' verità evidente, che lo spirito non può sog-

gia-

giacere negli atti ſuoi proprj, liberi per loro natura, a coazione, ed è dogma di Fede, che Dio medeſimo non eſercita Poteſtà coattiva ſopra le anime noſtre, neppure allora quando coi ſuoi lumi, colle iſpirazioni del ſuo amore, e col timore dei ſuoi tremendi giudizi, opera immediatamente in eſſe. Come poi mai i Paſtori della Chieſa di Gesù Criſto, i quali operano ſotto gli ordini di Dio, e che non hanno nè punto, nè poco dell' azione immediata di lui nelle anime dei Fedeli, potranno avere Poteſtà coattiva ſopra degli ſpiriti?

Laonde la Poteſtà Eccleſiaſtica, Poteſtà puramente ſpirituale, non è Poteſtà di Giurisdizione, che conſiſte propriamente nella poſſanza di far eſeguire le proprie ordinazioni, i proprj giudizj. Sino all'eſecuzione, la giuſtizia, per così dire, è ſoſpeſa, e ſe l'eſecuzione dipende da un oggetto libero, qual'è l'anima noſtra, e non già dall' autorità medeſima, la quale dà gli ordini, le leggi, e pronunzia il giudizio, non ſi potrà mai dire con verità, che ſia autorità di Giurisdizione. I Principi sì hanno veramente Poteſtà di Giurisdizione, perchè hanno tutta la forza neceſſaria a far' eſeguire i loro Giudizj, le loro Ordinazioni, e Leggi, aven-

do

do essi vero dominio, cioè, essendo veri padroni del corpo, e dei beni, e perciò in stato di superare ogni resistenza. Ma gli Ecclesiastici, che nulla hanno di simile, ai quali è vietato espressamente da Gesù Cristo ogni Dominio, che non hanno altri soggetti da dirigere fuori di quei che sono liberi essenzialmente, non sono capaci di autorità giurisdizionale. Ascoltate, Ecclesiastici, il vostro San Pietro, il quale nella sua Epistola 1. *cap. 1.* vi prega, e vi scongiura: *Seniores ergo, qui in vobis sunt, obsecro consenior, & Christi testis passionum: Pascite, qui in vobis est, gregem Dei, providentes non coacte, sed spontanee secundum Deum, neque turpis lucri gratia, sed voluntarie, non ut dominantes in Cleris, sed forma facti gregis ex animo*: e se mai a taluno riuscisse ancora oscuro un insegnamento tanto chiaro da per se, glielo dichiara San Bernardo nelle sue Considerazioni al Papa Eugenio *lib.* 3. *cap* 2. *Non enim tibi ille Petrus dare, quod non habuit, potuit: quod habuit, hoc dedit, sollicitudinem scilicet super Ecclesias. Numquid Dominationem? Audi ipsum: non dominantes, ait, in Cleris, sed forma facti gregis ex animo. Et ne dictum sola humilitate putes, non etiam veritate, vox Domini est in Evangelio: Reges gentium*

de-

dominantur eorum, vos autem non sic: planum est, Apostolis interdicitur Dominatus. Ergo tu, & tibi usurpare audes, aut dominans Apostolatum, aut Apostolicus Dominatum? plane ab alterutro probiberis: aut si utrumque similiter habere velis, perdes utrumque . . . . . . Forma Apostolica haec est, interdicitur Dominatio.

Umiliss. Devotiss. Obbligatiss. Serv.
Francesco Wenceslao Barkovich
Cherico della Congreg. Somasca.

Fine del Tomo Ventesimoquarto.